



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

REG. (CE) N. 1698/2005

COMITATO DI SORVEGLIANZA

PROPOSTE DI MODIFICA AL TESTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Allegato 1

documento approvato



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

PROPOSTA DI MODIFICA AL TESTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Le proposte di modifica al testo del Programma di Sviluppo Rurale approvato con decisione C (2009) 9622 del 30.11.2009, riguardano:

1) integrazioni specifiche e rettifiche necessarie per una migliore applicazione del programma.

Di seguito si riportano le modifiche proposte con la relativa giustificazione ex art. 6, comma 3 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

1) Integrazioni specifiche e rettifiche necessarie per una migliore applicazione del programma

Punto 5.3.1.2.4 - MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E ALIMENTARE, NONCHÉ IN QUELLO FORESTALE

Contenuto delle modifiche

Riferimenti normativi

Articoli 20 (b) (iv) e 29 del Reg. (CE) n. 1698/2005

Articolo 20 e punto 5.3.1.2.4. dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006

Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di stato di importanza minore ("de minimis") GUCE L n. 379 del 28.12.2006.

Motivazioni e logica dell'intervento

Nonostante lo sviluppo di un sistema di infrastrutture avanzate e servizi per l'innovazione e lo sviluppo della ricerca, con aree di specializzazione nelle biotecnologie e in particolare nei settori delle produzioni agro-industriali, dell'ambiente e della biodiversità, la Sardegna presenta un indice sintetico (EIS) dell'attività innovativa (0,98) molto inferiore a quello dell'UE (3,08).

La scarsa propensione all'innovazione e di conseguenza il ritardo accumulato nella capacità competitiva di diversificazione produttiva e adeguamento tecnologico e organizzativo al mercato necessitano di essere recuperati, anche attraverso interventi mirati ad accrescere il grado di trasferimento ed applicazione alle imprese agricole, alimentari e forestali delle conoscenze e dell'innovazione derivanti dalle attività di ricerca.

La diffusione dell'innovazione è ostacolata dalle condizioni di frammentazione e dalle scarse disponibilità finanziarie interne alle piccole e medie imprese da destinare alle funzioni di sperimentazione. Le aziende agricole sarde sono generalmente di piccole dimensioni economiche, solo il 14,5% del totale ricade nelle classi maggiori di 16 UDE, mentre il settore alimentare e delle bevande, con circa 5 addetti per impresa, non sembra interessato da processi di concentrazione e crescita dimensionale. Le imprese di utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno sono numericamente limitate e caratterizzate da piccole dimensioni operative (rispettivamente 3,3 e 5,2 addetti/impresa).

L'intervento è volto a promuovere progetti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, alimentare e forestale per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Obiettivi della Misura

La Misura 124, in relazione alle problematiche dei settori agricolo e alimentare e forestale, risponde agli obiettivi specifici dell'Asse 1 di "Valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta e il miglioramento dei processi produttivi, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali" e di "Valorizzazione a fini economico-produttivi delle formazioni forestali esistenti e modernizzazione delle imprese forestali, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali".

In relazione al primo obiettivo specifico, inerente ai settori agricolo e alimentare, la Misura è finalizzata alla realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

- incentivare forme di cooperazione tra aziende agricole ed imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzate alla progettazione, sviluppo e collaudo di prodotti, tecnologie e sistemi di produzione ad alto livello di innovazione;
- sviluppare nuovi prodotti/produzioni;
- sviluppare nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

Nel settore forestale gli obiettivi operativi della Misura sono:

- incentivare forme di cooperazione tra aziende forestali ed imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti forestali, finalizzate alla progettazione, sviluppo e collaudo di prodotti, tecnologie e sistemi di produzione ad alto livello di innovazione;
- sviluppare nuovi prodotti/produzioni;
- sviluppare nuove tecnologie e/o sistemi di lavoro innovativi.

Al riguardo si precisa che l'innovazione di prodotto riguarda prodotti completamente nuovi, cioè non esistenti sul mercato, il riposizionamento e il miglioramento dei prodotti esistenti. Per innovazione di processo e introduzione di tecnologie innovative si intende invece l'applicazione di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorati, che possono includere anche cambiamenti sostanziali nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software.

Ambito ed Azioni

La Misura si applica sull'intero territorio regionale. La Misura sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, alimentare e forestale, non avviati prima della domanda di aiuto, per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. I progetti di cooperazione potranno interessare i prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE (esclusi i prodotti della pesca) e i prodotti della silvicoltura. La Misura contribuisce ai costi sostenuti per la cooperazione tra produttori primari e imprese di trasformazione, nell'ambito dei settori interessati, e per lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi gli studi di fattibilità tecnica preliminari alle attività di sviluppo sperimentale.

La Misura può finanziare anche operazioni non rientranti nel campo dell'art.36 del Trattato.

Settori interessati

Sono interessati alla Misura i settori agricolo, alimentare e forestale. I settori interessati dal sostegno sono individuati esclusivamente in coerenza con i prodotti inclusi nell'Allegato 1 del Trattato (esclusi i prodotti della pesca) e con i prodotti della silvicoltura.

Categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione

Aziende agricole e PMI che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato –(esclusi i prodotti della pesca) a condizione che siano coinvolte, in modo esplicito, le aziende agricole. PMI di utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno e imprese di seconda utilizzazione del legno a condizione che siano coinvolte, in modo esplicito, le imprese di utilizzazione boschiva e di prima utilizzazione del legno (compreso il sughero).

Oltre a riguardare gli operatori della filiera agroalimentare e forestale, i progetti di cooperazione dovranno coinvolgere organismi pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca e sperimentazione precompetitiva.

I costi del progetto di cooperazione sono integralmente a carico delle imprese partecipanti e nessun aiuto indiretto è concesso alle imprese attraverso l'organismo di ricerca.

Per accedere alla Misura più soggetti della filiera devono essere riuniti o in forma giuridico-societaria, o in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) ed avere stipulato un regolare contratto finalizzato alla realizzazione di uno specifico progetto di cooperazione. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di cooperazione.

~~Nel caso di progetti di cooperazione realizzati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca, i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti e nessun aiuto indiretto è concesso alle imprese attraverso l'organismo di ricerca.~~

~~Oltre a riguardare gli operatori della filiera agroalimentare e forestale, i progetti di cooperazione dovranno coinvolgere organismi pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca e sperimentazione precompetitiva.~~

Eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie

La Misura non prevede distinzioni tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie.

Categorie di spese ammissibili

Possono essere riconosciute le seguenti voci di spesa:

- a) costi di costituzione di società o fusione di società;
- b) costi relativi all'analisi organizzativa dei soggetti coinvolti finalizzata a ottimizzare flussi di beni e informazioni ed a pianificare l'attività organizzativa e logistica e purché limitati alla fase pre-competitiva delle operazioni;
- c) costi di progettazione per i nuovi prodotti e/o processi;
- d) costi relativi a studi di mercato e di fattibilità;
- e) acquisto brevetti e licenze;
- f) acquisizione di *know-how*;
- g) acquisto di software;
- h) test e prove tecniche e commerciali, compresi costi di materiali a perdere;
- i) costi inerenti la costruzione di prototipi;
- l) investimenti materiali e immateriali relativi alla realizzazione di progetti pilota.

Tali spese sono ammissibili secondo le norme spese contemplate nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spesa relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del 14 febbraio 2008, approvato in Conferenza Stato-Regioni.

Entità del sostegno

I progetti che fruiscono dell'aiuto ai sensi della presente Misura possono avere un importo massimo di spesa ammissibile di € ~~1.000.000,00~~ 400.000,00.

Il contributo è concesso in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

L'intensità dell'aiuto è fissata nel ~~60%~~ 100% della spesa ammissibile, ~~sostenuta dalle piccole imprese e nel 50% della spesa ammissibile sostenuta dalle medie imprese.~~

Qualora le operazioni non rientrino nel campo di applicazione dell'art 36 del Trattato l'importo massimo dell'aiuto è pari a 200 mila euro per triennio ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella GUUE L n. 379 del 28.12.2006.

Tipologia del sostegno

La Misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile per la realizzazione di progetti di cooperazione riferiti ad una specifica filiera agricola o forestale, nei quali sia dimostrata l'integrazione fra i diversi soggetti e, in particolare nelle filiere agricole, sia definito il ritorno economico per le aziende agricole aderenti, in termini di incremento di reddito, garanzia di collocamento del prodotto, definizione del prezzo di mercato, servizi offerti.

Il sostegno è accordato per progetti di cooperazione che prevedono operazioni di carattere precompetitivo, cioè che precedono il posizionamento commerciale dei prodotti, processi e tecnologie sviluppate.

Finanziamento

Costo totale	€ 13.500.000 <u>6.750.000</u>
Finanziamento pubblico	€ 6.750.000
di cui FEASR	€ 2.970.000

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2013
Prodotto	Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate	N.	4518
Risultato	Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche	N.	600
Impatto	Crescita economica (Crescita netta di valore aggiunto in PPS)	'000 €	803
	Produttività del lavoro (Variazione di valore aggiunto lordo per unità di lavoro equivalente tempo pieno)	€	402

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Nonostante lo sviluppo di un sistema di infrastrutture avanzate e servizi per l'innovazione e lo sviluppo della ricerca, la Sardegna presenta una scarsa propensione all'innovazione evidenziando un indice sintetico (EIS) dell'attività innovativa (0,98) molto inferiore a quello dell'UE (3,08).

La diffusione dell'innovazione è ostacolata dalla frammentazione del sistema produttivo regionale ma ancor più, in particolare in questo momento di crisi economica, dalle scarse disponibilità finanziarie delle piccole e medie imprese da destinare alle funzioni di sperimentazione.

Pertanto la modifica proposta riguardo l'innalzamento dell'intensità di aiuto fino al 100% mira a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti di cooperazione. E' stata prevista la presenza di un ente di ricerca a garanzia di qualità del progetto di cooperazione.

Inoltre la spesa ammissibile è stata modificata per un importo di 400.000 euro che è più congruo e realistico alla realtà sarda ed inoltre consente di mantenere all'incirca lo stesso numero di iniziative sovvenzionate.

Effetti previsti dalle modifiche

Le modifiche proposte favoriranno la partecipazione delle piccole e medie imprese ai progetti di cooperazione e la qualità dei progetti stessi.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN che raccomanda lo sviluppo di azioni a favore dell'innovazione tecnologica mediante progetti di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.

Punto 5.3.1.3.2 - MISURA 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare*Contenuto delle modifiche***Riferimenti normativi**

Articoli 20 (c) (ii) e 32 del Reg. (CE) n. 1698/2005. Articolo 22 e punto 5.3.1.3.2 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Motivazioni e logica dell'intervento

Le produzioni agricole della Sardegna sono fortemente legate al territorio e alla qualità dell'ambiente regionale, tuttavia l'incidenza del valore della produzione agricola di qualità sul totale raggiunge nel 2005 appena il 12%. La politica di valorizzazione delle produzioni isolate perseguita dalla Regione negli ultimi anni è testimoniata dalla presenza di importanti denominazioni di origine

così come da iniziative di riconoscimento di altri prodotti tipici che costituiscono la condizione di base per l'adesione al sostegno. Riguardo l'agricoltura biologica si evidenzia inoltre la necessità di una maggiore efficienza dell'impegno ambientale, sostenendo gli agricoltori nella politica di differenziazione dei loro prodotti sul mercato qualificando l'azione di miglioramento ambientale svolta dall'agricoltura biologica.

La Misura, in coerenza con il principio di tutela del consumatore e del suo diritto alla sicurezza alimentare, alla salvaguardia ambientale e ad una informazione corretta e trasparente, sanciti nel Libro Bianco della Commissione Europea del 2000, si pone l'obiettivo di accompagnare la crescita competitiva del settore agro-alimentare regionale, promuovendo l'adesione di un ampio numero di agricoltori ai sistemi di qualità. In definitiva con questo intervento la Regione intende stimolare i produttori ad intraprendere percorsi di qualità, orientati alla qualificazione e alla differenziazione delle produzioni con lo scopo di aumentare la competitività del settore sui mercati nazionali ed internazionali e, al contempo, rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto ed il rispetto di una metodologia produttiva certificata.

Obiettivi della Misura

La Misura 132 persegue l'obiettivo specifico dell'Asse 1 di "accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare" attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- promuovere la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;
- favorire la sinergia tra aiuti alla certificazione dei prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica e pagamenti per i relativi impegni agro-ambientali.

Ambito ed Azioni

La Misura si applica su tutto il territorio regionale e consiste in un sostegno, a titolo di incentivo, concesso alle imprese agricole che aderiscono ad uno dei sistemi di qualità alimentare previsti dall'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1974/2006 di seguito elencati:

- Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli alimentari;
- Reg. (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che abroga il Reg (CE) n. 1493/1999;

Definizione dei beneficiari

I beneficiari sono tutte le imprese agricole che partecipano ai sistemi di qualità, producendo la materia prima e/o il prodotto finito destinato al consumo umano.

Per imprese agricole si intendono le imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese.

Il sostegno viene erogato alle aziende agricole che si impegnano alla partecipazione al relativo sistema di qualità per un periodo di tre anni e a condizione che aderiscano ai consorzi di tutela (per le DOP/IGP e vini VQPRD). Costituisce condizione di priorità l'appartenenza ad una organizzazione di produttori riconosciuta in base alla normativa vigente.

Elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell'ambito dei sistemi di qualità selezionati

Il sostegno è concesso unicamente per prodotti agricoli destinati al consumo umano ed in relazione a sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario, come di seguito elencati:

Reg. (CE) n. 2092/1991, tutti i prodotti destinati al consumo umano ottenuti e certificati applicando il metodo dell'Agricoltura Biologica;

Reg. (CE) n. 510/2006, i prodotti ammessi a beneficiare del sostegno sono quelli attualmente iscritti nel registro comunitario delle DOP e IGP ovvero:

- Fiore sardo DOP
- Pecorino romano DOP
- Pecorino sardo DOP
- Agnello di Sardegna IGP
- Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP

Reg. (CE) n. 1493/1999 (Titolo VI), i prodotti ammessi a ricevere il sostegno sono i vini qualificati VQPRD, ossia:

- Vermentino di Gallura DOCG
- Alghero DOC
- Arborea DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Cannonau di Sardegna DOC
- Carignano del Sulcis DOC
- Girò di Cagliari DOC
- Malvasia di Bosa DOC
- Malvasia di Cagliari DOC
- Mandrolisai DOC
- Monica di Cagliari DOC
- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Cagliari DOC
- Moscato di Sardegna DOC
- Moscato di Sorso- Sennori DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Vernaccia di Oristano DOC

Indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione

- Reg. (CE) n. 834/2007 e D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220: il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è l'autorità preposta al controllo e alla vigilanza sugli organismi di controllo della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell'agricoltura biologica. Al Ministero spetta autorizzare gli organismi di controllo su parere conforme di un Comitato di valutazione di tali organismi istituito presso lo stesso MIPAAF. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli secondo un piano predisposto annualmente e rilasciano la relativa certificazione a seguito di esito favorevole delle ispezioni. L'autorità di vigilanza sugli OdC spetta anche alle Regioni.

- Regolamenti (CE) n. 510/1992: i Comitati promotori o le Associazioni di Produttori richiedenti la registrazione della DOP/IGP segnalano al MIPAAF l'organismo che hanno scelto per il controllo del proprio marchio.

Il MIPAAF verifica che l'organismo scelto abbia i requisiti di conformità necessari a svolgere la funzione di controllo e gli richiede l'elaborazione di un piano di controllo sulla produzione della DOP, IGP.

Il MIPAAF, dopo aver esaminato il piano di controllo e aver accertato che sia idoneo a garantire la verifica del rispetto del disciplinare autorizza l'organismo di controllo con apposito Decreto come

stabilito nel decreto 29 maggio 1998 relativo alle procedure di autorizzazione degli organismi privati.

In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere, tra l'altro accertamenti relativi al controllo dell'origine della materia prima, della sua quantità e qualità e della metodologia di trasformazione.

- Reg. (CE) n. 1493/1999: relativamente alla produzione di vini VQPRD, si fa riferimento alle attestazioni di produzione rilasciate dalle Camere di Commercio, ai sensi della L. n. 164/92 e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 che sulla base dell'esperienza maturata a seguito dell'attività di controllo svolta in via sperimentale dai Consorzi di Tutela, in attuazione del D.M. 29 maggio 2001, estende il sistema dei controlli a tutti i VQPRD, nazionali e, pertanto, stabilisce le principali norme di indirizzo per garantire la piena valorizzazione del sistema di controllo della produzione vitivinicola e le opportune sinergie tra i vari soggetti coinvolti.

In particolare i soggetti idonei all'attività di controllo sono i Consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 19 della legge 164/1992, che possono svolgere l'attività di controllo anche per le denominazioni per le quali non hanno l'incarico di vigilanza; le associazioni dei Consorzi di tutela riconosciute dal MIPAAF; gli enti pubblici; gli organismi privati iscritti all'elenco di cui all'articolo 14 delle L. n.526/99. La vigilanza sui soggetti autorizzati a controllare i regimi di qualità dei vini VQPRD, a livello nazionale, è esercitata dal Ministero -Istituto Centrale per il controllo della qualità delle produzioni agroalimentari, in base al decreto ministeriale 29 agosto 2007, e dalle competenti regioni. Il MiPAAF autorizza gli organismi di controllo su parere positivo della Regione che deve verificare il rispetto dei requisiti previsti nel DM 29 marzo 2007. Inoltre in base allo stesso DM, la Regione emette un parere sul piano di controllo e sul prospetto tariffario approvati con decreto dirigenziale del MIPAAF.

Importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile

L'importo massimo del contributo a fondo perduto alle imprese agricole che partecipano ai sistemi di qualità alimentare è di 3.000 € annui per azienda. Il sostegno non può superare il periodo massimo di 5 anni ed è determinato in funzione dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità.

Per le aziende che non hanno già goduto di un finanziamento comunitario o regionale per l'abbattimento dei costi di controllo sulle DOP/IGP - DOC/DOCG l'intensità degli aiuti all'interno del quinquennio è così stabilita:

- 1° anno al 100%
- 2° anno al 90%
- 3° anno al 80%
- 4° anno al 70%
- 5° anno al 60%

Per le aziende che hanno già goduto di un finanziamento per l'abbattimento dei costi di controllo l'intensità di aiuto è del 50% della spesa ammissibile in ogni anno del quinquennio. Per le aziende che operano in regime biologico l'intensità degli aiuti è del 100% per ogni anno del quinquennio.

Nel caso di analoghi finanziamenti a carattere regionale in corso (Olio extra vergine di oliva DOP e Agnello di Sardegna IGP finanziati con la legge regionale n. 21/2000, in scadenza al 31.12.2007, con intensità di aiuto inferiore rispetto a quella prevista nella presente Misura) è consentito, per la sola tipologia di beneficiari ammissibili e per la medesima annualità, l'adeguamento alle percentuali di intensità previste nella presente Misura.

Giustificazione dei costi fissi

I costi fissi, ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione art. 22 punto 5, oggetto del sostegno, sono quelli sostenuti per entrare a far parte del sistema di qualità, la quota annua

versata per la partecipazione a tale sistema, incluse le spese per i controlli e le analisi connesse all'osservanza dei disciplinari di produzione. Per le produzioni di vini VQPRD sono costi ammissibili quelli che derivano dall'applicazione del D.M. 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate pubblicato nella G.U. n. 141 del 20 giugno 2001. I costi di certificazione della produzione agricola ottenuta secondo il metodo dell'agricoltura biologica non sono riconosciuti nell'ambito della Misura 214.

~~Il pagamento del premio supplementare di cui all'art. 69 del Reg. n. 1782/2003 prevede il riconoscimento di premi relativi ad impegni relativi a produzioni non ricomprese nella Misura.~~

A decorrere dall'annualità 2010 i costi fissi di certificazione per l'Agnello di Sardegna IGP e/o biologico e per l'olio extravergine di Sardegna DOP e/o biologico saranno sostenuti attraverso gli aiuti previsti dal DM 29/07/2009 di attuazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n.73/2009.

Finanziamento

Costo totale € 4.500.000

Finanziamento pubblico € 4.000.000

di cui FEASR € 1.760.000

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Prodotto	Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie	N.	3000
Risultato	Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti	'000 €	179571
Impatto	Crescita economica (crescita netta di valore aggiunto in PPS)	'000 €	3077
	Produttività del lavoro (Variazione di valore aggiunto lordo per unità di lavoro equivalente tempo pieno)	€	100

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica apportata alla scheda della misura 132 si è resa necessaria per aggiornare la normativa vigente e, nel rispetto dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 639/2009, prevedere la demarcazione tra i diversi strumenti di sostegno specifico per la qualità delle produzioni ed il PSR.

Effetti previsti dalla modifica

Al fine di evitare sovracompensazioni, a decorrere dal 2010 i costi di certificazione per l'Agnello di Sardegna IGP e per l'Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP e/o biologico saranno sostenuti attraverso l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Nesso tra modifica e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN che prevede (...) *Le Autorità di Gestione del PSR individueranno, quindi, idonei criteri di demarcazione per garantire che un'operazione non sia finanziata contemporaneamente dall'articolo 68 e da una misura del PSR e adottano appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale.* Nel caso della Misura 132 la demarcazione è a livello di programma.

Punto 5.3.2.1.4 - MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Contenuto delle modifiche

Riferimenti normativi:

Titolo IV, Capo I Sezione 2, Articolo 36, lettera a), punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Motivazioni e logica dell'intervento

In risposta alla crescente domanda di servizi ambientali da parte della società, le indennità agroambientali svolgono nella Regione un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali, attraverso l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con la protezione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), del paesaggio e della biodiversità. In particolare, la Misura favorisce l'assunzione, da parte degli agricoltori, di impegni agroambientali che andando al di là dei requisiti obbligatori in materia, potranno determinare, da un lato, un maggiore contenimento dei fattori di pressione del settore agricolo e forestale sulle risorse naturali, dall'altro, effetti di tutela e di valorizzazione delle stesse, grazie alla diffusione di forme di coltivazione e di allevamento e modelli di gestione/utilizzazione di tali risorse ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile adottati dall'Unione Europea (Goteborg 2001), basato sulla integrazione (e non contrapposizione) tra dimensione ambientale, sociale ed economica dello sviluppo. Tale impostazione, fa sì che gli interventi della Misura, nel perseguire gli obiettivi di tutela ambientale dovranno nel contempo contribuire ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

Obiettivi della Misura

L'insieme delle diverse tipologie di impegni agroambientali (Azioni), oggetto di sostegno nell'ambito della Misura, potrà determinare effetti positivi su diverse componenti ambientali, partecipando quindi alla maggioranza degli obiettivi specifici dell'Asse 2, quali:

- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici ad "alto valore naturale";
- conservazione della diversità genetica (vegetale ed animale) promuovendo la coltivazione di varietà e l'allevamento di razze a rischio di estinzione;
- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione ed allevamento;
- riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di coltivazione e di allevamento più estensive e grazie allo sviluppo delle agroenergie;
- tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione.

L'apporto ai suddetti obiettivi specifici dell'Asse 2 da parte di ciascuna delle Azioni agroambientali attivate, viene descritto nelle successive schede di dettaglio.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo che evidenzia la correlazione fra gli obiettivi specifici identificati per l'Asse 2 ed i vantaggi ambientali attesi con l'attivazione delle singole Azioni previste dalla Misura.

Obiettivi specifici PSR	Azioni (214)	Vantaggi ambientali
Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad “alto valore naturale”	<p>214.1 214.6 – Agricoltura biologica e Produzione integrata</p> <p>214/3 – Tutela degli habitat naturali e seminaturali</p> <p>214.7 Tutela dell'habitat della Gallina prataiola</p> <p>214.5 – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario</p>	<p>Riduzione dell'impatto sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto.</p> <p>Tutela della biodiversità animale e vegetale tipica dei sistemi agricoli attraverso interventi di protezione delle zone umide, delle aree rifugio per la fauna e le produzioni a perdere.</p> <p>Tutela della biodiversità animale e vegetale tipica dei sistemi agricoli attraverso interventi di protezione degli ambienti steppici delle aree rifugio per la fauna e le produzioni a perdere.</p> <p>Tutela della agrobiodiversità attraverso la conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali di interesse agrario a rischio di erosione.</p>
Conservazione della diversità genetica (vegetale ed animale) promuovendo la coltivazione di specie/varietà e l'allevamento di razze a rischio di estinzione.	<p>214.4 – Tutela della Abrobiodiversità</p> <p>214.5 – Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario</p>	<p>Conservazione in situ delle risorse genetiche di interesse agrario vegetali minacciate di erosione genetica e tutela della biodiversità agraria. Tutela e conservazione in situ della biodiversità genetica di razze appartenenti alle specie che sono tradizionalmente allevate in Sardegna e, attualmente, a rischio di estinzione.</p> <p>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di biodiversità genetica locale.</p>
Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione e di allevamento	<p>214.1 – Agricoltura biologica</p> <p>214.6 – Produzione integrata</p> <p>241.2 – Difesa del suolo</p> <p>214.3 - Tutela degli habitat naturali e seminaturali</p>	<p>Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti.</p> <p>Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti, il ricorso a forme di difesa e diserbo che limitano l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti.</p> <p>Riduzione dell'impatto sulle acque grazie al mantenimento (o attenuazione della riduzione) della sostanza organica nel suolo, avente effetto positivo sulla struttura del suolo, il suo potere legante e “tampone”.</p> <p>Riduzione dell'impatto degli inquinanti sulle acque attraverso il mantenimento di fasce inerbite.</p>
Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di allevamento e favorire lo sviluppo delle agroenergie	<p>214.1 – Agricoltura biologica</p> <p>241.2 – Difesa del suolo</p>	<p>Riduzione delle emissioni di gas serra a seguito del minor impiego di prodotti chimici di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto).</p> <p>Difesa delle funzioni di accumulo (“sottrazione”) di carbonio atmosferico (anidride carbonica) nella sostanza organica del suolo.</p>
Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale	<p>214.1 – Agricoltura biologica</p> <p>241.2 – Difesa del suolo</p> <p>214.3 - Tutela degli habitat naturali e seminaturali</p> <p>214.4 – Tutela della Abrobiodiversità</p> <p>214.7 – Tutela dell'habitat della Gallina prataiola</p>	<p>Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale.</p> <p>Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale.</p> <p>Diffusione di <u>pr</u>atiche agricole che privilegiano le conservazione del paesaggio rurale.</p> <p>Tutela di elementi caratteristici del paesaggio rurale.</p> <p>Tutela degli ambienti steppici.</p>

Obiettivi specifici PSR	Azioni (214)	Vantaggi ambientali
<p>Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorse suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione</p>	<p>214.1 – Agricoltura biologica</p> <p><u>214244.2 – Difesa del suolo</u></p> <p><u>214.6 – Produzione integrata</u></p>	<p>Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.</p> <p>Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, lavorazioni minime.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione nelle aree declivi.</p> <p><u>Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.</u></p>

|

Ambito ed Azioni

La Misura si applica nell'intero territorio regionale, favorendo tra l'altro la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE.

La Misura si articola nelle seguenti Azioni:

Azione 1 - "Agricoltura Biologica"

Azione 2 - "Difesa del suolo"

Azione 3 - "Tutela degli habitat naturali e seminaturali"

Azione 4 - "Tutela della Agrobiodiversità"

Azione 5 - "Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario"

Azione 6 - "Produzione integrata"

Azione 7 - "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola"

Per ciascuna Azione è stata prevista la relativa scheda con una descrizione dettagliata degli interventi previsti.

Localizzazione

La Misura si applica sull'intero territorio regionale. Tuttavia per le Azioni 1 "Agricoltura Biologica", 2 "Difesa del suolo", e 3 "Tutela degli habitat naturali e seminaturali", Azione 6 - "Produzione integrata e Azione 7 - "Tutela dell'habitat della Gallina prataiola" sono state individuate delle specifiche priorità territoriali riportate nelle relative schede.

Beneficiari

I beneficiari di cui alla presente Misura sono indicati nelle singole schede di Azione.

I beneficiari dovranno rispettare, sull'insieme della loro azienda, i requisiti obbligatori di cui agli artt. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (*Condizionalità*). In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali, conformemente al punto n.5.3.2.1 dell'Allegato II del Reg.(CE) 1974/2006, sono tenuti al rispetto dei "*Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti*" e dei "*Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari*" e di altre specifiche norme obbligatorie (Vedi precedente punto 5.3.2.1).

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi; b) del mancato guadagno dovuto all'impegno assunto; c) dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso questa metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Reg. (CE) n. 1782/2003; l'eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del Reg. (CE) n. 1972/2006.

Revisione dei premi per i contratti agroambientali

Sulla base del Documento di lavoro del Comitato per lo sviluppo Rurale "Informazioni per gli Stati membri riguardanti la procedura di modifica dei premi agroambientali" (WD 28-257/08) è stato effettuato l'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le variazioni medie dei prezzi e dei costi di produzione riferiti ad aziende tipo della Banca dati RICA nel triennio di riferimento 2004, 2005 e 2006 2007. Tale revisione ha portato ad una modifica dell'importo dei premi che saranno applicabili, a decorrere dall'annualità 2010, sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

La Regione si impegna a ripetere ogni due anni l'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni per le variazioni medie dei prezzi e dei costi di produzione riferiti ad aziende tipo della Banca dati RICA informando la Commissione degli esiti della procedura di verifica.

Nei contratti attualmente in uso in cui i beneficiari accettino di trarre vantaggio dall'applicazione dei nuovi premi sarà inserita apposita clausola di revisione. L'aggiornamento dei premi non potrà avere effetto retroattivo ma riguarderà le annualità future.

Vedi Allegato 6.

Entità dell'aiuto

La Misura prevede due tipologie di aiuto:

- premi annui per ettaro di superficie coltivata;
- premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.).

Le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno indicate nel dettaglio in ciascuna scheda di Azione. Si conferma che per ciascuna Azione in ogni caso non sono superati i seguenti massimali di Misura:

- Altri usi dei terreni 450 €/ha anno
- Colture annuali: 600 €/ha per anno
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha per anno
- Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA per anno

Cumulabilità dei premi

I premi previsti dalle Azioni 214/1, 214/2, 214/3 e 214/4, 214/6 e 214/7 non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie e/o UBA a premio.

~~Inoltre si specifica che i premi delle Azioni 214/2 "Difesa del suolo" e 214/4 "Tutela dell'Agrobiodiversità" sono cumulabili con il pagamento supplementare di cui all'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003 come giustificato nelle relative schede e nel successivo punto 10.2.~~

Riguardo la demarcazione delle azioni della Misura 214 con l'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 si rimanda alla tabella generale di cui al punto 10.2 Complementarietà con le Misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati nell'allegato I al Reg.(CE) n. 1974/2006.

Adeguamento degli impegni

Alla luce del Reg. (CE) n. 1974/2006 art. 27 comma 12, è consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione. L'adeguamento deve essere debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno e può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno.

Collegamento con altri interventi

La presente Misura presenta diverse relazioni e sinergie con le altre Misure del Programma sia dell'Asse 1 che della stessa Asse 2, come ad esempio:

- la Misura 132 (Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare) al fine di incentivare la certificazione del prodotto di qualità;
- la Misura 133 (Attività di informazione e promozione) per incentivare la commercializzazione diretta e non del prodotto biologico certificato;
- la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole).
- le Misure 211 e 212 relative alle indennità compensative nelle zone svantaggiate.

Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.

Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni dell'UE che consentono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura.

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatori comuni di prodotto	Numero di aziende beneficiarie	N	10935
	Superficie agricola sovvenzionata totale*	ha	182921
	Superficie agricola sovvenzionata effettiva	ha	182921
	Numero totale di contratti	N	13125
	Numero di UBA sotto contratto	UBA	7.800
	Numero di azioni correlate alle risorse genetiche	N	1.200
Indicatori comuni di risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo (ettari):		
	a) alla tutela della biodiversità	ha	95643
	b) al miglioramento della qualità delle acque	ha	68545
	c) al miglioramento della qualità del suolo	ha	155323
	d) a contrastare i cambiamenti climatici	ha	155323
	e) ad evitare la marginalizzazione e l'abbandono dei terreni	ha	0
Indicatori comuni di impatto	Inversione della tendenza al declino della biodiversità		n.d.
	Conservazione di habitat agricoli e forestali ad alto pregio naturale:	ha	20635
	- di cui incremento		5500
	Miglioramento della qualità delle acque		Riduzione annuale dei carichi di azoto (impatto regionale medio) = - 1,5% = -1kg/ha (impatto delle sole aree di intervento) = -20% = -10Kg/ha
	Contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici		Riduzione annua delle emissioni di CO ₂ = 15.000 tCO ₂

* data dalla somma delle superfici delle singole azioni

**al netto delle eventuali sovrapposizioni delle superfici per Azione

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La misura 214 dispone di una dotazione finanziaria che non potrà essere completamente utilizzata con l'attuale impostazione. Si è resa pertanto necessaria una riprogrammazione della misura attraverso la modifica dell'azione Difesa del suolo e l'introduzione di due nuove azioni finalizzate a rispondere in maniera operativa al rischio di inquinamento delle falde idriche in alcune aree agricole e per rafforzare la tutela della biodiversità. Rispetto a questo ultimo aspetto la Sardegna rappresenta uno dei due siti europei in cui ancora vive la Gallina prataiola, da cui la necessità di prevedere interventi finalizzati ad incentivare gli agricoltori all'utilizzo di metodi di agricoltura compatibili con le esigenze di nidificazione di questa specie.

Effetti previsti dalle modifiche

Le modifiche proposte consentiranno l'utilizzo delle risorse finanziarie e vantaggi ambientali aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle due nuove azioni 214.6 Produzione integrata e 214.7 Tutela dell'habitat della Gallina prataiola.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN che raccomanda il sostegno alle imprese agricole, zootecniche e forestali che si impegnano ad attuare pratiche agronomiche compatibili con la conservazione qualitativa della risorsa idrica, il mantenimento dei prati e pascoli e la protezione delle specie di interesse conservazionistico che nidificano a terra.

Azione:214 – Agricoltura biologica

Codice:214/1

Contenuto delle modifiche

Azione: Agricoltura biologica

Codice: 214/1

Motivazioni e logica dell'Azione

In coerenza con gli indirizzi forniti dagli Orientamenti Strategici comunitari (Decisione 2006/144/CE) e dal PSN, e sulla base dell'esperienza già sviluppatasi in Sardegna nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale, si ritiene necessario consolidare ed estendere ulteriormente, nella Regione, il metodo di produzione biologica. Quest'ultimo infatti, favorendo un approccio globale e sistemico alla gestione/utilizzazione sostenibile delle risorse, consente processi di innovazione e sviluppo aziendale più significativi e duraturi, rispetto all'attuazione di singoli e specifici interventi agroambientali.

La prosecuzione del sostegno pubblico sia per l'introduzione, sia per il mantenimento del metodo di produzione biologica nelle aziende agricole si giustifica nella constatazione che i servizi ambientali derivanti da tale metodo e di cui beneficiano i consumatori e la collettività nel suo insieme non risultano, allo stato attuale, sufficientemente valorizzati dal mercato in termini di prezzi assicurati agli agricoltori, a fronte di costi di produzione normalmente superiori a quelli sostenuti con metodi di coltivazione e di allevamento tradizionali. Tale situazione non consente, da parte della maggioranza delle aziende biologiche, di conseguire adeguati livelli di sostenibilità economica, in assenza del sostegno agroambientale.

Obiettivi dell'Azione

L'Azione 214/1 concorre in forma diretta agli obiettivi specifici dell'Asse 2 precedentemente formulati, inerenti la conservazione della diversità delle specie e degli habitat, la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua, la tutela del paesaggio, la riduzione delle emissioni gas ad effetto serra, la tutela della risorsa suolo.

La presente Azione, oltre gli obiettivi specifici previsti dall' Asse 2, può concorrere a favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati, sia per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori, sia per garantire una valorizzazione dei prodotti e quindi una permanenza autonoma delle aziende sul mercato.

L'obiettivo operativo della Azione è quello di fornire un sostegno economico (pagamento agroambientale) alle aziende agricole regionali per l'introduzione o il mantenimento di metodi di produzione biologica dalle stesse adottati in conformità e in applicazione del Reg.(CEE) n. 2092/91 e smi..

Sintesi del collegamento tra obiettivi PSR ed i vantaggi ambientali attesi:

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad "alto valore naturale"	Riduzione dell'impatto sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto.
Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione e di allevamento	Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti di sintesi, sulla sostituzione del diserbo chimico con operazioni meccaniche e sul ricorso a forme di difesa che escludono l'impiego di prodotti potenzialmente inquinanti.
Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di allevamento	Riduzione delle emissioni di gas serra a seguito del minor impiego di prodotti chimici di sintesi (azotati in particolare, causa di emissioni di protossido di azoto)
Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale	Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale.
Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorse suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione	Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A, che conducono aziende le cui superfici sono collocate sul territorio regionale, che applicano il metodo di produzione biologica ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni e che alla data di presentazione delle domanda abbiano presentato la notifica di attività di produzione con metodo biologico ad un Organismo di Controllo riconosciuto.

Localizzazione

L'Azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Ambito, interventi e limitazioni

L'Azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche e prevede i seguenti interventi:

- introduzione del metodo di produzione biologica;
- mantenimento del metodo di produzione biologica.

L’Azione interessa sia le produzioni agricole che quelle zootecniche.

I pagamenti saranno concessi ai richiedenti che si impegnano ad applicare su tutta la superficie aziendale e su tutti i capi allevati il metodo di produzione biologica definito dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni ed idonei ad immettere sul mercato il loro prodotto certificato biologico.

Il pagamento del premio è subordinato al rilascio dell’attestazione di conformità dell’azienda da parte dell’Organismo di controllo a cui l’azienda si è assoggettata.

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in due ettari di SAU.

La superficie minima ammessa a premio per coltura è di 0,5 ha di SAU eccettuato per le colture ortive e officinali, per le quali il limite minimo è 0,30 ha, e per quelle protette, per le quali il limite minimo è di 0,20 ha.

La durata dell’impegno è stabilita in cinque anni.

Baseline di riferimento

Il quadro di raffronto tra la *baseline* di riferimento in relazione agli impegni previsti dalla presente Azione è riportato nell’Allegato 6.

Collegamenti con altri interventi

Dall’Analisi SWOT è emerso che il sistema agricolo sardo è caratterizzato da un forte potenziale qualitativo delle produzioni e dei processi produttivi sostenibili (produzioni biologiche) che necessita però del contributo dell’industria di trasformazione che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella valorizzazione di tali produzioni.

In questa ottica, l’Azione può essere collegata con altre Misure dell’Asse 1 del PSR come ad esempio:

- la Misura 132 (Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare) al fine di incentivare la certificazione del prodotto di qualità;
- la Misura 133 (Attività di informazione e promozione) per incentivare la commercializzazione diretta e non del prodotto biologico certificato;
- la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole).

Entità e intensità dell’aiuto

Ai fini della differenziazione dei premi, le aziende vengono distinte in aziende “in fase di introduzione” e aziende “in fase di mantenimento”.

La “fase di introduzione” termina tre anni dopo la data in cui il produttore ha notificato la propria attività ai sensi dell’articolo 8 del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

I costi di consulenza, assistenza tecnica e di certificazione non sono riconosciuti nell’ambito della presente Azione.

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio per ettaro/anno così come riportato nelle tabelle 1 e 2. In particolare, nella tabella 2 si riportano per la Superficie Foraggera Aziendale (SFA) i premi variabili in funzione del carico di bestiame che insiste su tali superfici. La Superficie Foraggera Aziendale (SFA) è costituita dalle colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all’alimentazione del bestiame aziendale allevato con i metodi biologici.

Tabella 1 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in "fase di introduzione" (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento" (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	170,00	140,00
Mais e sorgo	250,00	230,00
Leguminose da granella	160,00	135,00
Erbai	130,00	110,00
Prati avvicendati	100,00	80,00
Carciofo	480,00	400,00
Ortive in pieno campo e protette	500,00	420,00
Olivo	400,00	320,00
Vite	400,00	320,00
Pesco	900,00	720,00
Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio	480,00	400,00
Oleaginose e proteoleaginose	170,00	140,00
Piante aromatiche e officinali	180,00	144,00

Tabella 1 bis – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti non sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale a seguito della revisione dei premi

Descrizione coltura/raggruppamento colturale	Premio per le superfici in "fase di introduzione"	Premio per le superfici in "fase di mantenimento"
	(€/ha/anno)	(€/ha/anno)
<u>Cereali escluso mais e sorgo</u>	<u>170</u>	<u>140</u>
<u>Mais e sorgo</u>	<u>250</u>	<u>230</u>
<u>Leguminose da granella</u>	<u>160</u>	<u>135</u>
<u>Erbai</u>	<u>130</u>	<u>110</u>
<u>Prati avvicendati</u>	<u>130</u>	<u>110</u>
<u>Carciofo</u>	<u>577</u>	<u>481</u>
<u>Ortive in pieno campo</u>	<u>576</u>	<u>480</u>
<u>Ortive protette</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
<u>Olivo</u>	<u>400</u>	<u>320</u>
<u>Vite</u>	<u>582</u>	<u>485</u>
<u>Pesco</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio</u>	<u>630</u>	<u>525</u>
<u>Oleaginose e proteoleaginose</u>	<u>170</u>	<u>140</u>
<u>Piante aromatiche e officinali</u>	<u>180</u>	<u>144</u>

Tabella 2 – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in "fase di introduzione", variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in "fase di mantenimento", variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	da 184,40 a 270,80	da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	da 264,40 a 350,80	da 242,00 a 314,00

Leguminose da granella	da 174,40 a 260,80	da 147,00 a 219,00
Erbai	da 144,40 a 230,80	da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	da 114,40 a 200,80	da 92,00 a 164,00
Oleaginose e proteoleaginose	da 184,40 a 270,80	da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	da 14,40 a 100,80	da 12,00 a 84,00

Tabella –2_bis – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale a seguito della revisione dei premi

Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)	Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)	Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)
Cereali escluso mais e sorgo	da 184,40 a 270,80	da 152,00 a 244,00
Mais e sorgo	da 264,40 a 350,80	da 242,00 a 314,00
Leguminose da granella	da 174,40 a 260,80	da 147,00 a 219,00
Erbai	da 144,40 a 230,80	da 122,00 a 194,00
Prati avvicendati	da 114,40 a 200,80 <u>da 144,40 a 230,80</u>	da 92,00 a 164,00 <u>da 122,00 a 194,00</u>
Oleaginose e proteoleaginose	da 184,40 a 270,80	da 152,00 a 224,00
Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale	da 14,40 a 100,80	da 12,00 a 84,00

Le superfici destinate all'alimentazione pascolamento del bestiame aziendale sono ammissibili al premio supplementare in funzione del carico solamente se il carico su tali superfici espresso come rapporto UBA/ha non è inferiore a 0,2. Il carico massimo ammesso è pari a 1,4 UBA per ettaro di SFA.

Coerenza col primo pilastro della PAC

~~L'art. 69 Reg. (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti. Per quanto riguarda l'applicazione di tale articolo i pagamenti sono effettuati per sistemi particolari di allevamento di capi animali bovini, ovini e caprini quali: premi alla macellazione di capi bovini allevati con il metodo biologico, o allevati secondo metodi estensivi (carico di bestiame pari o inferiore ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggiera). Nell'Azione 214.1 è previsto un premio per l'allevamento biologico calcolato sulla base dei costi aggiuntivi che tale allevamento comporta. I costi aggiuntivi riguardano solo gli alimenti i lettini e le spese sanitarie e non tengono conto degli effetti negativi sul bilancio aziendale del carico di bestiame di 1,4 UBA/ha di superficie foraggiera che rappresenta invece un requisito d'accesso all'Azione. Inoltre, al fine di evitare sovra-compensazioni, il premio previsto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, come recepito dal D.M. 5 agosto 2004 n. 1787 e dal D.M. del 24 settembre 2004 n. 2026, art. 2, comma 1, lettera d) non è cumulabile con quello previsto dall'Azione 214.1. Conseguentemente, gli agricoltori che aderiscono all'Azione 214.1 per l'allevamento biologico di capi bovini non potranno richiedere e beneficiare del predetto premio supplementare. L'Organismo pagatore Agea che gestisce i procedimenti relativi sia alle misure del PSR che quelli relativi al premio supplementare di cui all'art. 69, garantisce il rispetto di tale divieto attraverso appositi controlli incrociati sul SIAN.~~

Finanziamento

La spesa pubblica totale, pari a € 80.721.136, (di cui € 19.510.990,19 di spese transitorie) è così ripartita:

- finanziamento pubblico nazionale € 45.203.836 con un tasso del 56% della spesa pubblica totale;
- finanziamento pubblico comunitario (FEASR) € 35.517.300 con un tasso del 44% della spesa pubblica totale.

Disposizioni transitorie (inclusa la stima dell'importo totale)

La Misura F Azione "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica" del PSR 2000/2006 è stata attivata con un unico bando nel 2003. Gli impegni quinquennali assunti dagli agricoltori che hanno aderito a tale Misura si concludono dunque nel 2007. Per la Misura F Azione "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica" del PSR 2000/2006 risultano assunti impegni giuridici per le annualità 2006 e precedenti da corrispondere con fondi della programmazione 2007-2013 per un importo totale di € 10.092.974,28, di cui € 4.440.909 di FEASR ed € 5.652.066 di quota nazionale. Inoltre restano a carico dei fondi della programmazione 2007-2013 i pagamenti relativi all'annualità 2007 per un importo totale stimato in € 9.418.015,91, di cui € 4.143.927 di FEASR ed € 5.274.088,91 di quota nazionale. Complessivamente le spese transitorie per la Misura F Azione "Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica", risultano pari a € 19.510.990,19, di cui € 8.584.836 di FEASR ed € 10.926.155..

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni dell'UE che consentono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura.

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatori comuni di prodotto	Numero di aziende beneficiarie	N	1835
	Superficie agricola sovvenzionata	ha	67545
Indicatori comuni di risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:		
	a) alla tutela della biodiversità	ha	67545
	b) al miglioramento della qualità delle acque	ha	67545
	c) al miglioramento della qualità del suolo	ha	67545
	d) a contrastare i cambiamenti climatici	ha	67545

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

I contratti registrati per l'azione 214.1 (Agricoltura biologica) sono stati n. 1246 (inferiori quindi al target di n. 1835 aziende beneficiarie previsto dal programma), inoltre nel 2009 in circa 400 casi i beneficiari hanno deciso di recedere dal contratto agroambientale. Gli agricoltori non trovano più conveniente proseguire nell'impegno agroambientale a causa dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti e delle spese sostenute per la il rispetto dell'impegno. Ricorre quindi la condizione per proporre l'aggiornamento dei premi. L'elaborazione dei dati della banca dati RICA per colture ortive in pieno campo e con copertura fissa hanno evidenziato differenziali di margine lordo tali da rendere necessario la creazione di un gruppo colturale distinto per le colture protette. Ai fini di una maggiore chiarezza nell'applicazione dell'azione si rende necessario precisare che per tutte le superfici destinate all'alimentazione del bestiame il rapporto UBA/ha non è inferiore a 0,2 e pertanto il premio supplementare calcolato per gli animali in allevamento si applica solo se tale rapporto minimo è raggiunto.

Effetti previsti dalle modifiche

Le modifiche proposte consentiranno l'adeguamento dei premi ai prezzi dei prodotti ed ai costi aggiuntivi e quindi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PSR ed il pieno utilizzo delle risorse finanziarie programmate per l'azione.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN

Azione: Difesa del suolo

Codice 214/2

Contenuto delle modifiche

Motivazioni e logica dell'Azione

La pressione che l'agricoltura regionale esercita sull'ambiente, valutata alla luce delle problematiche ad oggi riconoscibili e misurate, registra notevoli criticità sul fronte delle dinamiche inerenti la perdita e la degradazione del suolo e, più in generale, i processi di dissesto idrogeologico e di desertificazione.

Si riscontra un aumento dei fenomeni di erosione/dilavamento e riduzione della fertilità dei suoli, dovuti, per la parte imputabile all'azione antropica, principalmente a forme e modalità di gestione/utilizzazione della risorsa in ambito agricolo non sempre adeguate alle caratteristiche pedologiche e climatiche della Regione.

Questi fenomeni hanno interessato in modo rilevante il comparto dei cereali autunnovernalini coltivati in monosuccessione, utilizzando tecniche di lavorazione che hanno determinato un progressivo deterioramento delle condizioni fisico-chimiche e microbiologiche del suolo e quindi una accelerazione dei processi di erosione e desertificazione. Inoltre, la semplificazione colturale derivante dalla monosuccessione dei cereali ha comportato una serie di problemi legati alla stanchezza dei suoli e alla specializzazione delle infestanti, delle malattie e dei fitofagi, determinandosi pertanto una forte riduzione del contenuto di sostanza organica e di biodiversità, indicatori della fertilità naturale dei suoli.

D'altra parte, il tema della tutela del suolo, risorsa sostanzialmente non rinnovabile e avente funzioni multiple ed essenziali (ecologiche, economiche, sociali e culturali), oltre che rappresentare una delle priorità individuate a livello nazionale e comunitario (cfr. proposta di Direttiva quadro – COM (2006) 232 def. del 22.9.2006), è la risposta a specifiche problematiche presenti a livello regionale (cfr. § 3.1 del PSR) integrandosi nel contempo con le altre finalità ambientali inerenti la tutela della risorsa idrica, la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità, l'attenuazione del cambiamento climatico.

Obiettivi dell'Azione

L'obiettivo operativo dell'Azione è quello di promuovere l'introduzione e il successivo mantenimento, nei terreni agricoli che negli ultimi anni sono stati destinati a colture cerealicole, di tecniche colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile, in grado cioè di evitarne il degrado e la perdita e/o di favorire il ripristino della sua fertilità naturale.

Le tecniche o modalità di gestione oggetto di sostegno della presente Azione si differenziano in relazione al rischio potenziale di erosione dei terreni (utilizzando in questa fase quale parametro di riferimento la pendenza media degli appezzamenti) e riguardano l'avvicendamento colturale, la lavorazione del suolo e la conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti. Tali impegni agroambientali concorrono, in particolare nelle aree agricole declivi, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione". Nelle aree cerealicole di pianura l'effetto ambientale positivo atteso è prevalentemente

rappresentato dalla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, derivante dagli effetti positivi determinati dalle rotazioni e dalle lavorazioni minime sui livelli di sostanza organica dei suoli (1). Tale effetto ambientale è altresì correlato all'obiettivo di "Riduzione dei gas ad effetto serra" e quindi di attenuazione dei cambiamenti climatici, grazie alla immobilizzazione del carbonio nella sostanza organica.

Infine, gli impegni previsti dalla Azione, in particolare l'avvicendamento ~~annuale~~-biennale cereali-leguminose, aumentando il grado di differenziazione "percettiva-cognitiva" dei terreni agricoli appaiono coerenti con l'obiettivo specifico del PSR di "Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale".

Sintesi del collegamento tra obiettivi PSR ed i vantaggi ambientali attesi:

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione	Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, lavorazioni minime.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione nelle aree declivi
Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione e di allevamento	Riduzione dell'impatto sulle acque grazie al mantenimento (o attenuazione della riduzione) della sostanza organica nel suolo, avente effetto positivo sulla struttura del suolo, il suo potere legante e "tampone".
Ridurre le emissioni di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di allevamento	Difesa delle funzioni di accumulo ("sottrazione") di carbonio atmosferico (anidride carbonica) nella sostanza organica del suolo
Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale	Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale.
Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorse suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione	Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo (rotazioni, utilizzo di letame o compost organici, etc.) in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.

Ambito, interventi e limitazioni

L'Azione interessa i terreni agricoli che negli ultimi anni sono stati destinati a ~~colture cerealicole~~seminativi.

L'impegno a livello aziendale si articola come segue:

a) nei terreni con pendenza superiore o uguale al 30%:

- conversione dei ~~cereali autunno-vernini~~seminativi annuali in coltura foraggiera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo);

b) nei terreni con pendenza inferiore al 30%:

- introduzione delle tecniche di minima lavorazione ("minimum o zero tillage");
- adozione di una rotazione ~~annuale~~-biennale tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose ~~da granella~~.

Inoltre nei terreni con pendenza compresa tra il 15 e il 30% il beneficiario si impegna:

- a non eseguire lavorazioni a ritto ~~echino~~.

Ai beneficiari della presente Azione è fatto altresì obbligo della raccolta del prodotto.

La durata degli impegni è stabilita in sei anni.

I beneficiari che hanno impegni in corso di esecuzione possono adeguarsi ai nuovi impegni ai sensi dell'articolo 27 comma 12 del Regolamento (CE) n. 1974/2006.

L'adeguamento dell'impegno agroambientale ai sensi dell'articolo 27 comma 12 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 consiste nella possibilità di ampliare la scelta colturale a tutte le leguminose e non solo alle leguminose da granella.

(1) Infatti, "La materia organica (...) è un fattore determinante per la resistenza all'erosione e la fertilità del suolo di cui assicura la capacità legante e il potere tampone, contribuendo a limitare la diffusione dell'inquinamento dal suolo all'acqua" (da "Verso una strategia tematica per la protezione del suolo" COM(2002) 179 def.)

Tale adeguamento consente un migliore raggiungimento dell'obiettivo operativo dell'Azione, che è quello di promuovere l'introduzione e il successivo mantenimento, nei terreni agricoli, di tecniche colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile, in grado cioè di evitarne il degrado e la perdita di fertilità naturale.

I dati di letteratura mettono in evidenza che le leguminose foraggiere (erba medica e trifogli), rispetto alle leguminose da granella (pisello-cece), assicurano il trasferimento di una quantità di azoto 2-3 volte maggiore alla coltura non-leguminosa dell'anno successivo L'effetto positivo sulla fertilità del terreno è dato dalla maggiore quantità di azoto organico per la coltura successiva di cereale autunno vernino. (Ranalli. Leguminose e agricoltura sostenibile – specie da granella e cover crops-Calderini Ed agricole). La bibliografia evidenzia e documenta l'azione benefica delle foraggiere avvicendate sugli altri fattori della fertilità agronomica, quali il miglioramento della struttura (sostanza organica, capillizio radicale, ecc.) e rinettamento dalle erbe infestanti (mancata produzione di seme ed esaurimento degli organi vegetativi di moltiplicazione delle infestanti).

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A, che conducono aziende le cui superfici sono collocate sul territorio regionale e che siano stati beneficiari dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 2004/2007. ~~e che abbiano dichiarato coltivazioni di cereali autunno-vernini.~~

Localizzazione

-L'Azione si applica su tutto il territorio regionale.

Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Aree a rischio idrogeologico come individuate dal piano di Assetto Idrogeologico regionale;
- Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Coerenza con il primo pilastro della PAC

~~L'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003 prevede un pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti. L'applicazione nazionale di tale articolo prevede aiuti supplementari per i seminativi coltivati nell'ambito di tipi specifici di agricoltura: utilizzo di sementi certificate esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, avvicendamento almeno biennale che includa colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003. Al fine di evitare casi di sovracompensazione, nel calcolo del premio della presente Azione non si tiene conto dell'impegno a compiere una rotazione annuale tra il cereale autunno-vernino e la leguminosa. Pertanto il premio previsto dalla presente Azione è cumulabile con quello previsto dall'art. 69 del Reg. 1782/2003 in quanto non vi sono sovracompensazioni.~~

Baseline di riferimento

Il quadro di raffronto tra la *baseline* di riferimento in relazione agli impegni previsti dalla presente Azione è riportato nell'Allegato 6.

Entità e intensità dell'aiuto

Il premio, limitato all'importo massimo fissato dal Regolamento, è stabilito:

- € ~~150.250~~/ettaro per anno per gli impegni relativi a terreni con pendenza inferiore al 30%;
- € ~~155.210~~/ettaro per anno per gli impegni relativi a terreni con pendenza uguale o superiore al 30%.

Finanziamento

La spesa pubblica totale, pari a € ~~7949.000.000~~, è così ripartita:

- finanziamento pubblico nazionale € ~~27.944.000~~~~44.240.000~~ con un tasso del 56% della spesa pubblica totale;
- finanziamento pubblico comunitario (FEASR) € ~~21.056.000~~~~34.760.000~~ con un tasso del 44% della spesa pubblica totale.

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni dell'UE che consentono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura.

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatori comuni di prodotto	Numero di aziende beneficiarie	N	7.3544.808
	Superficie agricola sovvenzionata	ha	875.47.700
Indicatori comuni di risultato	Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:		
	b) al miglioramento della qualità delle acque	ha	875.47.700
	c) al miglioramento della qualità del suolo	ha	875.47.700
	d) a contrastare i cambiamenti climatici	ha	875.47.700

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

In fase di programmazione del PSR si è ritenuto strategico prevedere l'azione 214/2 in quanto l'analisi di contesto evidenziava un aumento dei fenomeni di erosione/dilavamento e riduzione della fertilità dei suoli, dovuti, per la parte imputabile all'azione antropica, principalmente a forme e modalità di gestione/utilizzazione della risorsa in ambito agricolo non sempre adeguate alle caratteristiche pedologiche e climatiche della Regione. A seguito del bando emanato nel 2008, risultano sotto impegno circa 4.700 Ha che rappresentano appena il 5% dell'obiettivo dell'Azione. Le cause di tale insuccesso sono da attribuirsi:

- ~~innanzitutto~~ ad una particolare congiuntura economica del mercato dei cereali con innalzamento del prezzo di mercato del grano duro ~~a livelli mai raggiunti, verificatosi nel 2007 in coincidenza dell'apertura del bando~~. Tale prospettiva ha fortemente limitato l'adesione degli agricoltori all'impegno agroambientale che ~~nel bando 2008 prevedeva~~ la rotazione ~~annuale-biennale~~ tra cereale e leguminosa da granella il cui prezzo di mercato ~~era di~~ molto inferiore al grano duro;
- ~~Inoltre~~ gli impegni specifici dell'azione sono stati ritenuti dagli agricoltori troppo vincolanti per le scelte del piano colturale aziendale che prevedeva una rotazione ~~annuale-biennale~~ esclusivamente tra cereale autunno vernino e leguminose da granella;
- ~~le spese specifiche dovute per l'esecuzione delle operazioni colturali di minima lavorazione o di semina su sodo sono in realtà significativamente superiori alla tecnica convenzionale, essendo esse legate anche all'acquisizione di servizi esterni all'azienda tramite noleggio, data l'assenza nella normale dotazione aziendale di attrezzature specifiche per l'esecuzione di tali operazioni.~~

~~Il premio dell'azione è stato adeguato alla nuova normativa di applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 a causa della sovrapposizione con l'impegno agroambientale relativo all'avvicendamento colturale.~~

Effetti previsti dalle modifiche

Le modifiche introdotte consistono nella possibilità di coltivare qualsiasi varietà di leguminose nella rotazione annuale e quindi anche le leguminose foraggiere. Tale modifica consentirà una maggiore libertà di scelta nell'ordinamento colturale adeguata all'indirizzo produttivo aziendale. Il vantaggio ambientale dovuto alla rotazione con la leguminosa è rafforzato dalla previsione di maggiore adesione. Tuttavia non si ritiene che l'adesione all'azione sarà tale da consentire il raggiungimento del livello obiettivo di 87.700 Ha previsti in fase di programmazione. Infatti le consultazioni con le Organizzazioni professionali agricole e l'Agenzia Laore (agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) hanno portato alla definizione del nuovo livello obiettivo di ~~57.700~~ 47.700 Ha.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

La tutela del suolo è un obiettivo del PSN, rispetto al quale la strategia nazionale raccomanda azioni in grado di favorire il mantenimento e l'incremento della sostanza organica nel suolo e il mantenimento ed il miglioramento della struttura del suolo.

Dopo l'Azione 214.5 sono inserite le seguenti Azioni 214/6 e 214/7:

Contenuto delle modifiche

Azione: Produzione integrata

Codice: 214/6

Motivazioni e logica dell'Azione

La gestione agricola sostenibile è essenziale, sia ai fini di un razionale consumo idrico, sia allo scopo di preservare la qualità dell'acqua minacciata dall'uso sempre più massiccio dei fertilizzanti e fitofarmaci.

A livello europeo la Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro comune per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee e ha stabilito di raggiungere, entro il 22 dicembre 2015, "il buono stato delle acque".

La Direttiva individua nel Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico lo strumento per la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio delle attività e delle misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità nell'uso delle risorse idriche.

Il Piano di Gestione del distretto Idrografico della Regione Sardegna, addotato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 1 del 25 febbraio 2010, individua nella pratica agricola attuata nella nostra regione "una forma di inquinamento di tipo diffuso, dovuto all'utilizzo di fertilizzanti, che permettono di incrementare il raccolto e di fitofarmaci, che consentono di difendere le colture dagli agenti infestanti".

In particolare il Piano di gestione indica che l'uso sempre più massiccio dei fertilizzanti e fitofarmaci in agricoltura determina un progressivo degrado dei corpi idrici sia superficiali che, soprattutto, sotterranei, in particolare per quanto riguarda i contenuti di nitrati e pesticidi.

Da una prima valutazione, sono state individuate le 5 principali aree a vocazione agricola, nelle quali le attività di coltivazione intensiva possono essere considerate dei CDP (Centri Di Pericolo). Si tratta di realtà territoriali nelle quali sono prevalenti le colture ortive, frutticole e vite, condotte secondo modelli agricoli intensivi e con un elevato ricorso a fertilizzanti e fitofarmaci che possono determinare un peggioramento della qualità dei corpi idrici.

Pertanto, al fine di tutelare le risorse idriche e pedologiche, è opportuno mettere in atto una strategia di intervento regionale nel Programma di Sviluppo Rurale coerente con le priorità comunitarie che rafforzino l'introduzione e il consolidamento di sistemi di produzione ecocompatibili nella nostra Regione.

Obiettivi dell'azione

Obiettivo dell'azione è incentivare l'adozione di pratiche agricole a minor impatto per un uso più consapevole e sostenibile delle risorse, in linea con gli obiettivi specifici previsti dall'Asse 2, quali la riduzione dei carichi inquinanti dell'acqua e la tutela del suolo.

Gli obiettivi operativi dell'azione consistono nella salvaguardia del territorio regionale in modo da :

- preservare le risorse idriche attraverso una riduzione degli apporti di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari nonché dei consumi idrici incentivando il ricorso a metodi di irrigazione a basso consumo;
- mantenere la fertilità dei suoli attraverso il ricorso all'avvicendamento delle colture che favorisce il contenimento delle erbe infestanti e dei parassiti.

Tale impegno agroambientale è in linea con il percorso che si sta effettuando a livello nazionale con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, che si prefigge la riduzione dell'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e il ricorso ad appropriate pratiche agronomiche rispettose dell'ambiente, della salute dell'uomo e degli animali e nel contempo la valorizzazione dei prodotti ottenuti nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

<u>Obiettivi specifici PSR</u>	<u>Vantaggi ambientali</u>
<u>Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad "alto valore naturale"</u>	<u>Riduzione dell'impatto sulla biodiversità da parte del sistema agricolo grazie alla diminuzione delle quantità di fitofarmaci e fertilizzanti ed all'impiego di prodotti a minore impatto.</u>
<u>Mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione del carico di inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione e di allevamento</u>	<u>Riduzione dell'impatto sulle acque attraverso l'introduzione di tecniche di produzione basate sulla riduzione dei livelli di impiego di fertilizzanti, il ricorso a forme di difesa fitosanitaria e diserbo che limitano l'impiego di prodotti inquinanti.</u>
<u>Promuovere sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorse suolo, contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione</u>	<u>Miglioramento della struttura del suolo grazie all'adozione di sistemi di gestione del suolo in grado di migliorare la fertilità complessiva ed il contenuto di sostanza organica, fattori che contrastano i fenomeni di erosione e di desertificazione.</u>

Ambito, interventi e limitazioni

L'azione si applica su tutto il territorio regionale.

Il periodo di impegno è di 5 anni.

Vengono ammesse a premio le seguenti colture e raggruppamenti colturali per i quali gli impegni agroambientali determinano costi aggiuntivi e mancati guadagni tali da giustificare il sostegno:

- ortive in pieno campo
- ortive in coltura protetta
- carciofo
- pesco
- agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio
- vite

Su tali colture con la normale tecnica agricola adottata in Sardegna si utilizzano mezzi tecnici in quantità tali da poter pregiudicare "il buono stato delle acque", come evidenziato dal Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna. Tale Piano effettua una stima della sensibilità dei corpi idrici all'azione di fertilizzanti e fitofarmaci, valutando il rischio di inquinamento sulla base dell'incidenza delle superfici agricole destinate a diversi ordinamenti colturali.

La superficie minima aziendale ammessa a premio è stabilita in 0,5 ettari.

Nell'ambito di ciascun raggruppamento colturale possono essere richieste a premio solo le colture per le quali esiste un Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) approvato dalla Regione. Nel corso del periodo

d'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/06.

Impegni dell'azione

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare il metodo di produzione integrata su tutta la superficie aziendale investita con la/le coltura/e ammissibili a premio e per le quali esistono le disposizioni tecniche nei DPI della Regione Sardegna, approvati con Decreto dell'Assessore alla Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi del D.M. n. 2722 del 17 aprile 2008 e della DGR n. 20/5 del 28 aprile 2009.

I beneficiari sono tenuti a rispettare gli aggiornamenti dei DPI adottati nel corso dei 5 anni di impegno anche qualora prevedono disposizioni tecniche più restrittive.

Le "misure di base" connesse all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE sono tenute in conto nei requisiti minimi di baseline e pertanto gli obblighi derivanti dalla loro applicazione non sono compensati dalla presente azione. Le "misure supplementari" contenute nel PdG del Distretto Idrografico non contemplano impegni a livello di azienda agricola.

A) Gestione del suolo e pratiche agronomiche

La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione sono finalizzate al miglioramento del controllo delle infestanti, dell'efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione. Contribuiscono inoltre al mantenimento del terreno in buone condizioni strutturali, al fine di prevenire fenomeni di erosione e smottamenti, preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione.

Impegni:

Per le colture erbacee:

a) sono consentite esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, nelle superfici con pendenza media superiore al 30%;

b) sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione nelle superfici con pendenza media tra il 10 ed il 30%. Su tali superfici è' obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri,

Per le colture arboree:

- su tutte le superfici è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, anche come vegetazione spontanea, gestita con sfalci.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
<u>Gestione del suolo e pratiche agronomiche</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>		
	<u>Seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: - è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri;</u>	<u>Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Ambito di applicazione: Seminativi a) La realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenzibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.</u>	<u>Rispetto allo standard 1.1: - l'impegno è applicato a tutti i seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, anche a quelli che non manifestano fenomeni erosivi evidenti; - la distanza massima tra i solchi acquai è ridotta di 20 m. (-25%).</u>	<u>Il maggior sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale.</u>
	<u>Seminativi con pendenza media</u>	<u>Standard 3.1: Uso adeguato delle</u>	<u>Rispetto allo</u>	<u>Le tecniche di</u>

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
	superiore al 30%: - per le colture erbacee (seminativi) è vietato praticare arature, sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.	macchine La lavorazione del terreno è consentita in condizione di umidità appropriata (stato di "tempera")	standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo.	minima lavorazione aiutano a mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, riducono le perdite di nutrienti per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, prevengono fenomeni di erosione e smottamenti, preservano il contenuto di sostanza nei suoli.
	Seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm.	Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine La lavorazione del terreno è consentita in condizione di umidità appropriata (stato di "tempera")	Rispetto allo standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni alla profondità di lavorazione del suolo.	
	Colture arboree - è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, gestita con sfalci	Standard 1.2: Copertura minima del suolo Per le colture permanenti si deve assicurare la copertura vegetale del suolo tra il 1 dicembre e il 28 febbraio	Rispetto allo standard 1.2: - l'impegno determina una copertura vegetale continuativa, durante tutto l'anno, e non solo in certi periodi	La copertura vegetale permanente protegge il suolo dalla erosione superficiale idrica ed eolica.

B) Avvicendamento culturale

La successione culturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli, prevenire le avversità e salvaguardare e/o migliorare la qualità delle produzioni.

Le norme tecniche generali dei DPI prevedono un'avvicendamento quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.

Per le colture ortive prodotte all'interno di strutture fisse l'obbligo di avvicendamento può essere sostituito da interventi di solarizzazione o di altri sistemi non chimici di contenimento delle avversità con le modalità prescritte dai DPI.

Impegni:

- a) rispettare i vincoli di avvicendamento delle colture ortive di pieno campo e protette e del carciofo come stabilite dal DPI;

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
Avvicendamento	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) I DPI prevedono vincoli di avvicendamento per tutte le colture erbacee, in particolare: - è consentita al massimo una mono-successione per ogni coltura; - la registrazione degli avvicendamenti nel Registro aziendale.	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Standard 2.2: Avvicendamento delle colture (Ambito di applicazione: Seminativi) Non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	Rispetto allo standard 2.2: - l'impegno introduce vincoli di avvicendamento o anche alle colture per le quali non è applicabile la norma di condizionalità.	Il vantaggio ambientale consiste nel mantenimento della fertilità del suolo e nella protezione della qualità delle acque. L'avvicendamento culturale favorisce il mantenimento del livello di sostanza organica nel terreno, la salvaguardia della sua struttura, nonché il controllo indiretto di infestanti e parassiti.
	Per le colture ortive, i DPI prevedono:	Normale pratica agricola: Per le colture ortive è diffusa la	Rispetto alla normale pratica agricola:	

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
	- il rispetto di un avvicendamento quinquennale, che comprende almeno tre colture principali diverse.	pratica della monosuccessione per periodi di durata superiore ai tre anni.	- l'impegno introduce vincoli di avvicendamento o più restrittivi.	

C) Fertilizzazione

La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alla tutela della qualità delle acque, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità.

La fertilizzazione deve pertanto basarsi su metodi razionali di valorizzazione e miglioramento delle proprietà intrinseche dei terreni che influiscono sulla produttività, conservandone la fertilità chimica e reintegrandone le asportazioni con i necessari apporti di sostanze nutritive.

La stesura di un corretto piano di fertilizzazione non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche del suolo, evidenziate mediante rilievi aziendali, prelievo di campioni e loro analisi, interpretazione e traduzione in decisioni operative che tengano conto anche dei fabbisogni delle colture in funzione della resa prevista, delle asportazioni, della disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite tecnicamente inevitabili dovute a percolazione ed evaporazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate compresa la fertirrigazione, dei fertilizzanti impiegabili, delle modalità e epoche di distribuzione.

Impegni:

- a) analisi fisico chimica del terreno entro il primo anno di assunzione dell'impegno;
- b) adozione del piano di fertilizzazione annuale per coltura, oppure adozione delle schede di fertilizzazione definite dai DPI per ciascuna coltura;

Il beneficiario si impegna a effettuare un'analisi del terreno, entro il primo anno di impegno, valida per tutto il periodo d'impegno.

I DPI stabiliscono le istruzioni per il campionamento del terreno, gli elementi minimi oggetto dell'analisi fisico-chimica e l'interpretazione delle analisi. I risultati dell'analisi del terreno devono essere utilizzati per la redazione del Piano di fertilizzazione annuale o per l'utilizzazione delle schede di fertilizzazione semplificate previste dai DPI per ciascuna coltura.

Nei DPI sono definiti i quantitativi massimi ammessi per singola coltura di N, P e K, calcolati sulla base delle asportazioni e delle condizioni di riferimento come: rese produttive, piovosità, precessione colturale e natura del terreno. Il raffronto tra i quantitativi degli elementi principali utilizzati nella coltivazione convenzionale e i quantitativi ammessi dai DPI garantiscono una riduzione di concimi mediamente pari al 30% degli apporti somministrati nella coltivazione convenzionale.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
Fertilizzazione	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u> - effettuare l'analisi del terreno per ciascuna zona omogenea, entro il primo anno di assunzione dell'impegno; - predisporre il piano di fertilizzazione annuale per coltura, oppure - predisporre il piano di fertilizzazione semplificato, secondo le schede a dosi standard definite per ciascuna coltura.	<u>Zone ordinarie e zone Natura 2000</u> Normale pratica agricola Nella generalità dei casi non si effettua l'analisi del terreno e le quantità di fertilizzanti sono calcolate empiricamente sulla base delle rese di ciascuna coltura, stimando le asportazioni ed integrando con una quantità aggiuntiva che tiene conto del dilavamento.	Rispetto alla normale pratica agricola: - l'impegno introduce l'obbligo del piano di fertilizzazione (annuale o semplificato); - la determinazione dei nutrienti da apportare attraverso le concimazioni è effettuata in base all'analisi dei suoli ed alle	La concimazioni basata su criteri di fertilità e disponibilità di macroelementi nel suolo, riduce il rischio di apportare al terreno quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture.

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
		<p>Zone Vulnerabili da Nitrati Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE. Piano di azione per la ZVN di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006) Disposizioni relative all'utilizzazione degli effluenti zootecnici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ obbligo di redazione del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA), per le aziende che utilizzano una quantità di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno; ▪ obbligo di redazione del Piano di fertilizzazione (PdF), per le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno. 	<p>asportazioni delle colture.</p> <p>Rispetto al Piano di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il piano di fertilizzazione (annuale o semplificato) riguarda tutti i macro-elementi nutritivi, non solo quelli azotati; - la determinazione dei nutrienti da apportare attraverso le concimazioni è effettuata in base all'analisi dei suoli ed alle asportazioni delle colture. 	
	<p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare il piano di fertilizzazione, rispettando le dosi e le modalità di distribuzione indicate; - registrare le operazioni di fertilizzazione nelle schede del Registro aziendale. 	<p>Zone ordinarie e zone Natura 2000 Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ limitazione dell'utilizzazione di azoto da effluenti: massimo 340 kg/ha/anno nelle zone ordinarie. <p>Zone Vulnerabili da Nitrati Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE. Piano di azione per la ZVN di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006) Disposizioni relative alla fertilizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ limitazione dell'utilizzazione di azoto da effluenti: massimo 170 kg/ha/anno nelle ZVN; ▪ i quantitativi di fertilizzante azotato devono essere adeguati al reale fabbisogno delle colture; ▪ la somministrazione di azoto deve essere effettuata nei periodi di effettivo utilizzo da parte delle colture; ▪ divieto di utilizzazione di fertilizzanti azotati in prossimità di corsi d'acqua e nei periodi in cui è massimo il rischio di dilavamento dell'azoto con contaminazione delle falde. 	<p>Rispetto alla Direttiva 91/676/CEE ed al Piano di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno introduce limiti ulteriori all'utilizzo di fertilizzanti, non solo azotati, basati sui fabbisogni delle colture e la fertilità dei suoli; - l'impegno introduce l'obbligo di registrazione delle operazioni di fertilizzazione. 	<p>I limiti all'utilizzo dei fertilizzanti, non solo azotati, comportano la riduzione delle dosi ed il loro frazionamento nella distribuzione in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, del contenuto di sostanza organica, della precessione culturale e delle asportazioni delle colture.</p> <p>In questo modo si riducono le perdite per dilavamento dei fertilizzanti riducendo il pericolo di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.</p>

D) Irrigazione

I DPI definiscono la gestione dell'irrigazione a livello aziendale con l'obiettivo di ridurre i consumi della risorsa idrica, la perdita degli elementi nutritivi per dilavamento. La corretta conduzione della pratica irrigua è condizione indispensabile per non creare condizioni microclimatiche favorevoli allo sviluppo degli organismi nocivi.

Impegni:

- a) non effettuare l'irrigazione per scorrimento e per sommersione;
- b) rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definito dai DPI;

Il beneficiario per ciascuna coltura è tenuta a registrare la data e il volume di adacquamento e il dato pluviometrico riferibile all'ambito aziendale.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
Irrigazione	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>		
	<u>Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento e per sommersione.</u>	<u>Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione</u> <u>Lo standard stabilisce il rispetto delle procedure per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriguo, secondo modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua, sia in base alla portata richiesta.</u>	<u>Rispetto allo standard 5.1:</u> <u>- l'impegno introduce nelle aziende agricole obblighi finalizzati al risparmio idrico.</u>	<u>Il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione a bassa efficienza (scorrimento e sommersione) determina un risparmio di acqua da parte delle aziende agricole.</u>
	<u>Devono essere rispettati i volumi irrigui stagionali stabiliti per ciascuna coltura e i volumi di adacquamento massimi.</u>	<u>Direttiva 2000/60/CE</u> <u>Il Piano di Gestione del distretto Idrografico della Regione Sardegna, non prevede misure supplementari a livello aziendale.</u>	<u>Rispetto alla Dir. 2000/60/CE:</u> <u>- l'impegno introduce nelle aziende agricole obblighi finalizzati alla tutela quantitativa della risorsa idrica.</u>	<u>La limitazione dei volumi irrigui aumenta il livello di protezione delle acque.</u> <u>La misurazione dei volumi di adacquamento determina un minore consumo di acqua da parte delle aziende agricole.</u>
	<u>Registrazione delle operazioni di irrigazione (adacquamenti, dati di pioggia) nelle schede del Registro aziendale.</u>			

E) Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti

La difesa fitosanitaria deve essere effettuata impiegando i prodotti a minore impatto ambientale nella minore quantità possibile. I trattamenti fitosanitari devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno attraverso sistemi di monitoraggio razionali.

Impegni:

- effettuare il monitoraggio delle fitopatie per limitare il numero dei trattamenti rispettando obbligatoriamente le soglie di danno indicate nei DPI;
- utilizzare solo i principi attivi indicati nei DPI e tra questi, nel caso siano disponibili diversi formulati commerciali utilizzare quelli classificati come "Irritanti" (Xi) o "Non classificati (Nc), ed evitare l'impiego di formulati classificati "Molto Tossici" (T+) "Tossici" (T) o "Nocivi" (Xn);
- escludere sempre i prodotti che riportano nella loro etichetta le frasi di rischio con specifico riferimento ad azioni di rischio sull'uomo (R40, R43, R63, ecc.);
- rispettare le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI;

Il beneficiario deve adottare i metodi di difesa e controllo degli organismi nocivi e delle infestanti secondo le relative schede riportate nei DPI per le colture oggetto d'impegno. Le schede di difesa e di diserbo del DPI prescrivono per ciascuna coltura i sistemi di monitoraggio, la soglia di intervento, i principi attivi utilizzabili ed il numero massimo di interventi in ragione del principio attivo impiegato e della coltura. I mezzi tecnici utilizzati per l'effettuazione del monitoraggio e per la lotta biologica non sono computati nel calcolo del premio. I costi aggiuntivi tenuti in conto derivano esclusivamente dal maggior costo dei principi attivi di sintesi ammessi dai disciplinari.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>		
	<u>Monitoraggio delle fitopatie;</u>	<u>Normale pratica agricola: La condizionalità non</u>	<u>Rispetto alla normale pratica agricola;</u>	<u>Gli interventi selettivi effettuati solo al di sopra</u>

<p>- è obbligatorio effettuare il monitoraggio delle fitopatie, in ragione della specie coltivata e dell'avversità da controllare; possono essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trappole a ferormoni; ▪ trappole cromotropiche; ▪ controllo a campione di rametti, frutti, foglie e gemme per verificare il grado di infestazione; ▪ conteggio delle forme giovanili (ad esempio neanidi) per foglia o per rametto; <p>- i trattamenti fitosanitari possono essere effettuati solo se sono superate le soglie di danno indicate nei DPI.</p>	<p>prevede obblighi di monitoraggio delle fitopatie e di scelta selettiva dei fitofarmaci da impiegare.</p> <p>La soglia di intervento è stabilita sulla base di valutazioni empiriche senza mettere in atto attività sistematiche di monitoraggio.</p> <p>La scelta dei principi attivi e dei formulati commerciali autorizzati dalle norme sanitarie per ciascuna coltura, è effettuata principalmente sulla base dell'economicità ed efficacia del formulato commerciale anche se "Molto tossico", "Tossico" o "Nocivo".</p>	<p>- l'impegno introduce l'obbligo del monitoraggio delle fitopatie secondo le modalità indicate nei DPI,</p> <p>- l'impegno introduce vincoli all'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, giustificati solo al di sopra delle soglie di danno indicate nei DPI rilevate, controllate e registrate mediante il monitoraggio.</p>	<p>di determinate soglie di danno, riducono il numero dei trattamenti e di conseguenza l'inquinamento delle acque e dell'ambiente naturale.</p>
<p>Scelta selettiva dei fitofarmaci:</p> <p>- è obbligatorio utilizzare solo i principi attivi indicati nei DPI e tra questi, nel caso siano disponibili diversi formulati commerciali, utilizzare solo quelli classificati come "Irritanti" (Xi) o "Non classificati (Nc);</p> <p>- è vietato impiegare prodotti classificati "Molto Tossici" (T+) "Tossici" (T) o "Nocivi" (Xn);</p> <p>- è vietato utilizzare i prodotti che riportano nella loro etichetta le frasi di rischio con specifico riferimento ad azioni di rischio sull'uomo (R40, R43, R63, ecc.);</p> <p>- è fatto obbligo di rispettare le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI.</p>	<p>Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p><u>Obblighi validi per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente. <p><u>Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino); <p>Atto B11 – Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza</p>	<p>Rispetto alla condizionalità (Atti B9 e B11):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno riduce la possibilità di scelta dei principi attivi; - l'impegno non consente l'utilizzo di prodotti molto tossici, tossici e nocivi per la salute umana e l'ambiente; - l'impegno introduce vincoli aggiuntivi alle dosi ed alle modalità di distribuzione dei prodotti. 	<p>L'utilizzo selettivo di prodotti di sintesi, evita la presenza d'inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, eliminando i relativi effetti negativi sulla flora, la fauna, la salute umana e l'entomofauna utile.</p>

	<p><u>alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</u></p> <p>- <u>curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;</u></p> <p>- <u>assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari.</u></p> <p>Requisito <u>minimo aggiuntivo</u></p> <p>- <u>verifica funzionale almeno quinquennale dell'attrezzatura per l'irrigazione, attestata da un tecnico o da una officina specializzata.</u></p>		
--	--	--	--

F) Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali

Impegni:

I beneficiari sono tenuti alla compilazione annuale del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino (Registro) per ciascuna coltura richiesta a premio.

L'impegno consiste nella registrazione, nelle apposite schede del Registro, degli avvicendamenti, delle lavorazioni/operazioni colturali, dei dati relativi alla fertilizzazione, all'irrigazione, alla difesa fitosanitaria e al controllo delle infestanti, secondo quanto prescritto nei DPI.

La registrazione delle singole operazioni deve avvenire entro 48 ore dalla conclusione delle stesse.

Il Registro è costituito da fogli numerati progressivamente, timbrati e controfirmati da un incaricato del competente Servizio Territoriale dell'Agenzia ARGEA Sardegna.

Il Registro è tenuto in azienda (o in altro luogo preventivamente comunicato al competente Servizio Territoriale ARGEA), conservato fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e messo a disposizione ai soggetti incaricati dei controlli.

La documentazione fiscale, le fatture e le certificazioni relative all'intero periodo di impegno vanno conservate per il periodo previsto dalle norme vigenti e comunque fino a 2 anni successivi al termine del periodo di impegno.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
<u>F) Registro aziendale (avvicendamenti, lavorazioni, fertilizzazione, irrigazioni, difesa fitosanitaria)</u>	<p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u></p> <p><u>Tenuta e aggiornamento del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino;</u></p> <p>- <u>la registrazione deve avvenire entro 48 ore dall'esecuzione delle operazioni colturali;</u></p> <p>- <u>il Registro è tenuto e conservato fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e messo a disposizione dei soggetti incaricati dei controlli;</u></p> <p>- <u>la documentazione fiscale, le fatture e le certificazioni relative all'intero periodo di impegno vanno</u></p>	<p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u></p> <p><u>Normale pratica agricola: La registrazione delle operazioni colturali, dei consumi di acqua e di fertilizzanti viene di solito effettuata dagli agricoltori in modo superficiale e non sistematico. Le registrazioni sono principalmente di tipo contabile e non finalizzate al controllo quantitativo d'impiego degli input.</u></p>	<p><u>Rispetto alla normale pratica agricola:</u></p> <p>- <u>l'impegno introduce l'obbligo di registrazione sistematica delle operazioni colturali relative agli avvicendamenti, alle lavorazioni, alle irrigazioni ed alla fertilizzazione.</u></p>	<p><u>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input.</u></p>
	<p>- <u>la documentazione fiscale, le fatture e le certificazioni relative all'intero periodo di impegno vanno</u></p>	<p><u>Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</u></p> <p><u>Obblighi validi per tutte le aziende:</u></p> <p>- <u>disponibilità,</u></p>	<p><u>Rispetto alla condizionalità (Atti B9 e B11):</u></p> <p>- <u>l'impegno prevede vincoli temporali più restrittivi rispetto alla registrazione dei trattamenti (entro 48 ore), alla</u></p>	

	<p><u>conservate per il periodo previsto dalle norme vigenti e comunque fino a 2 anni successivi al termine del periodo di impegno.</u></p>	<p><u>conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento;</u></p> <p>- <u>documentazione d'acquisto costituita da: fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità; nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti;</u></p> <p>- <u>disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.</u></p> <p><u>Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN);</u></p> <p>- <u>moduli di acquisto i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.</u></p> <p><u>Atto B11 – Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</u></p> <p>- <u>tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.</u></p>	<p><u>conservazione del registro ed alla tenuta della documentazione fiscale, delle fatture e delle certificazioni (fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno).</u></p>	
--	---	---	---	--

G) Aggiornamento professionale degli agricoltori

Impegno:

Partecipazione in ogni anno d'impegno ad un corso di aggiornamento sulla produzione integrata della durata di 6 ore organizzato dall'Agenzia regionale LAORE.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>
Aggiornamento professionale	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>		
	Partecipazione in ogni anno	Atto B9 – Direttiva	Rispetto alla condizionalità	La conoscenza delle

<p><u>d'impegno ad un corso di aggiornamento sulla produzione integrata della durata di 6 ore:</u></p> <p>- <u>i temi che il corso dovrà affrontare riguardano le pratiche di produzione integrata sotto il profilo agronomico e fito-sanitario.</u></p>	<p><u>91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</u></p> <p><u>Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):</u></p> <p>- <u>disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino verde).</u></p>	<p><u>(Atto B9):</u></p> <p>- <u>l'impegno introduce l'obbligo per i beneficiari dell'Azione Produzione integrata a partecipare ad un corso di formazione della durata di sei ore annue;</u></p> <p>- <u>l'impegno riguarda tutti gli agricoltori, anche quelli che hanno partecipato ad un corso di formazione sull'uso dei prodotti fitosanitari per il rilascio del "patentino verde".</u></p>	<p><u>pratiche di produzione integrata non determina vantaggi ambientali diretti, ma è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole.</u></p>
--	--	---	---

Sistema di controllo degli impegni

I controlli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1975/2006 e smi e del "Manuale delle procedure e dei controlli" predisposto da AGEA.

Gli impegni previsti dalla presente azione sono controllati attraverso:

- a) il controllo della corretta tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino;
- b) la verifica documentale relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;
- c) il raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dai DPI;
- d) la verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi);
- e) il prelievo ed analisi di parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi.

Il Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino e la documentazione fiscale sono resi disponibili agli Organi di controllo (ARGEA Sardegna ed AGEA)

I registri devono essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli.

La tenuta del Registro di Magazzino permette la verifica tra le quantità dei prodotti acquistati o detenuti e le quantità utilizzate.

I sopralluoghi svolti in momenti opportuni possono attraverso il controllo visivo confermare o meno la veridicità di quanto riportato nei registri e più in generale confermare o meno il corretto comportamento del beneficiario.

Infine le analisi delle parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi completano il quadro dell'attività di controllo.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

Localizzazione

L'azione si applica su tutto il territorio regionale. Ai fini dell'accesso al finanziamento sarà attribuita priorità alle aziende localizzate nelle seguenti aree:

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE
- Zone B aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata
- Zone C aree rurali intermedie

Entità e intensità dell'aiuto

Il premio è corrisposto sotto forma di premi annui per ettaro di superficie coltivata (SAU).

La modulazione dei premi è legata alla tipologia colturale:

Descrizione coltura raggruppamento colturale Premio

<u>Ortive protette</u>	<u>500</u>
<u>Ortive pieno campo</u>	<u>420</u>
<u>Carciofo</u>	<u>410</u>
<u>Pesco</u>	<u>600</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi escluso frutta a guscio</u>	<u>400</u>
<u>Vite</u>	<u>370</u>

Finanziamento

La spesa pubblica totale, pari a € 20.000.000, è così ripartita:

- finanziamento pubblico nazionale € 11.200.000 con un tasso del 56% della spesa pubblica totale;

- finanziamento pubblico comunitario (FEASR) € 8.800.000 con un tasso del 44% della spesa pubblica totale.

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni dell'UE che consentono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura.

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Indicatore</u>	<u>UM</u>	<u>Target 2007 - 2013</u>
<u>Indicatori comuni di prodotto</u>	<u>Numero di aziende beneficiarie</u>	<u>N</u>	<u>3.000</u>
	<u>Superficie agricola sovvenzionata</u>	<u>ha</u>	<u>8.600</u>
<u>Indicatori comuni di risultato</u>	<u>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:</u>		
	<u>b) al miglioramento della qualità delle acque</u>	<u>ha</u>	<u>8.600</u>
	<u>c) al miglioramento della qualità del suolo</u>	<u>ha</u>	<u>8.600</u>
	<u>d) a contrastare i cambiamenti climatici</u>	<u>ha</u>	<u>8.600</u>

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

Il Piano di Gestione del distretto Idrografico della Regione Sardegna, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale della Sardegna n. 1 del 25 febbraio 2010, effettua una stima della sensibilità dei corpi idrici all'azione di fertilizzanti e fitofarmaci e valuta il carico diffuso di inquinanti di origine agricola nei corpi idrici sulla base dell'incidenza delle superfici agricole destinate a diversi ordinamenti colturali. Una prima valutazione ha evidenziato che il rischio è maggiore nelle realtà territoriali caratterizzate dalla coltivazione, a carattere intensivo, di colture ortive, frutticole e vite.

Al fine di tutelare le risorse idriche e pedologiche, è opportuno mettere in atto una strategia di intervento regionale nel Programma di Sviluppo Rurale coerente con le priorità comunitarie che rafforzi l'introduzione e il consolidamento di sistemi di produzione ecocompatibili nella nostra Regione.

Effetti previsti dalle modifiche

La nuova azione ha l'obiettivo di incentivare l'adozione di pratiche agricole a minor impatto al fine di preservare le risorse idriche attraverso una riduzione degli apporti di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nonché dei consumi idrici, incentivando il ricorso a metodi di irrigazione a basso consumo, e di mantenere la fertilità dei suoli attraverso un maggiore ricorso alla rotazione delle colture che favorisce il contenimento delle erbe infestanti e dei parassiti. Tale impegno agroambientale è propedeutico all'adesione al sistema di qualità di produzione integrata che si sta costruendo a livello nazionale.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario di "Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde", il PSN raccomanda il sostegno alle imprese agricole, zootecniche e forestali che si impegnano ad attuare pratiche agronomiche compatibili con la conservazione qualitativa della risorsa idrica, tra cui quelle a basso impiego di input, in particolare nutrienti (azoto e fosforo) e prodotti fitosanitari, tra cui l'agricoltura biologica e quella integrata. Il PSN, inoltre, raccomanda di favorire la concentrazione degli interventi in quelle aree a forte "criticità ambientale" (in particolare, zone vulnerabili da nitrati), dove le particolari condizioni del sistema agro-ambientale (dal suolo al clima, agli ordinamenti produttivi) favoriscono fenomeni di contaminazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

Contenuto delle modifiche

Azione: Tutela dell'habitat della Gallina prataiola

Codice azione 214.7

Motivazioni e logica dell'Azione

Gli ambienti «steppici» sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formati nei secoli in seguito all'esercizio del pascolo, principalmente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali più minacciate a livello nazionale ed internazionale.

In Sardegna le "aree steppiche" costituiscono l'habitat di elezione di diverse specie elencate nell'Allegato 1 della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" quali: Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus), Biancone (Circus gallicus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (glareola pratincola), Limicoli svernanti (Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Calandro (Anthus campestris), Averla cenerina (Lanius minor).

La specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici della Sardegna è la Gallina prataiola, presente, ormai a livello regionale in piccole popolazioni relitte, in ambiti di interesse agricolo.

La Sardegna rappresenta uno degli ultimi baluardi europei di questa specie in grave regressione.

Il fattore che principalmente minaccia la sopravvivenza delle specie di uccelli delle "aree steppiche" è la distruzione dell'habitat in seguito ad opere di imboscamento artificiale, all'urbanizzazione e all'intensificazione agricola, così come l'abbandono delle attività agricole tradizionali. Talune forme di agricoltura infatti, quali la tendenza alla monocoltura, la meccanizzazione spinta, l'irrigazione, l'eccessivo carico di bestiame costituiscono una seria minaccia per la specie e il suo habitat. Per assicurare condizioni favorevoli di nidificazione e sopravvivenza dell'avifauna degli ambienti steppici, occorre assicurare che le attività agricole siano compatibili con il ripristino, l'espansione e il mantenimento delle componenti tipiche di tali ambiti paesistici attraverso l'adozione di particolari misure di conservazione che si traducono in impegni agroambientali.

Obiettivi dell'azione

L'azione, coerente e complementare con il progetto LIFE + in corso destinato alla salvaguardia della Gallina prataiola e del suo habitat, consiste nell'applicazione di specifiche misure agro-ambientali da attuare negli ambienti steppici ed ha l'obiettivo di creare o ripristinare le condizioni favorevoli all'incremento degli esemplari di Gallina prataiola nelle aree agricole nelle quali è presente. Tale azione favorisce contemporaneamente anche la tutela di altre specie di uccelli delle "aree steppiche".

Gli impegni agroambientali di questa azione concorrono all'obiettivo specifico dell'Asse 2 di "Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agrozootecnici ad alto valore naturale".

Sintesi del collegamento tra gli obiettivi del PSR e i vantaggi ambientali attesi

<u>Obiettivi specifici del PSR</u>	<u>Vantaggi ambientali</u>
<u>Conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad "alto valore naturale"</u>	Tutela della biodiversità animale (avifauna) tipica delle cosiddette "aree steppiche", attraverso interventi che favoriscono la creazione, il ripristino e il mantenimento di condizioni favorevoli all'incremento del numero di

	<u>esemplari di specie di uccelli prioritarie, con particolare riferimento alla gallina prataiola</u>
<u>Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio rurale</u>	<u>Mantenimento e diffusione di pratiche agricole che contribuiscono alla conservazione del paesaggio “a mosaico” tipico delle cosiddette “aree steppiche” della Sardegna</u>

Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati) ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola).

Ambito, interventi e limitazioni

L'azione si applica ai pascoli permanenti, ai prati permanenti e avvicendati, ai seminativi ed alle superfici destinate a colture a perdere. Gli interventi prevedono i seguenti impegni e limitazioni, fatte salve le norme di prevenzione stabilite dalle prescrizioni regionali antincendio.

Intervento 1: “Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti”:

- 1.1. divieto di riduzione e obbligo di utilizzazione della superficie aziendale destinata a pascolo permanente;
- 1.2. divieto di conversione della superficie da pascolo permanente ad altri usi;
- 1.3. esclusione di lavorazioni del terreno ed esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione dello sgrondo delle acque ed all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbusti effettuati, quando possibile, senza l'impiego di mezzi meccanici. In ogni caso i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre ^o.

Intervento 2: “Prati permanenti e avvicendati”:

- 2.1. divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo al 30 settembre
- 2.2. utilizzo di barre falcianti orizzontali ad altezza di sfalcio superiore a 15 centimetri;
- 2.3. creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro degli appezzamenti, da non coltivare e non falciare;
- 2.4. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi;

Intervento 3: “Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli”:

- 3.1. conversione di almeno il 10% della superficie a seminativi in prati-pascolo per una durata non inferiore a 5 anni;
- 3.2. divieto di falciatura o trinciatura della massa erbacea e di lavorazione della superficie a riposo dal 1 marzo al 30 settembre creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro delle superfici a riposo, da non coltivare, trinciare o falciare;
- 3.3. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi;

Intervento 4: “Colture a perdere”:

- 4.1. coltivazione di leguminose e graminacee foraggere annuali destinate alla avifauna selvatica per una superficie minima di 0,5 Ha.

La durata dell'impegno è di cinque anni. Il beneficiario che aderisce all'azione s'impegna ad applicare gli interventi in funzione dell'ordinamento colturale esistente.

Sulle superfici oggetto d'impegno è fatto divieto di rimboschimento e di impianto di colture arboree.

La falciatura, trinciatura e lavorazione delle superfici aziendali deve essere effettuata quanto più possibile a scacchiera, così da creare una situazione che conceda via di salvezza alla fauna.

Non sono ammesse operazioni di falciatura, trinciatura e lavorazione in deroga alle epoche di divieto prestabilite. Non è ammesso l'impiego di diserbanti chimici.

Con riferimento all'Intervento 4, nel corso del periodo d'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. (CE) n. 1975/06 a condizione che le particelle scambiate ricadano nell'area eleggibile dall'azione, abbiano la medesima superficie e sia mantenuta per l'anno d'impegno.

Localizzazione dell'intervento:

Aree Natura 2000 designate per la conservazione della specie:

SIC

<u>ITB010001</u>	<u>Isola dell'Asinara</u>
<u>ITB010002</u>	<u>Stagno di Pilo e di Casaraccio</u>
<u>ITB011113</u>	<u>Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri</u>
<u>ITB020041</u>	<u>Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e P. Tangone</u>
<u>ITB021101</u>	<u>Altopiano di Campeda</u>
<u>ITB031104</u>	<u>Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu</u>
<u>ITB040031</u>	<u>Monte Arcuentu e Rio Piscinas</u>

ZPS

<u>ITB010001</u>	<u>Isola dell'Asinara</u>
<u>ITB013012</u>	<u>Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline di Stintino</u>
<u>ITB013048</u>	<u>Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri</u>
<u>ITB023037</u>	<u>Costa e Entroterra di Bosa, Suni e Montresta</u>
<u>ITB023050</u>	<u>Piana di Semestene, Bonorva, Macomer e Bortigali</u>
<u>ITB023051</u>	<u>Altopiano di Abbasanta</u>
<u>ITB043054</u>	<u>Campidano Centrale</u>

-

Coerenza con il primo pilastro della PAC

Gli impegni della presente azione sono compatibili con il sostegno previsto dall'applicazione dell'articolo 68 del reg. (CE) n. 73/2009.

Baseline di riferimento

Il quadro di raffronto tra la *baseline* di riferimento in relazione agli impegni previsti dalla presente Azione è riportato nell'Allegato 6.

Entità e intensità dell'aiuto

Premio annuo per tipo d'intervento:

Intervento 1 "Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti": 110 Euro/Ha

Intervento 2 "Prati permanenti e avvicendati": 250 Euro/Ha

Intervento 3 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli": 210 Euro/Ha

Intervento 4 "Colture a perdere": 250 Euro/Ha

Cumulabilità dei premi

I premi previsti per gli Interventi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro ma non con riferimento alla medesima superficie.

Finanziamento

La spesa pubblica totale, pari a 2.000.000 di Euro è così ripartita:

- finanziamento pubblico nazionale € 1.120.000 con un tasso del 56% della spesa pubblica totale;

- finanziamento pubblico comunitario (FEASR) € 880.000 con un tasso del 44% della spesa pubblica totale.

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Nella tabella che segue sono riportati gli obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni dell'UE che consentono di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi di Misura.

<u>Tipo di indicatore</u>	<u>Indicatore</u>	<u>Livello obiettivo</u>
<u>Indicatori comuni di prodotto</u>	<u>Numero di aziende beneficiarie</u>	<u>120 aziende</u>
	<u>Superficie agricola sovvenzionata</u>	<u>3.700 Ha di cui 2.500 Ha di pascoli permanenti</u>
<u>Indicatori comuni di risultato</u>	<u>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo alla tutela della biodiversità</u>	<u>3.700 Ha di cui 2.500 Ha di pascoli permanenti</u>

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*) è una specie iscritta nell'allegato I della direttiva UE "Uccelli" che in Europa è classificata in "stato di conservazione sfavorevole" in quanto minacciata di estinzione, il suo habitat di elezione è costituito da prati e pascoli aridi caratteristici del paesaggio sardo. La Sardegna è uno degli ultimi siti europei in cui vive la Gallina prataiola ed è quindi responsabile della sua conservazione. Talune forme di agricoltura intensiva, così come l'abbandono delle pratiche agricole tradizionali, possono apportare modifiche importanti a tali contesti. L'introduzione nel PSR della nuova azione si propone di attivare azioni di gestione degli habitat attraverso la promozione di pratiche agricole favorevoli all'espansione e l'incremento riproduttivo della specie.

Effetti previsti dalle modifiche

L'azione promuove attività agricole compatibili con il ripristino, l'espansione e il mantenimento delle componenti tipiche degli ambienti steppici, assicurando condizioni favorevoli alla nidificazione e alla sopravvivenza dell'avifauna in tali ambienti.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

Ai fini della Conservazione della biodiversità il PSN raccomanda il mantenimento dei prati e pascoli e, in particolare, idonee misure a premio nelle zone caratterizzate da cospicue specie di interesse conservazionistico che nidificano a terra. Per queste misure a premio, il PSN prevede di includere il ritardo degli sfalci al fine di permettere a tali specie di portare a termine con successo la riproduzione, la riconversione seminativi in pascoli e un'equilibrata attività di pascolo.

Punto 5.3.3.2.1 - MISURA 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Al paragrafo **Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE** nella tabella degli obiettivi quantificati per le operazioni connesse agli articoli 16 bis, par. 1, e 69, par. 5 bis, del Reg. (CE) n. 1698/2005 sono apportate le seguenti integrazioni:

Contenuto delle modifiche

In fase di avvio del programma la quantificazione degli indicatori è impossibile in quanto le Azioni 1, 2, 3 e 4 verranno attuate esclusivamente con il metodo LEADER

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatore comune di Prodotto	Numero di azioni sovvenzionate		nd (azioni implementate con l'asse Leader)
	Numero di comuni serviti (azione 5)	N	45
	Volume totale di investimenti (azioni 1, 2, 3, 4)	'000 €	nd (azioni implementate con l'asse Leader)
	Volume totale di investimenti (azione 5)	'000 €	10843
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati	n. persone	399811
	Maggiore diffusione di Internet nelle zone rurali	n. persone	12693

Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS		nd
	Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno) disaggregati per genere		nd

Di cui obiettivi quantificati per le operazioni connesse agli articoli 16 bis, par. 1, e 69, par. 5 bis, del Reg. (CE) n. 1698/2005

Tipo di indicatore	Indicatore specifico	UM	Target 2009-2013
	<u>Installazione di infrastrutture passive per la banda larga (ad esempio opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete come la fibra spenta, ecc.) anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, impianti idrici, reti fognarie, ecc.):</u>		
Prodotto	<u>Numero di comuni serviti</u>	<u>N.</u>	<u>36</u>
	<u>Volume totale degli investimenti</u>	<u>'000 €</u>	<u>9764</u>
	<u>Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti:</u>		
	<u>Numero di comuni serviti</u>	<u>N.</u>	<u>9</u>
	<u>Volume totale degli investimenti</u>	<u>'000 €</u>	<u>1080</u>
	<u>Totale AZIONE 5 "Completamento dell'infrastruttura in fibra ottica nelle zone rurali"</u>		
	Numero di comuni serviti	N.	45
	Volume totale degli investimenti	'000 €	10843

Motivi che giustificano le modifiche

La modifica apportata presenta gli indicatori per ciascuna tipologia di operazione.

Effetti previsti delle modifiche

La modifica consente di monitorare ciascuna operazione in maniera indipendente per la presenza dello specifico indicatore.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

Le modifiche sono coerenti con il PSN.

Punto 5.3.2.3 - MISURA 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Contenuto delle modifiche

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n.1698/2005, considerata (46); Art.52, comma 1, lett. b) punto iii); art.57

Reg. (CE) n.1974/2006; allegato II, punto 5.3.3.2.3

Logica dell'intervento

Le trasformazioni intervenute negli ultimi cinquanta anni sul territorio regionale non sono state accompagnate da un'eguale capacità di prevederne gli effetti dannosi e le alterazioni sull'ambiente e sul paesaggio. Tuttavia, ancora oggi, gran parte del territorio della Sardegna è caratterizzato da una notevole incidenza di ecosistemi naturali e seminaturali di elevato valore ambientale, alcuni dei quali di particolare pregio per la presenza di specie floristiche e faunistiche, spesso endemiche, di rilevante interesse naturalistico, che concorrono alla formazione di valori paesaggistici di notevole importanza.

A tutela di questi valori è stata avviata una nuova fase di pianificazione con l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, che propone un nuovo modello di sviluppo innovativo fondato su un nuovo patto tra comunità e ambiente: il paesaggio della Sardegna come identità del territorio regionale.

Il Programma si propone di tutelare il paesaggio, la principale risorsa territoriale della Sardegna, con la duplice finalità di conservare/valorizzare gli elementi di qualità e di rimuovere gli elementi di degrado e compromissione attraverso restauri, ricostruzioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni .

In questo senso l'attività sviluppata con il POR 2000-2006 ha consentito di avviare la predisposizione di adeguati piani di protezione e gestione di buona parte dei Siti Natura 2000 e delle altre aree sottoposte a tutela.

La Regione Sardegna ha inoltre, da tempo, avviato un percorso di ricostruzione del patrimonio storico e culturale dell'isola nella consapevolezza che l'identità non è un bene acquisito ma in continua trasformazione e che l'intreccio dei fattori che la determinano può allentarsi e depauperarsi se non viene rinsaldato dalla conoscenza attiva e dalla conservazione/promozione culturale di tale patrimonio.

Con l'intervento del PSR si intende, da una parte completare la predisposizione dei piani di protezione e gestione dei SIC e delle ZPS non ancora dotati di tale strumento, dall'altra favorire la salvaguardia e la riqualificazione del paesaggio rurale, anche attraverso la realizzazione di interventi di conservazione, restauro, riconversione tipologica delle strutture caratteristiche del patrimonio rurale.

Essa partecipa altresì all'obiettivo specifico "Accrescimento dell'attrattività dell'ambiente rurale come sede di investimenti e residenza", attraverso la promozione della valorizzazione delle emergenze naturalistiche ad alto pregio ambientale.

Obiettivi della Misura

Il paesaggio, l'ambiente e l'identità culturale costituiscono la risorsa principale della Regione. Per questa ragione, la Misura intende promuovere interventi per la cura e il mantenimento del territorio, la salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione.

Obiettivi operativi

- Sostenere la predisposizione degli strumenti di gestione delle aree di particolare interesse ambientale e le iniziative di sensibilizzazione ambientale;
- Promuovere investimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico culturale;
- Promuovere interventi per la conservazione, il restauro e la riqualificazione degli elementi fondanti del paesaggio e del patrimonio rurale.

Ambito ed Azioni

Gli interventi di salvaguardia del patrimonio naturale, storico culturale e paesaggistico comprendono diverse tipologie di Azione:

AZIONE 1

Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 da redigersi in conformità al DM 3 settembre 2002 del MATT "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e alle Linee guida emanate dalla Regione Sardegna; predisposizione di indagini e rilevazioni per l'aggiornamento continuo dei piani di gestione (monitoraggi di cui all'art. 7 del DPR 357/1997 e ss mm ii); iniziative di sensibilizzazione volte ai cittadini ed alle imprese per accrescere la percezione delle opportunità che offre la Rete Natura 2000.

AZIONE 2

Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico-culturale

Recupero e/o riqualificazione di aree e siti di interesse storico-culturale, architettonico, artistico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico, che costituiscono espressione della storia, dell'arte, della cultura e del saper fare locale. Si fa particolare riferimento a fabbricati, sia pubblici che privati, collocati

nel territorio all'esterno dei centri urbani dei villaggi rurali, caratterizzanti i piccoli centri ed il paesaggio del territorio rurale, finalizzati ad una prevalente fruizione culturale.

AZIONE 3

Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna

Recupero delle strutture caratterizzanti, per uso dei materiali, forme e tipologie costruttive, il paesaggio rurale (es: muretti a secco, capanne di pastori, vecchi mulini e frantoi, pinnetos, cortes, portali, fontanili e pozzi, forni, lavatoi, spazi ad uso comune, etc.);

Ambito di intervento della Misura sono i territori dei Comuni delle aree LEADER definiti in Stato di Malessere Demografico (SMD) gravissimo, grave e precario (zone C1 e D1), ad esclusione dell'Azione 1 che riguarda tutte le aree rurali della Sardegna che ricomprendono Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ed aree di particolare pregio ambientale, culturale e paesaggistico in ambito regionale, con priorità per le zone C e D. Sono esclusi dall'Azione i siti che ricadono nelle zone classificate A.

Descrizione del tipo di operazioni

- redazione di piani di gestione. Le operazioni finanziate riguardano esclusivamente le fasi necessarie alla stesura dei piani, dalle indagini conoscitive fino alla stesura degli elaborati definitivi;
- attività di monitoraggio di habitat e specie propedeutiche alla redazione e aggiornamento dei piani di gestione per assicurare il mantenimento della biodiversità nei SIC e nelle ZPS;
- iniziative di sensibilizzazione da svolgersi nei Comuni di Rete Natura 2000 rivolti ai cittadini residenti, alle scuole, alle imprese etc. attraverso la produzione di materiali informativi e programmi di animazione socioeconomica.
- realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, anche isolati (piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, teatri, centri ed istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per la produzione di iniziative culturali, etc.); antiche botteghe artigiane anche nell'ottica del recupero di strutture destinate e da destinare alla valorizzazione dei vecchi mestieri e delle manifatture della civiltà contadina, legate alla trasformazione delle materie prime e dei prodotti del posto;
- realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario e degli spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa, tipici dell'ambiente rurale della Sardegna;
- realizzazione di interventi volti alla riqualificazione tipologica (con l'utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali, in coerenza con le norme dettate dal Piano Paesaggistico Regionale);
- allestimento delle strutture (attrezzature, strumenti, arredi, collezioni, etc.).

Localizzazione

Azione 1 – Tutte le aree rurali della Sardegna che ricomprendono siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ed aree di particolare pregio ambientale, culturale e paesaggistico in ambito regionale con priorità per le zone C e D. Sono esclusi i siti Natura 2000 che ricadono nelle zone classificate A.

Azioni 2 e 3 – Territori dei Comuni delle aree LEADER, definiti in "Stato di Malessere Demografico (SMD)" gravissimo, grave e precario (zone C1 e D1);

Beneficiari

Azione 1: Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici.

Azioni 2 e 3: Enti Pubblici, Associazioni di Enti Pubblici, Soggetti di diritto privato.

Intensità dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale su una spesa massima ammissibile.

Azione 1:

- 100% della spesa ammessa;

Azione 2 e 3:

- Enti Pubblici: 80% della spesa ammessa, entro un limite di investimento di € 400.000;
- Imprenditori agricoli: l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06, pari al 75 per cento dell'investimento ammesso ed entro il limite di spesa di € 100.000;
- Soggetti privati: l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.06, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis), GU L 379 del 28.12.06, pari al 50 per cento dell'investimento ammesso ed entro il limite di spesa di € 100.000.

E' prevista l'erogazione di un anticipo entro i limiti e con le modalità disposte dall'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Linea e criteri di distinzione/demarcazione dagli altri strumenti finanziari comunitari

Il PSR ed i Programmi Operativi Regionali (FESR e FSE) non possono finanziare nello stesso territorio, lo stesso tipo di operazione in favore della stessa tipologia di beneficiario.

Nello specifico:

- per quanto concerne l'Azione 1 (Stesura dei piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000) il FEASR sostiene in ambito regionale iniziative di sensibilizzazione ambientale legate allo sviluppo di siti di grande pregio naturale e la predisposizione dei piani di gestione delle aree Natura 2000 e degli altri siti di grande pregio naturale. Di contro il P. O. FESR sostiene la promozione dello sviluppo di infrastrutture nei siti Natura 2000, nonché il potenziamento delle strutture organizzative dei soggetti gestori della rete ecologica regionale;
- per quanto concerne l'Azione 2 (Valorizzazione del patrimonio architettonico, storico-culturale) gli interventi nei territori dei Comuni inseriti nelle aree LEADER definiti in "Stato di Malessere Demografico (SMD)" gravissimo, grave e precario (zone C1 e D1) sono sostenuti dal FEASR entro un limite di investimento di € 400.000. Di contro il P. O. FESR, negli stessi territori, sostiene investimenti di un ammontare superiore a € 400.000.
- gli interventi di conservazione, riqualificazione del paesaggio e del patrimonio storico culturale, previsti dall'Azione 3, nei territori dei Comuni inseriti nelle aree LEADER definiti in "Stato di Malessere Demografico (SMD)" gravissimo, grave e precario (zone C1 e D1) sono sostenuti dal FEASR entro un limite di investimento di € 400.000. Di contro il P.O. FESR, negli stessi territori, sostiene investimenti di un ammontare superiore a € 400.000.

Finanziamento

Per l'attuazione dell'Azione 1 (a bando regionale) è stanziata la somma di € 6.000.000, mentre per le Azioni 2, 3 l'importo della spesa pubblica sarà definito dai PSL di ogni singolo GAL così come previsto dalla Misura 413 (attuazione di strategie di sviluppo locale)

- Costo totale
- Spesa pubblica

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Gli indicatori calcolati si riferiscono alla Azione 1, attuata con bando regionale (risorse pubbliche previste pari a € 6.000.000) sulle aree rurali della Sardegna che ricomprendono siti Natura 2000 (SIC e ZPS) ed aree di particolare pregio ambientale, culturale e paesaggistico in ambito regionale.

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatore comune di Prodotto	Numero di interventi sovvenzionati (piani di gestione)	N	60
	Volume totale di investimenti	'000 €	6.000
Indicatore comune di Risultato	Popolazione rurale utente di servizi migliorati (iniziative di sensibilizzazione)	n. persone	594.975
Indicatore comune di Impatto	Valore netto aggiunto espresso in PPS		Nd
	Posti di lavoro netti creati (equivalenti a tempo pieno)		Nd

Motivi che giustificano le modifiche

La modifica apportata evidenzia l'esclusione di intervento della Misura nei siti Natura 2000 che ricadono nelle zone classificate A.

Effetti previsti delle modifiche

La modifica proposta avrà l'effetto di non generare dubbi sulle aree di intervento dell'azione 1 della Misura 323.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

Non vi è alcun nesso, le modifiche sono coerenti con il PSN.

Punto 5.3.4.2 – MISURA 421 - COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE ED INTERTERRITORIALE

Contenuto delle modifiche

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1698/2005, Art.63, lett. b)

Ambito ed Azioni

La Misura si pone come obiettivo di promuovere e di attuare attività di cooperazione all'interno dello Stato membro (cooperazione inter-territoriale) e tra territori di più Stati membri con territori di Paesi terzi (cooperazione transnazionale).

La Misura cooperazione riguarda il medesimo ambito di applicazione dell'approccio Leader e pertanto contribuirà a rafforzare le strategie relative al miglioramento della qualità della vita e la diversificazione dell'economia rurale (Asse 3). Ogni progetto pertanto comprende azioni riferibili alla Misura 413.

Modalità attuative

I progetti di cooperazione sono rendicontati con le procedure previste per i progetti realizzati a regia diretta.

Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale

L'integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale è facoltativa; sarà in ogni caso premiato il suo inserimento nel PSL, essendo la presenza della cooperazione una delle priorità strategiche nella selezione dei GAL e dei Piani di sviluppo locale.

In questo caso, i GAL manifestano la loro intenzione a cooperare negli ambiti sviluppati dalla loro strategia specificando nel PSL obiettivi, criteri, priorità, metodologie e approcci anche senza aver identificato preventivamente i partner.

L'Autorità di Gestione, entro 1 anno dalla selezione dei Piani di Sviluppo Locale, emana il bando per la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale. Tale bando avrà durata pluriennale con una procedura "a sportello", che consentirà a tutti i Gruppi di Azione Locale, di procedere nei giusti tempi alla individuazione dei partenariati e alla predisposizione dei progetti di cooperazione.

I criteri per la selezione dei progetti saranno riconducibili:

- alla pertinenza e al grado di coerenza con le linee strategiche del PSR e della strategia locale (PSL);

- alla dimensione critica del progetto e alla sua sostenibilità;
- al grado di definizione e al livello di concretezza del progetto;
- alla validità della metodologia;
- alla chiarezza del bilancio e delle modalità di gestione del progetto
- al valore aggiunto della cooperazione rispetto alla strategia proposta;

Saranno ritenuti ammissibili i progetti contenenti i seguenti requisiti:

Cooperazione transnazionale

Il progetto deve ricomprendere:

- l'individuazione, se proposto in ambito extra-UE, di almeno tre diversi partners, di cui almeno due appartenenti a Stati dell'Unione Europea;
- l'individuazione, se proposto in ambito UE, di almeno due partners;
- lettera di adesione firmata dai partner coinvolti nel progetto, oppure apposita convenzione (accordo di cooperazione) che definisca rapporti e reciproci impegni tra partners;
- l'individuazione del soggetto capofila, responsabile del coordinamento, selezionato ai sensi dell'Art. 39.1 del Reg. (CE) n.1974/2006;
- la realizzazione di un'azione comune.

La cooperazione sarà aperta ai partenariati previsti dall'Articolo 59, lettera (e) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 (partenariati pubblici-privati) e ad altri gruppi rurali locali la cui organizzazione comprenda le seguenti caratteristiche fondamentali: a) presenza di un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale, con competenza in materia di elaborazione di una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico, b) organizzazione del gruppo locale basata su di un partenariato tra attori locali.

Cooperazione inter-territoriale

Il progetto deve ricomprendere:

- l'individuazione di almeno due partners, oltre il capofila, appartenenti esclusivamente ai territori rurali dello Stato membro;
- lettera di adesione firmata dai partner coinvolti nel progetto, oppure apposita convenzione (accordo di cooperazione) che definisca rapporti e reciproci impegni tra partners;
- l'individuazione del soggetto capofila, responsabile del coordinamento, selezionato ai sensi dell'Art. 39.1 del Reg. (CE) n.1974/2006;
- la realizzazione di un'azione comune.

La cooperazione sarà aperta ai partenariati previsti dall'Articolo 59, lettera (e) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 (partenariati pubblici-privati) e ad altri gruppi rurali locali la cui organizzazione comprenda le seguenti caratteristiche fondamentali: a) presenza di un gruppo locale attivo nello sviluppo rurale, con competenza in materia di elaborazione di una strategia di sviluppo per un determinato territorio geografico, b) organizzazione del gruppo locale basata su di un partenariato tra attori locali.

Il sostegno per la realizzazione dell'azione comune rispetta le condizioni e i limiti previsti dalla corrispondente Misura e Azione di riferimento (413).

Localizzazione

Aree LEADER

Beneficiari

Gruppi di Azione Locale

Spese ammissibili e intensità di aiuto

Normalmente la cooperazione riguarda due sostanziali tipologie di attività:

- Studi, incontri, verifiche di fattibilità, finalizzati alla predisposizione del progetto di cooperazione (azioni di supporto), nonché animazione, gestione e coordinamento del progetto: intensità di aiuto del 100% delle spese ammesse;

- Realizzazione dell'azione comune relativa al progetto di cooperazione verranno rispettati condizioni e limiti dell'intensità di aiuto previste dalle corrispondenti Misure e azioni attivate (Mis. 413).

Finanziamento

Costo totale

Spesa pubblica: € 5.000.000

Controlli

Tutti quelli stabiliti dal manuale delle procedure e controlli dell'Organismo Pagatore.

Obiettivi quantificati in base agli indicatori comuni della UE

Tipo di indicatore	Indicatore	UM	Target 2007 - 2013
Indicatore comune di Prodotto	Numero di progetti di cooperazione	N.	12
	Numero di GAL cooperanti	N.	13
Indicatore comune di Risultato	Numero lordo di posti di lavoro creati	N.	8
Indicatore comune di Impatto	Numero netto di posti di lavoro a tempo pieno creati	N.	4

Motivi che giustificano le modifiche

Le modifiche consentono ai Gruppi di Azione di procedere alla individuazione dei partenariati e alla predisposizione dei progetti di cooperazione in maniera più efficace e nei giusti tempi.

Effetti previsti delle modifiche

La modifica proposta permetterà ai GAL di elaborare i progetti di cooperazione in funzione delle esigenze locali.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

Non vi è alcun nesso, le modifiche sono coerenti con il PSN.

Punto 5.3.6 Elenco dei tipi di operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 1698/2005, nei limiti degli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis del medesimo regolamento

Contenuto delle modifiche

Misure	Priorità	Tipi di operazione	Effetti potenziali	Tipo di operazione "esistente" o "nuova" (E o N)	Riferimento alla descrizione del tipo di operazione nel programma di sviluppo rurale	Indicatori di prodotto – obiettivo (stima indicativa)	
121	Energie rinnovabili				Tipologia degli investimenti f.2 investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda, coerenti con gli investimenti prioritari previsti per i settori produttivi:	Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	Volume totale di investimenti ('000 EUR)

		Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH4)	N	- impianti per la produzione di biogas da reflui di allevamento; - impianti per la produzione di energia da effluenti, scarti, sottoprodotti e/o rifiuti aziendali;	19	2597
		Altri: Produzione di energia da altre fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico)	Sostituzione dei combustibili fossili	N	- impianti per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico).	36	4922
123	Energie rinnovabili	Tipologia degli investimenti ammissibili d) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico), incluse le spese generali collegate pari al 12% della spesa ammissibile, coerenti con gli investimenti prioritari previsti per i settori produttivi:				Numero di imprese beneficiarie	Volume totale di investimenti ('000 EUR)
		Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione aziendale e locale)	Sostituzione dei combustibili fossili, riduzione del metano (CH4)	N	- impianti per la produzione di energia da effluenti, scarti, sottoprodotti e/o rifiuti aziendali;	10	3435
		Altri: Produzione di energia da altre fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico)	Sostituzione dei combustibili fossili	N	- impianti per la produzione di energia da altre fonti rinnovabili (compreso il solare e l'eolico).	19	6528
125	Gestione delle risorse idriche	Tecnologie per il risparmio idrico	Miglioramento della capacità di utilizzo razionale dell'acqua e della capacità delle riserve idriche	N	Descrizione del tipo di operazioni: Azione III Risparmio idrico	Numero di operazioni sovvenzionate	Volume totale di investimenti ('000 EUR)
						15	11955
321	Infrastrutture per internet a banda larga	- Installazione di infrastrutture passive per la banda larga, anche in sinergia con altre infrastrutture - Potenziamento delle infrastrutture a banda larga esistenti	n.a.	N	Ambito ed azioni: AZIONE 5 Completamento dell'infrastruttura in fibra ottica nelle zone rurali	Numero di operazioni sovvenzionate <u>36</u>	Volume totale di investimenti ('000 EUR) <u>9764</u>
						<u>459</u>	<u>1084431080</u>

Punto 10.2 – Complementarietà con le Misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al Reg. (CE) n. 1974/2006

Contenuto delle modifiche

Gli Orientamenti comunitari nel sottolineare i principi ispiratori della PAC (ossia il mercato e le politiche di sviluppo rurale), cioè che "una forte crescita economica deve andare di pari passo con un utilizzo sostenibile delle risorse naturali", evidenziano come le riforme della PAC del 2003 e del 2004 abbiano rappresentato due tappe fondamentali per il miglioramento della competitività dello sviluppo sostenibile dell'attività agricola e costituiscano il quadro di riferimento per le riforme in atto e future.

La politica di sviluppo rurale sostenibile deve, pertanto, agire in modo complementare al primo pilastro della politica agricola comune accompagnando ed integrando gli interventi previsti nell'ambito delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi.

Nel corso della programmazione 2007-2013 saranno ricercate le complementarietà con gli obiettivi prioritari stabiliti dal PSN, in particolare nelle seguenti direzioni:

- complementarità tra gli obiettivi degli Assi 1 e 2 e il regime di pagamento unico (disaccoppiamento);
- complementarità tra gli obiettivi dell'Asse 1 e le OCM;
- complementarità tra gli obiettivi verticali degli Assi 1 e 2 e l'applicazione delle norme relative alla condizionalità ambientale.

Complementarità tra gli obiettivi degli ASSI 1 e 2 con il regime di pagamento unico (disaccoppiamento)

La riforma della PAC del 2003 e le successive riforme delle OCM rappresentano due momenti fondamentali nell'ottica del miglioramento della competitività dello sviluppo sostenibile dell'attività agricola. Esse rappresentano il quadro di riferimento fondamentale rispetto alle quali la politica di sviluppo rurale deve agire in modo complementare, accompagnando ed integrando gli interventi previsti nell'ambito delle politiche di sostegno ai mercati ed ai redditi. Con riferimento alla fase di programmazione in corso la ricerca della complementarità riguarda fondamentalmente gli interventi dell'Asse 1 ed il regime del pagamento unico (disaccoppiamento) e le OCM.

Il processo di riorientamento delle produzioni agricole avviato con il disaccoppiamento conferisce una rinnovata centralità al ruolo dell'impresa agricola che diviene sempre più orientata a fornire risposte alle richieste dei consumatori piuttosto che dipendere da sostegni -connessi con la quantità. E' necessario inoltre individuare quelle specifiche situazioni nelle quali il disaccoppiamento oltre che favorire il riorientamento al mercato, può determinare il rischio di abbandono delle zone rurali.

Tale rischio determina la necessità di interventi a sostegno della competitività delle imprese agricole migliorando le condizioni produttive e per il mantenimento del reddito agricolo e del lavoro nelle aree rurali attraverso investimenti materiali ed immateriali che agiscano anche sulle leve del miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali dell'ambiente e del paesaggio.

Per quanto riguarda la riforma della OCM Latte, il premio specifico è confluito nel regime di pagamento unico, per cui tutti i vincoli precedentemente previsti devono essere naturalmente riconfermati per tutti i beneficiari del premio unico. Al riguardo, coloro che sono oggetto di una procedura di recupero e/o di blocco dei titoli non potranno accedere alle Misure previste nel PSR.

Particolare attenzione va anche prestata alle sinergie tra gli obiettivi dell'Asse 2 del PSR e l'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 il quale prevede un pagamento supplementare per tipi specifici di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l'ambiente ovvero per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti.

Il MiPAAF con il DM 29/07/2009 ha adottato le "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009" e le stesse sono state comunicate alla Commissione il 1 agosto 2009. Tali disposizioni saranno operative a decorrere dal 1 gennaio 2010.

In applicazione dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 639/2009 nella tabella sottostante è riepilogata la demarcazione tra operazioni previste nell'ambito del PSR e quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

Per ottenere la massima valorizzazione delle possibilità offerte dalla sinergia fra i due strumenti, il PSR individua -Al fine di evitare possibili sovrapposizioni, nella seguente tabella sono evidenziati i criteri di demarcazione in relazione alle diverse misure ed operazioni/impegni previsti dal PSR, le Azioni 214/1 "Difesa del suolo" e 214/4 "Tutela dell'Agrobiodiversità" della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

- ~~*Azione 214/1 "Difesa del suolo": l'applicazione nazionale dell'articolo 69 del Reg. (CE) 1782/2003 prevede aiuti supplementari per i seminativi coltivati nell'ambito di tipi specifici di agricoltura: utilizzo di sementi certificate esenti da contaminazione da organismi geneticamente modificati, avvicendamento almeno biennale che includa colture miglioratrici della fertilità del terreno o le colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/2003. Al fine di evitare casi di sovracompensazione, nel calcolo del premio dell'Azione non si è tenuto conto dell'impegno a compiere una rotazione annuale tra il cereale autunno-vernino e la leguminosa. Pertanto il premio previsto dall'Azione 214/1 è stato considerato cumulabile con quello previsto dall'art. 69 del Reg. 1782/2003 in quanto non vi sono sovracompensazioni.~~
- ~~Azione 214/4 "Tutela dell'Agrobiodiversità dell'Agrobiodiversità": per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 69 del Reg. (CE) 1782/2003 si precisa che i pagamenti sono effettuati per sistemi particolari di allevamento di capi animali (bovini, ovini e caprini) e di seminativi coltivati nell'ambito di tipi specifici di agricoltura di cui all'art. 69 del Reg. 1782/2003 stesso e non vengono in alcun modo sostenuti i costi per la salvaguardia e la tutela dell'agrobiodiversità. Pertanto il premio previsto dall'Azione 214/4 è stato considerato cumulabile con quello previsto dall'art. 69 del Reg. 1782/2003 in quanto non vi sono sovracompensazioni.~~

~~Il MiPAAF con il DM 29/07/2009 ha adottato le “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del consiglio del 19 gennaio 2009” e le stesse sono state comunicate alla Commissione il 1 agosto 2009. Tali disposizioni saranno operative a decorrere dal 1 gennaio 2010; per tale data saranno precisate nel PSR il dettaglio di tutte le possibili sovrapposizioni ed i relativi criteri di demarcazione in relazione alle diverse misure ed operazioni/impegni previsti dal PSR.~~

|

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>		<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>	
Settore Bovino (Art. 3)	<u>per vitello nato da vacche nutrici pluripare (art. 3, c. 2)</u>	No		<u>L'elenco delle razze da carne contenuto nel DM 29/07/2009 (All.1) non presenta sovrapposizioni con le razze minacciate di estinzione (Misura 214).</u>	-	
	<u>per vitello nato da vacche nutrici primipare (art. 3, c. 2)</u>	No				
	<u>Art. 3, c. 1 - Pagamenti ai detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai LG ed ai registri anagrafici (All. 1 del DM):</u>		SI <u>Misura 214 (Azione 214.4.1 razze minacciate di estinzione)</u>	<u>Per quanto riguarda le razze a duplice attitudine inserite fra le razze in via di estinzione nell'ambito della misura 214 e per le quali è concesso il premio di cui alla suddetta misura, gli stessi capi non possono beneficiare dell'aiuto ai sensi dell'art. 68.</u>	<u>La demarcazione proposta assicura che lo stesso capo non benefici di strumenti finanziari diversi.</u>	<u>Per capo</u>
	<u>per vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine (art. 3, c. 2)</u>					
<u>Art. 3, c. 3 - Pagamenti a bovini di età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende per un periodo non inferiore a 7 mesi prima della macellazione e:</u>	<u>lett. a) allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Mipaaf ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000</u>	No	-	<u>Con il PSR non viene sostenuto il sistema di etichettatura facoltativa ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000.</u>	-	
	<u>lett. b) certificati ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf</u>	NO <u>Misura 132</u>	-	<u>Nella Regione Sardegna non è presente una produzione di carne bovina certificata ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf. Tra i sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf non è compreso l'allevamento biologico.</u>	-	

	<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>
<p><u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u></p> <p><u>Art. 4, lett. a)</u> <u>Acquisto, direttamente da allevamenti iscritti al LG o al registro anagrafico, di montoni, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti al LG o al registro anagrafico</u></p>	<p>NO</p>	<p>-</p>	<p>Non si riscontra sovrapposizione in quanto l'art. 68 prevede un premio per l'acquisto o la detenzione di montoni di genotipi specifici e iscritti a LG o registri anagrafici mentre la Misura 132 copre i costi fissi di partecipazione a sistemi di qualità alimentari.</p>	<p>-</p>
<p><u>Art. 4, lett. b)</u> <u>Detenzione montoni, iscritti al LG o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR o ARR/ARQ, iscritti al LG o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a 5 anni</u></p>	<p>NO</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><u>Art. 4, lett. c)</u> <u>Macellazione capi certificati ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti</u></p>	<p>SI <u>Misura 132</u></p> <p>NO <u>Misura 214 (azione 214/1 Agricoltura biologica)</u></p>	<p><u>La misura 132 non sostiene i costi per l'adesione al sistema di qualità agnelli IGP di Sardegna e/o biologico a decorrere dal 2010.</u></p> <p><u>Poiché i costi di certificazione del metodo biologico non sono presi in conto per la determinazione dei pagamenti dell'Azione 214/1 Agricoltura biologica.(vedi cfr allegato 6)</u></p>	<p><u>Il Decreto 29/07/2009 non precisa "il fatto generatore dell'aiuto"si può ritenere a giusto titolo che sia lo stesso per entrambi gli strumenti (132 e art. 68).</u></p>	<p><u>La demarcazione è per Programma, il controllo per operazione</u></p>

Settore Ovicaprino (Art.4)

	<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>
	<u>Art. 4, lett. d)</u> <u>Allevamento capi nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA/ha di superficie foraggera</u>	NO Misura 214	<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR in quanto il PSR non finanzia operazioni simili a quelle sovvenzionate nell'ambito dell'articolo 68.</u>		
Olio di oliva (Art. 5)	<u>Pagamenti ai produttori che conducono aziende olivicole nel rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del reg. (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007</u>	SI Misura 132 No Misura 214 (azione 214/1 Agricoltura biologica)	<u>La misura 132 non sostiene i costi per l'adesione al sistema di qualità Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP e/o biologico a decorrere dal 2010.</u> <u>Poiché i costi di certificazione del metodo biologico non sono presi in conto per la determinazione dei pagamenti dell'Azione 214/1 Agricoltura biologica.(vedi cfr allegato 6)</u>	<u>Il Decreto 29/07/2009 non precisa "il fatto generatore dell'aiuto" si può ritenere a giusto titolo che sia lo stesso per entrambi gli strumenti (132 e art. 68).</u>	<u>La demarcazione è per Programma, il controllo per operazione</u>
Latte (Art. 6)	<u>Pagamenti ai produttori di latte crudo di vacca nel rispetto dei requisiti indicati dal DM</u>	NO Misura 132	<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. La misura 132 non prevede produzioni di latte vaccino di qualità.</u>		

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>		<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>
<u>Tabacco (Art. 7)</u>	<u>Pagamenti ai produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad un'impresa di prima trasformazione. I pagamenti sono concessi per i quantitativi che rispettano i requisiti di cui all'All. 3 del DM. Per il Kentucky i pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/kg.</u>	NO		<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. Il tabacco non è un settore previsto dal PSR.</u>	
	<u>Pagamenti ai produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad un'impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 04 e 03 (esclusa var. Nostrano del Brenta). I pagamenti sono subordinati al rispetto di requisiti (vedi All. 2 del DM) che devono sussistere al momento della consegna del prodotto all'impresa</u>				
<u>Zucchero (Art. 8)</u>	<u>Pagamenti ai produttori che utilizzano sementi certificate e confettate</u>	NO		<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. La barbabietola da zucchero non è un settore di produzione previsto nell'ambito del PSR</u>	

	<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>
<u>Floricoltura (Art. 9)</u>	<u>Pagamenti ai produttori di fronde recise di <i>danae racemosa</i> a condizione che adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Mipaaf o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità (vedi All. 4 del DM)</u>	NO	<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. La misura 132 non prevede produzioni di <i>danae racemosa</i> di qualità.</u>		
<u>Attività agricole con benefici ambientali (Art. 10)</u>	<u>Aiuto ai produttori che praticano l'avvicendamento biennale con cereali autunno - vernini e colture proteiche, leguminose e oleaginose nelle regioni del centro sud.</u>	NO <u>Azione 214/1 Agricoltura biologica</u>	<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. I beneficiari dell'azione 214/1 possono beneficiare del sostegno previsto dall'art.68.</u>	<u>L' Azione 214.1 (agricoltura biologica) tra gli impegni, che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie ed oggetto di sostegno, non è incluso uno specifico impegno relativo agli avvicendamenti, che infatti non viene preso in considerazione nel calcolo del premio (cfr. Allegato 6 al PSR). Appare quindi compatibile la cumulabilità del sostegno derivante dall'Azione 214.1 con quello di cui all'art. 68. L'entità massima del sostegno riferito alla stessa superficie interessata dalla combinazione dei due sostegni specifici (art. 68 e 214/1) può raggiungere al massimo l'importo di 270 euro/ettaro. (cfr. Allegato 6 al PSR).</u>	
		NO <u>Azione 214/6 Produzione integrata</u>	<u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. I beneficiari dell'azione 214/6 possono beneficiare del sostegno previsto dall'art.68.</u>	<u>L' Azione 214.6 (produzione integrata) tra le colture annuali si applica alle colture ortive in pieno campo e protette ed al carciofo. Mentre l'avvicendamento previsto dall'art. 68 riguarda seminativi non oggetto del sostegno previsto dall'azione 214.6.</u>	

<u>Art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 - D. M. 29/07/2009</u>	<u>Sovrapposizione con PSR</u>	<u>Demarcazione</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Livello di demarcazione e modalità di controllo</u>
	<p>NO <u>Azione 214/2 Difesa del suolo</u></p>	<p><u>Non si rilevano possibili sovrapposizioni con il PSR. I beneficiari dell'azione 214/2 possono beneficiare del sostegno previsto dall'art.68.</u></p>	<p><u>L'intervento ambientale attuato in applicazione dell'art. 68 prevede un avvicendamento biennale tra un cereale autunno-vernino e altre colture elencate nell'Allegato 6 del DM, tra cui colture di leguminose. L'intervento è coerente con l'Azione 214.2 che oltre alla minima lavorazione o semina su sodo prevede anche l'impegno all'avvicendamento biennale tra cereale autunno-vernino e leguminose. L'articolo 27 comma 5 prevede la possibilità di combinare vari impegni agroambientali a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili. Gli effetti ambientali determinati dalla combinazione tra le due misure sono maggiori (aggiuntivi) di quelli determinati dal solo avvicendamento biennale previsto dall'applicazione dell'art. 68 in quanto la limitazione all'utilizzo delle sole leguminose nell'avvicendamento previsto dall'azione 214/2 favorisce una maggiore azoto fissazione e un maggiore accumulo di sostanza organica nei suoli. Nel calcolo del premio dell'Azione 214/2 non sono stati conteggiati i mancati guadagni ed i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale e dall'obbligo di utilizzo delle leguminose, che invece sono considerati nel sostegno cui all'art.68, che consente una maggiore libertà di scelta delle colture "miglioratrici". La combinazione tra le due misure (art. 68 e 214.2) compensa gli agricoltori dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno all'avvicendamento biennale (art. 68) ed alla minima lavorazione o semina su sodo (azione 214.2 nel rispetto dei massimali per unità di superficie prevista dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 1698/2005. L'entità massima del sostegno riferito alla stessa superficie interessata dalla combinazione dei due sostegni specifici (art. 68 e 214/2) è fissata in 350 euro/ettaro. (cfr. Allegato 6 al PSR).</u></p>	

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica aggiorna la normativa e prevede, nel rispetto dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 639/2009, la demarcazione tra i diversi strumenti di sostegno specifico per la qualità delle produzioni e per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi ed il PSR.

Effetti previsti dalla modifica

Demarcazione tra PSR e art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009

Nesso tra modifica e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN che prevede ...) *Le Autorità di Gestione del PSR individueranno, quindi, idonei criteri di demarcazione per garantire che un'operazione non sia finanziata contemporaneamente dall'articolo 68 e da una misura del PSR e adottano appositi atti amministrativi contenenti le procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione.*

Al paragrafo **Complementarietà tra gli obiettivi degli ASSI 1 e 2 e le OCM** nella parte relativa l'OCM Ortofrutta la demarcazione con la misura 214 è modificata come segue:

Contenuto delle modifiche

Demarcazione tra la misura 214 e l'OCM ortofrutta

In relazione alle diverse azioni ed ai singoli impegni della misura 214, i criteri di demarcazione sono applicabili esclusivamente all'Azione 214/1 "Agricoltura biologica" e 214/6 "Produzione integrata" in quanto è l'unica- sono le uniche azioni che riguardano le colture di cui al Reg. (CE) n. 1234/07 Allegato 1- parte IX.

-Gli impegni previsti nell'ambito di tale AzioneAzioni, per le suddette colture ortofruticole saranno sostenuti esclusivamente dal PSR e non potranno essere finanziati dai Programmi Operativi previsti dall'OCM-

L'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale, per tutti gli altri-impegni previsti nella strategia ambientale nazionale dei programmi operativi ortofrutta diversi da quelli presi in carico dalle azioni 214/1 e 214/6 attivate dal PSR.-

Si evidenzia il dettaglio delle operazioni sostenute dall'OCM, nella parte relativa all'intervento 6 "Utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale", in quanto unico intervento dei programmi operativi della OP pertinente con gli impegni della misura 214.

L'intervento 6 prevede un sostegno per l'utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale e specifica quali siano tali mezzi tecnici:

- a) biotelo, telo biodegradabile per pacciamatura, telo per solarizzazione;
- b) mezzi tecnici e agenti utilizzati per la confusione sessuale;
- c) spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata e tradizionale (agenti impollinatori, insetti utili, bombi, artropodi, funghi, batteri, virus e altri prodotti di origine biologica nella difesa e nella impollinazione delle colture;
- d) macchine per pirodiserbo, raccogliatrici elettriche, muletti elettrici e a gas.

L'OCM ritiene ammissibili nei Programmi Operativi delle OP ortofrutta le spese per l'acquisizione di mezzi tecnici se riferite a beni la cui durata è inferiore all'anno.

Le azioni 214/1 e 214/6 non prevedono, nel calcolo del premio, la compensazione di oneri relativi all'acquisto di mezzi tecnici riferibili all'intervento n. 6 – Utilizzo mezzi tecnici a basso impatto ambientale - previsto dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale 2009/2013 dei programmi operativi ortofrutta ma soltanto i maggiori oneri derivanti dall'impiego di prodotti di sintesi più costosi..

I disciplinari di produzione integrata della Regione Sardegna, prescrivono la scelta di principi attivi nella formulazione a minor impatto ambientale, limitando il numero dei trattamenti ed effettuando i monitoraggi per determinare le soglie di intervento. Nel calcolo del premio PSR i maggiori oneri per la difesa derivano dal maggior costo dei formulati a minor impatto ambientale rispetto a quelli usati ordinariamente, dal maggior impiego di manodopera per gli interventi agronomici finalizzati alla difesa, mentre non è calcolato il maggior costo per l'acquisto dei mezzi tecnici utilizzati per la lotta biologica e il monitoraggio.

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica si è resa necessaria al fine di rendere coerente la misura con i criteri di demarcazione tra PSR e OCM a seguito dell'introduzione della nuova Azione 214/6 Produzione integrata.

Effetti previsti dalla modifica

La modifica consente una puntuale demarcazione degli interventi

Nesso tra modifica e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN.

Punto 11 – DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

Contenuto delle modifiche:

Conformemente all'art. 74, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1698/2005 l'autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 è la Regione Autonoma della Sardegna.

Questa funzione è attribuita alla struttura sottoindicata:

Direzione Generale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, nella figura del Direttore Generale pro-tempore

Via Pessagno 4 – 09126 Cagliari

agricoltura@regione.sardegna.it

Per l'Organismo Pagatore bisogna ricordare che, con la legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna", la Regione ha istituito l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna). Le competenze di ARGEA comprendono la ricezione, l'istruttoria, la liquidazione ed il controllo sulle domande in materia di aiuti, contributi e premi. Nell'esercizio delle funzioni di Organismo Pagatore, l'ARGEA provvede all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla contabilizzazione dei pagamenti. L'ARGEA sarà l'Organismo Pagatore appena sarà riconosciuta dagli organismi comunitari. Fino a quel momento, conformemente all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1290/2005, l'Organismo Pagatore è identificato nella struttura sottoindicata:

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

via Salandra 18 – 00187 Roma

L'Organismo di Certificazione, conformemente all'art. 7 del Reg. (CE) n. 1290/2005, è identificato nella struttura sottoindicata:

[PriceWaterhouseCoopers](#)

[Large Fochetti 30 – 00154 Roma](#)

[Mazars S.p.a](#)

[Via del Corso, 262](#)

[00186 - Roma](#)

Le tre autorità designate sono funzionalmente indipendenti.

La direzione generale assicurerà, al fine di garantire la massima efficienza, il più stretto coordinamento tra le tre autorità in modo che, nel rispetto delle specifiche competenze, si operi in costante collaborazione.

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

La modifica si rende necessaria per aggiornare il nominativo del nuovo organismo incaricato del ruolo di Organismo di Certificazione.

Effetti previsti dalla modifica

Il PSR è aggiornato con l'attuale struttura individuata a svolgere il ruolo di Organismo di Certificazione.

Nesso tra modifica e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN

Capitolo 14. LA DESIGNAZIONE DELLE PARTI CONSULTATE E RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE

(Articoli 6 e 16, lettera (j), del Reg. (CE) n. 1698/2005)

Al paragrafo 14.1 punto 4) Il Partenariato economico e sociale sono inserite le seguenti modifiche :

Il Partenariato regionale è stato ufficialmente istituito con Decreto Assessoriale n. 1117 del 21 novembre 2006 che definisce a livello puntuale la sua composizione. Fanno parte del partenariato i seguenti soggetti suddivisi per categorie:

Organizzazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni, ordini professionali: CIA Sardegna;

COLDIRETTI; CONFAGRICOLTURA; COPAGRI; CONFCOOPERATIVE; Legacoop Sardegna;

A.G.C.I. Sardegna; Confindustria Sardegna; Confartigianato Imprese Sardegna; API Sarda – Unione Alimentare; CNA Alimentare Sarda; Confcommercio Regionale; Confesercenti Regionale;

Slowfood; CGIL Sardegna; CISL Sardegna; UIL Sardegna; Coordinamento Regionale dei collegi

dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati; Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sardegna; Consulta regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati della Sardegna; Unione Cacciatori di Sardegna; Forum Permanente del Terzo Settore.

Consorzi di Tutela: Consorzio Tutela Pecorino Romano DOP; Consorzio di Tutela del Pecorino Sardo DOP; Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP; CONTAS – Consorzio Volontario per la Tutela I.G.P. Agnello di Sardegna; OCPA - (Organismo Controllo Produzioni Origine Animali).

Università, Centri di ricerca e Formazione: Università di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari;

CRENOS - Facoltà di Scienze Politiche; C.N.R.; Consorzio 21; FORMEZ; C.R.F.P.A.

Altri Enti ed Agenzie: Autorità Ambientale regionale; A.R.P.A.S. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; I.Z.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; Ente Foreste; Commissione Regionale per le Pari Opportunità; Unioncamere Sardegna.

Province, Comuni, GAL e Comunità Montane: Assoleader; UNCEM Sardegna; Unione Province Sarde (UPS); A.N.C.I.- Sardegna.

Associazioni bancarie e consorzi fidi: Agrifidi Sardegna Scrl; Soc. Coop di garanzia agrifidi s.r.l. Nuoro; Con.Sa.Fi. Consorzio Sardo Fidi; Coop FIDI; A.B.I. Commissione Regionale.

Associazioni Consumatori: ADICONSUM Regionale Sardegna; Federconsumatori – Sede regionale Sardegna; Unione Nazionale Consumatori Sardegna; CODACONS

Associazioni Ambientaliste: WWF; Lipu; Legambiente.

Con il Decreto Assessoriale n. 5 del 19/02/2007 si è provveduto ad integrare l'elenco ufficiale dei partecipanti con la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e con il Coordinamento per l'Agricoltura Biologica in Sardegna.

A questa prima integrazione ha fatto seguito una seconda integrazione che, con il decreto n. 9 del 12/03/2007, ha allargato il partenariato alla Federazione Italiana Caccia; successivamente il decreto n. 1288/DecA/53 ha integrato l'elenco dei partners e la rappresentanza in seno al Comitato di Sorveglianza all'Unione Cacciatori di Sardegna. Infine, il decreto n. 11 del 16/03/2007, allarga il tavolo di partenariato all'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna.

Il decreto ha inserito nel partenariato il Forum Permanente del Terzo Settore. Pur non essendo ufficialmente inseriti nel tavolo del partenariato, durante i tre incontri tenuti hanno partecipato esponenti dell'Associazione Lavoratori Produttori dell'Agroalimentare-Sardegna (ALPA) oltre a rappresentanti di diversi assessorati della amministrazione regionale, enti e agenzie regionali.

Motivi e eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche

L'art. 6 del Reg. (CE) n. 1698/2005 prescrive che il partenariato intervenga “nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei Programmi di Sviluppo Rurale” e che, a tal fine, vengano designati “i partner più rappresentativi (...) nel settore socioeconomico, ambientale o in altri settori”.

Conseguentemente, a norma del Capitolo 12, punto 12.5, paragrafo 7 del PSR sono membri con potere consultivo i rappresentanti del partenariato economico e sociale.

La modifica è quindi giustificata dall'opportunità di allargare il partenariato a due organismi rappresentativi della società civile.

L'Unione Cacciatori di Sardegna è entrata a far parte della categoria “Ordini professionali o altre organizzazioni o Associazioni del Comitato di Sorveglianza”, a seguito del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agropastorale n. 1288/DecA/53 del 4 giugno 2009. Tale associazione condivide con gli altri enti il medesimo rappresentante in seno al Comitato.

Per quel che riguarda invece il Forum del Terzo Settore, ad esso verrà riservata la nomina di un proprio rappresentante nel Comitato medesimo, stante il fatto che il Forum è portatore delle istanze di una rete estremamente variegata formata da: associazioni di tipo sociale, culturale, sportivo, ambientale; organizzazioni di volontariato; cooperative di servizi; ONG che operano nella cooperazione internazionale; fondazioni con scopi di pubblica utilità.

Si ricorda che la presenza del rappresentante del Terzo Settore è prevista anche nei Comitati di Sorveglianza dei Programmi Operativi del FESR e del FSE ed è opportuna anche all'interno del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Effetti previsti dalle modifiche

La modifica consente di realizzare una più ampia ed effettiva partecipazione dei rappresentanti della società civile attraverso la partecipazione:

- L'Unione Cacciatori di Sardegna insieme alle altre associazioni ambientaliste
- il Terzo Settore quale strumento di coesione sociale e sviluppo locale.

Nesso tra modifiche e piano strategico nazionale

La modifica è coerente con il PSN, in particolare con l' Allegato 6. Nel corso dei lavori del Tavolo di concertazione nazionale, il partenariato, sia istituzionale che economico-sociale, è stato progressivamente esteso, includendo anche soggetti non direttamente collegati al settore agricolo.

MODIFICA AGLI ALLEGATI

ALLEGATO 6 DEL PSR: Descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.

Dopo il Punto 3 “Fonte dei dati è inserito il seguente punto 3.1

3.1 Procedura di modifica dei pagamenti agro-ambientali

La proposta di revisione può fare riferimento ai nuovi contratti agro-ambientali e/o all'attribuzione dei nuovi importi ai contratti agro-ambientali attualmente in atto.

Il controllo dei premi in vigore verrà effettuato regolarmente ogni due anni a partire dal 2010, per poter valutare se è necessario un aggiornamento verso l'alto o verso il basso dei pagamenti, senza alcun effetto retroattivo. La Commissione sarà informata ogni due anni sulle decisioni di revisione e/o non revisione dei pagamenti agro-ambientali e sulle motivazioni della scelta effettuata a seguito del controllo.

La proposta di revisione dovrà fornire le informazioni richieste nel Documento di lavoro del Comitato CE per lo Sviluppo Rurale “Informazioni per gli Stati membri riguardanti la procedura di modifica dei pagamenti agroambientali” (WD-28-256/08), viste le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006, e delle indicazioni fornite dal Mipaaf nel Documento tecnico “Valutazione della congruità dei pagamenti delle misure agroambientali e altre misure analoghe”.

3.1.1 Metodologia adottata ed informazioni relative alla proposta di revisione dei pagamenti agroambientali – prima revisione 2010

La proposta di revisione è riferita ai nuovi contratti agro-ambientali ed ai contratti agro-ambientali attualmente in atto. Nei contratti attualmente in atto in cui i beneficiari accettano la revisione dei pagamenti agroambientali, sarà inserita un'apposita clausola di revisione. L'aggiornamento dei premi non potrà avere effetto retroattivo ma si applicherà per le annualità future. La metodologia adottata è conforme alle indicazioni contenute nel documento tecnico nazionale predisposto dal MiPAAF (rev. Marzo 2010).

➤ Elementi del conteggio esaminati, congruità e pertinenza dei conteggi e assenza di rischi di sovra-compensazione

Il calcolo del pagamento è riferito a singole colture/allevamenti. L'importo del pagamento è definito sulla base del Differenziale di margine lordo della coltura/allevamento realizzata secondo il metodo convenzionale, nelle aziende non aderenti alla misura agro-ambientali, e secondo il metodo determinato dall'assunzione degli impegni agro-ambientali. Il Differenziale di margine lordo comprende unicamente i minori ricavi ed i costi aggiuntivi determinati dall'adesione all'impegno considerato.

Gli elementi considerati nel calcolo del Margine lordo sono illustrati nello schema di seguito riportato. Il calcolo del Margine lordo considera unicamente la produzione lorda e le spese specifiche attribuibili alla coltura/allevamento considerato, escludendo dal calcolo tutti i costi (fissi) legati alla struttura aziendale (es. ammortamenti, interessi sul capitale fondiario, manodopera familiare e salariata, ecc.) e che non si esauriscono nel ciclo produttivo.

+ Produzione Lorda

- + Valore delle vendite (quantità x prezzo)
- + Valore dei prodotti secondari (quantità x prezzo)
- + Reimpieghi

- Spese specifiche

+ Consumi intermedi di materie prime

- + sementi e piante
- + fertilizzanti
- + mezzi per la difesa delle colture
- + combustibili
- + foraggi, mangimi, lettimi e medicinali
- + altri materiali di consumo

+ Servizi

- + noleggi
- + assicurazione sul prodotto
- + acqua e elettricità
- + veterinario
- + altri servizi

+ Manodopera specifica

= Margine Lordo

La produzione lorda è data dalla somma del valore delle vendite del prodotto principale, dei prodotti secondari e dei reimpieghi in azienda destinati ad altri cicli produttivi. Le spese specifiche sono riferite alle materie prime ed ai servizi utilizzati completamente ed esclusivamente nel ciclo produttivo della coltura/allevamento considerato.

I valori che entrano all'interno del calcolo del Margine lordo sono calcolati come media delle medie osservate negli anni di riferimento. Nelle tabelle di calcolo del Margine lordo, i valori sono arrotondati all'euro.

Al fine di evitare rischi di sovra-compensazione:

- non sono stati considerati i valori abnormi o troppo lontani dalla media (outlier). Sono stati definiti outlier i valori delle variabili di prezzo e quantità che si trovano al di fuori dell'intervallo

tra la media e la sua deviazione standard. I record con i valori individuati come outlier sono stati eliminati dal conteggio.

- non sono stati considerati gli anni caratterizzati da una congiuntura di mercato particolarmente favorevole (2007 per i cereali),
- il conteggio è riferito alle sole aziende a conduzione diretta con OTE tradizionale,
- nella produzione lorda non sono conteggiati gli importi dei pagamenti relativi ai prodotti, alla superficie e/o al bestiame,
- nei costi specifici non sono conteggiati gli importi per impegni aggiuntivi diversi da quelli specifici della misura agro-ambientale,
- le spese di manodopera avventizia sono state considerate solo per particolari impegni agro-ambientali che, richiedendo modalità di esecuzione delle operazioni colturali al di fuori di quella tradizionale, necessitano di un impiego di lavoro che eccede la normale dotazione di manodopera aziendale (familiare e salariata).

La formattazione adottata per tutte le nuove tabelle è conforme alle indicazioni metodologiche contenute nel documento tecnico del MiPAAF “Valutazione della congruenza dei premi delle misure agro-ambientali”.

Rispetto ai precedenti calcoli, in alcune colture in convenzionale si evidenzia un aumento del costo dei mezzi tecnici di produzione, in particolare dei fertilizzanti e dei mezzi per la difesa delle colture (es. ortive e pesco).

Nella seguente tabella è riportata la numerosità campionaria distinta per anno di rilevazione delle colture interessate dalle elaborazioni per l’aggiornamento dei premi.

Tabella - Numero di aziende per coltura (RICA – SARDEGNA)

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
<u>Frumento duro</u>	<u>240</u>	<u>223</u>	<u>179</u>	<u>234</u>
<u>Erbaio polifita autunno-vernino</u>	<u>129</u>	<u>132</u>	<u>170</u>	<u>209</u>
<u>Olivo per olive da olio</u>	<u>137</u>	<u>149</u>	<u>147</u>	<u>197</u>
<u>Prati e pascoli permanenti</u>	<u>74</u>	<u>86</u>	<u>91</u>	<u>117</u>
<u>Vite</u>	<u>122</u>	<u>136</u>	<u>129</u>	<u>178</u>
<u>Carciofo</u>	<u>91</u>	<u>92</u>	<u>81</u>	<u>105</u>
<u>Loietto</u>	<u>52</u>	<u>60</u>	<u>54</u>	<u>75</u>
<u>Mais – Sorgo</u>	<u>11</u>	<u>14</u>	<u>10</u>	<u>19</u>
<u>Ortive protette (Pomodoro in serra)</u>	<u>40</u>	<u>48</u>	<u>34</u>	<u>60</u>
<u>Agrumi</u>	<u>43</u>	<u>40</u>	<u>35</u>	<u>47</u>
<u>Pesco</u>	<u>31</u>	<u>32</u>	<u>28</u>	<u>31</u>
<u>Ortive in pieno campo (Pomodoro in pieno campo)</u>	<u>39</u>	<u>29</u>	<u>31</u>	<u>31</u>
<u>Erbaio monofita autunno vernino</u>	<u>60</u>	<u>45</u>	<u>14</u>	<u>27</u>
<u>Leguminose da granella</u>	<u>11</u>	<u>23</u>	<u>25</u>	<u>42</u>

➤ Fonte degli importi e periodo di riferimento

La fonte informativa utilizzata per l'estrazione dei dati riferiti alle aziende interessate dal metodo convenzionale è stata la Banca Dati CONTINEA che gestisce per la RICA le informazioni contabili del campione rappresentativo delle aziende agricole. Le informazioni utilizzate sono riferite alla regione

Sardegna. Le variabili di stratificazione utilizzate nella metodologia di estrazione del campione di aziende preso a riferimento per il conteggio comprendono la collocazione territoriale che assicura la copertura dell'intero territorio regionale. Nel calcolo del differenziale del margine lordo per la determinazione del premio agroambientale, al fine di garantire l'assenza di sovracompensazioni tra le diverse zone territoriali e tra le aree agricole di collina, montagna e pianura, si è fatto sempre riferimento al valore del premio più basso. Inoltre la coltura di riferimento scelta per ciascun raggruppamento colturale assicura l'assenza di sovracompensazioni per le altre colture del medesimo raggruppamento colturale.

Le elaborazioni sono riferite al quadriennio 2004-2005-2006-2007. L'aggiornamento è quindi successivo di due anni al periodo preso a riferimento nei precedenti conteggi dei pagamenti agro-ambientali.

Al fine di evitare sovra-compensazioni legate all'aumento dei prezzi dei cereali verificatosi nel 2007, il periodo preso a riferimento per i conteggi riferiti alla coltivazione dei cereali è il triennio 2004-2005-2006.

Per la stima delle variazioni di produzione lorda e delle spese specifiche riferite all'impegno agro-ambientale, sono state utilizzate le ipotesi ed i giudizi formulati dagli esperti dell'Agenzia regionale di ricerca e sperimentazione in agricoltura Agris Sardegna. Le ipotesi formulate in precedenza sono state riviste ed aggiornate tenendo conto sia dei nuovi dati a disposizione riferiti al metodo convenzionale, sia della specificità dei prodotti e dei mezzi tecnici utilizzati per l'impegno agro-ambientale.

➤ Resoconto delle misure in questione e confronto tra valori degli indicatori di prodotto

L'aggiornamento ha riguardato le azioni 214.1 (Agricoltura biologica) e 214.2 (Difesa del suolo) e le colture per le quali erano disponibili le informazioni nella banca dati RICA. Di seguito sono riportati gli importi e le variazioni dei relativi premi agro-ambientali al momento dell'approvazione del PSR ed a seguito della procedura di modifica.

Azione 214.1 (Agricoltura biologica)

<u>Descrizione coltura/ raggruppamento colturale</u>	<u>Pagamento per le superfici in "fase di introduzione" (€/ha/anno)</u>			<u>Pagamento per le superfici in "fase di mantenimento" (€/ha/anno)</u>		
	<u>attuale</u>	<u>proposta di modifica</u>	<u>variazione %</u>	<u>attuale</u>	<u>proposta di modifica</u>	<u>variazione %</u>
<u>Cereali escluso mais e sorgo</u>	<u>170</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>140</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Mais e sorgo</u>	<u>250</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>230</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Leguminose da granella</u>	<u>160</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>135</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Erbai</u>	<u>130</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>110</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Prati avvicendati</u>	<u>100</u>	<u>130</u>	<u>30,0%</u>	<u>80</u>	<u>110</u>	<u>37,5%</u>
<u>Carciofo</u>	<u>480</u>	<u>577</u>	<u>20,2%</u>	<u>400</u>	<u>481</u>	<u>20,3%</u>
<u>Ortive in pieno campo</u>	<u>500</u>	<u>576</u>	<u>15,2%</u>	<u>420</u>	<u>480</u>	<u>14,3%</u>
<u>Ortive protette</u>	<u>500</u>	<u>600</u>	<u>20,0%</u>	<u>420</u>	<u>600</u>	<u>42,9%</u>
<u>Olivo</u>	<u>400</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>320</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Vite</u>	<u>400</u>	<u>582</u>	<u>45,5%</u>	<u>320</u>	<u>485</u>	<u>51,6%</u>
<u>Pesco</u>	<u>900</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>720</u>	<u>900</u>	<u>25,0%</u>
<u>Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio</u>	<u>480</u>	<u>630</u>	<u>31,3%</u>	<u>400</u>	<u>525</u>	<u>31,3%</u>
<u>Oleaginose e proteoleaginose</u>	<u>170</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>140</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>
<u>Piante aromatiche e officinali</u>	<u>180</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>	<u>144</u>	<u>nessuna</u>	<u>-</u>

Azione 214.2 (Difesa del suolo)

<u>Descrizione impegno</u>	<u>Pagamento (€/ha/anno)</u>		
	<u>attuale</u>	<u>proposta di modifica</u>	<u>variazione</u>
<u>Conversione dei cereali autunno vernini in foraggiera permanente</u>	<u>155</u>	<u>210</u>	<u>35,0%</u>
<u>Introduzione delle tecniche di minima lavorazione su cereali autunno vernini</u>	<u>150</u>	<u>250</u>	<u>66,0%</u>

I contratti registrati per l'azione 214.1 (Agricoltura biologica) sono stati n. 1246 (inferiori quindi al target di n. 1835 aziende beneficiarie previsto dal programma), inoltre nel 2009 in circa 400 casi i beneficiari hanno deciso di recedere dal contratto agroambientale. Per l'Azione 214.2 (Difesa del suolo) sono stati registrati n. 189 contratti riferiti a 5423 Ha, pari ad appena il 2,6% del numero di aziende beneficiarie ed al 6,2% della superficie agricola sovvenzionata prevista al momento dell'approvazione del programma.

➤ Attribuzione dei nuovi importi ai contratti agro-ambientali attualmente in corso (informazioni specifiche su come il sistema di modifiche potrà permettere un adeguamento dei pagamenti in entrambe le direzioni)

L'attribuzione dei nuovi importi riguarda i contratti agro-ambientali attualmente in corso per le azioni 214.1 (Agricoltura biologica) e 214.2 (Difesa del suolo), per le quali le variazioni (variazioni nei prezzi dei fattori e nei costi dei prodotti) registrate dall'approvazione del programma sono state tali da disincentivare l'adesione agli impegni e non remunerare adeguatamente gli impegni assunti.

Il sistema è basato sulle informazioni contabili rilevate ogni anno, nell'ambito dell'indagine RICA, su un campione di aziende agricole rappresentativo della Sardegna.

Le rilevazioni contabili registrano i ricavi ed i costi in aziende rappresentative della realtà agricola regionale, riferiti all'anno d'indagine. Il sistema di calcolo del margine lordo considera le medie annuali e misura il differenziale di margine lordo riferito al nuovo periodo. Su tale base viene determinato l'importo del pagamento agro-ambientale.

Successivamente l'importo del pagamento agro-ambientale calcolato per il nuovo periodo di riferimento è confrontato con l'importo del pagamento stabilito al momento di approvazione del programma. I conteggi dei differenziali di margine lordo relativi ai due periodi sono quindi indipendenti tra loro e possono determinare un adeguamento dei pagamenti in aumento o in diminuzione. Nel lavoro di aggiornamento effettuato per la maggior parte delle colture si è registrato un aumento del margine lordo e quindi del pagamento mentre per altre colture i pagamenti sono rimasti invariati.

Al fine di garantire una stabilità minima dei pagamenti, non sono considerate le variazioni di differenziale di margine lordo che possono determinare modifiche degli importi dei pagamenti inferiori al 10%.

Inoltre nei contratti attualmente in uso in cui i beneficiari accettano i pagamenti sottoposti al processo di modifica sarà inclusa una specifica clausola di revisione.

Punto 4.3 *Pagamenti agroambientali*

Contenuto delle modifiche

La misura contempla diverse tipologie d'intervento su quattro-sei linee d'azione distinte:

- Agricoltura biologica (misura-azione 214/1)
- Difesa del suolo (misura-azione 214/2)
- Tutela degli habitat naturali e seminaturali (misura-azione 214/3)
- Tutela della Agrobiodiversità (misura-azione 214/4)
- Produzione integrata (azione 214/6)
- Tutela dell'habitat della Gallina prataiola (azione 214/7)

Si specifica che l'ordinarietà del processo produttivo rappresentato dal metodo convenzionale comprende il rispetto della Condizionalità (CGO e BCAA), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e regionale.

Di seguito si riportano le analisi effettuate per valutare della congruità degli interventi previsti.

Punto 4.3.1

Contenuto delle modifiche

Dopo la tabella 19 è inserito il seguente testo e le tabelle :

Le tabelle seguenti riepilogano il lavoro di revisione dei premi sull'azione 214/1. Tali nuovi importi determinati saranno applicabili a decorrere dall'annualità 2010, sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti senza effetto retroattivo.

Per tutte le colture gli importi per la fase di introduzione sono stati calcolati aumentando del 20% il differenziale di margine lordo calcolato rispetto alla fase di mantenimento, tenuto conto delle difficoltà di commercializzazione dei prodotti biologici precedentemente richiamate. In ogni caso, i pagamenti agroambientali non possono superare i massimali fissati dall'Allegato I del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Tabella 7 bis - Cereali escluso il mais e il sorgo (Frumento)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale e (media anni 2004-05-06)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a -b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	370	274	96
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	345	256	89
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	23	16	7
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	15	16	-1
Valore delle vendite sottoprodotto	-	€/ha	4	3	1
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	4	3	1
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	1	1	0
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	21	15	6
Totale Spese specifiche	-	€/ha	211	258	-47
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	147	175	-28
sementi e piante	A	€/ha	64	83	-19
fertilizzanti	B	€/ha	71	92	-21
mezzi per la difesa delle colture	C	€/ha	12	0	12
Servizi	-	€/ha	63	82	-19
noleggi	C	€/ha	63	82	-19
acqua e elettricità	-	€/ha	0	0	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	1	1	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	159	16	143
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		170	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		140	

Fonte: metodo convenzionale RICA media -2004-2005- 2006 - impegno agroambientale giudizio di esperti

Tabella 8 bis - Mais Sorgo

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a -b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	1.228	1.025	202
Valore del prodotto	-	€/ha	1.228	1.025	202
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	62	44	18,0
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	19,8	23,3	-3,5
Totale Spese specifiche	-	€/ha	363	396	-33
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	193	235	-42
sementi e piante	A	€/ha	68	85	-17
fertilizzanti	B	€/ha	109	142	-33
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	16	8	8
Servizi	-	€/ha	159	150	9
noleggi	C - D	€/ha	99	90	9

<u>acqua e elettricità</u>	-	€/ha	60	60	0
<u>Altre spese specifiche</u>	-	€/ha	11	11	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	865	629	235
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		250	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		230	

Fonte: metodo convenzionale RICA media -2004-2005- 2006 2007. - impegno agroambientale giudizio di esperti

Tabella. 9 bis - Leguminose da granella (Favino)

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Riferimento alla baseline</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)</u>	<u>Metodo biologico in mantenimento</u>	<u>Differenziale</u>
			<u>(a)</u>	<u>(b)</u>	<u>(a -b)</u>
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	472	372	101
<u>Valore delle vendite</u>	-	€/ha	439	346	94
<u>quantità (q./Ha)</u>	B - C	€/ha	18.7	14.0	4.70
<u>prezzo (Euro/q.)</u>	-	€/ha	23.5	24.7	-1.20
<u>Reimpieghi, autoconsumi, regalie</u>	-	€/ha	33	26	7
Totale Spese specifiche	-	€/ha	189	228	-39
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	-	€/ha	135	149	-14
<u>sementi e piante</u>	A	€/ha	71	92	-21
<u>fertilizzanti</u>	B	€/ha	44	57	-13
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	C	€/ha	20	0	20
<u>Servizi</u>	-	€/ha	49	74	-25
<u>noleggi</u>	C	€/ha	49	74	-25
<u>acqua e elettricità</u>	-	€/ha	0	0	0
<u>Altre spese specifiche</u>	-	€/ha	5	5	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	283	144	140
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		160	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		135	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 10 bis - Erbai (Erbaio monofita autunno-vernino)

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Riferimento alla baseline</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)</u>	<u>Metodo biologico in mantenimento</u>	<u>Differenziale</u>
			<u>(a)</u>	<u>(b)</u>	<u>(a -b)</u>
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	424	387	37
Totale Spese specifiche	-	€/ha	218	294	-76
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	-	€/ha	158	234	-76
<u>sementi e piante</u>	A	€/ha	69	97	-28
<u>fertilizzanti</u>	B	€/ha	86	137	-51
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	-	€/ha	3	0	3
<u>Servizi</u>	-	€/ha	57	57	0
<u>noleggi</u>	C - D	€/ha	56	56	0
<u>acqua e elettricità</u>	-	€/ha	1	1	0
<u>Altre spese specifiche</u>	-	€/ha	3	3	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	206	93	113
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		130	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		110	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 11 bis - Prati avvicendati (Loietto)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	B	€/ha	1.109	941	168
Totale Spese specifiche	-	€/ha	507	450	57
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	447	390	57
sementi e piante	A	€/ha	103	118	-15
fertilizzanti	B	€/ha	341	272	69
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	3	0	3
Servizi	-	€/ha	49	49	0
noleggi	-	€/ha	48	48	0
acqua e elettricità	-	€/ha	1	1	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	11	11	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	602	491	111
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		130	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		110	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 12 bis - Carciofo

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	6.498	5.835	663
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	6.461	5.800	661
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	71	58	13
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	91	100	-9
Valore delle vendite sottoprodotto	-	€/ha	4	2	2
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	2	1	1
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	2	2	0
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	33	33	0
Totale Spese specifiche	-	€/ha	1.633	1.451	182
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	792	610	182
sementi e piante	A	€/ha	362	430	-68
fertilizzanti	B	€/ha	271	130	141
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	159	50	109
Servizi	-	€/ha	179	179	0
noleggi	-	€/ha	6	6	0
acqua e elettricità	-	€/ha	173	173	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	662	662	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	4.865	4.384	481
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		577	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		481	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 13.1 - Ortive pieno campo (Pomodoro pieno campo)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	11.550	11.055	495
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	11.550	11.055	495
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	385	335	50
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	30	33	-3
Totale Spese specifiche	-	€/ha	2.360	2.348	12
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	1.607	1.595	12
semi e piante	A	€/ha	1.059	1.270	-211
fertilizzanti	B	€/ha	305	175	130
mezzi per la difesa delle colture	C	€/ha	243	150	93
Servizi	-	€/ha	284	284	0
noleggi	-	€/ha	66	66	0
acqua e elettricità	-	€/ha	218	218	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	469	469	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	9.190	8.707	483
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		576	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		480	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 13.2 - Ortive protette (Pomodoro serra)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	40.257	39.078	1.179
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	40.257	39.078	1.179
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	567	501	66
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	71	78	-7
Totale Spese specifiche	-	€/ha	10.766	10.766	0
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	6.825	6.825	0
semi e piante	A	€/ha	4.659	5.593	-934
fertilizzanti	B	€/ha	1.272	636	636
mezzi per la difesa delle colture	C	€/ha	894	596	298
Servizi	-	€/ha	339	339	0
noleggi	-	€/ha	175	175	0
acqua e elettricità	-	€/ha	164	164	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	3.602	3.602	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	29.491	28.312	1.179
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		600	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		600	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 14 bis - Olivo

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	1.144	839	304
Valore olive trasformate	-	€/ha	1.113	818	295
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	22,35	15,65	6,71
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	49,79	52,28	-2,49
Valore olive vendute	-	€/ha	31	21	9
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	0,47	0,33	0,14
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	64,96	64,96	0,00
Totale Spese specifiche	-	€/ha	120	139	-19
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	64	72	-8
sementi e piante	-	€/ha	0	0	0
fertilizzanti	-	€/ha	33	33	0
mezzi per la difesa delle colture	C	€/ha	31	39	-8
Servizi	-	€/ha	40	51	-11
noleggj	-	€/ha	36	47	-11
acqua e elettricità	-	€/ha	4	4	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	16	16	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	1.024	700	323
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		400	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		320	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 15 bis - Vite

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	3.224	2.667	557
Valore della produzione venduta	-	€/ha	3.016	2.501	349
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	52	41	11
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	58	61	-3
Valore della produzione trasformata	-	€/ha	204	162	143
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	6	4,50	1,50
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	34	36	-2
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	4	4	0
Totale Spese specifiche	-	€/ha	269	198	71
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	199	128	71
sementi e piante	-	€/ha	1	1	0
fertilizzanti	B	€/ha	60	30	30
mezzi per la difesa delle colture	C	€/ha	138	97	41
Servizi	-	€/ha	45	45	0
noleggj	-	€/ha	40	40	0
acqua e elettricità	-	€/ha	5	5	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	25	25	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	2.955	2.469	486
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		582	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		485	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 16 bis - Pesco

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	6.500	5.397	1.103
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	6.417	5.328	1.089
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	93	74	19
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	69	72	-3
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	83	69	14
Totale Spese specifiche	-	€/ha	1.384	1.193	191
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	637	446	191
semi e piante	A	€/ha	3	3	0
fertilizzanti	B	€/ha	335	234	101
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	299	209	90
Servizi	-	€/ha	166	166	0
noleggi	C - D	€/ha	10	10	0
acqua e elettricità	-	€/ha	156	156	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	581	581	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	5.116	4.204	912
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		900	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		900	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 17 bis - Agrumi e altri fruttiferi esclusa frutta a guscio (Agrumi)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Metodo biologico in mantenimento	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	4.737	4.068	669
Valore delle vendite prodotto principale	-	€/ha	4.656	4.000	656
quantità (q./Ha)	B - C	€/ha	97	80	17
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	48	50	-2
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	B - C	€/ha	81	68	13
Totale Spese specifiche	-	€/ha	811	667	144
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	328	184	144
semi e piante	A	€/ha	6	6	0
fertilizzanti	B	€/ha	222	111	111
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	100	67	33
Servizi	-	€/ha	190	190	0
noleggi	C - D	€/ha	28	28	0
acqua e elettricità	-	€/ha	162	162	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	293	293	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	3.926	3.401	525
PREMIO "Fase di introduzione"	-	€/ha/anno		630	
PREMIO "Fase di mantenimento"	-	€/ha/anno		525	

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tabella 21 bis – Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali i cui prodotti sono destinati all'alimentazione del bestiame aziendale (SFA) a seguito della revisione dei premi

<u>Descrizione coltura/raggruppamento colturale (SFA)</u>	<u>Premio per le superfici in “fase di introduzione”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)</u>	<u>Premio per le superfici in “fase di mantenimento”, variabile in funzione del carico da 0,2 a 1,4 UBA/ha (€/ha/anno)</u>
<u>Cereali escluso mais e sorgo</u>	<u>da 184,40 a 270,80</u>	<u>da 152,00 a 244,00</u>
<u>Mais e sorgo</u>	<u>da 264,40 a 350,80</u>	<u>da 242,00 a 314,00</u>
<u>Leguminose da granella</u>	<u>da 174,40 a 260,80</u>	<u>da 147,00 a 219,00</u>
<u>Erbai</u>	<u>da 144,40 a 230,80</u>	<u>da 122,00 a 194,00</u>
<u>Prati avvicendati</u>	<u>da 144,40 a 230,80</u>	<u>da 122,00 a 194,00</u>
<u>Oleaginose e proteoleaginose</u>	<u>da 184,40 a 270,80</u>	<u>da 152,00 a 224,00</u>
<u>Superfici destinate al pascolamento del bestiame aziendale</u>	<u>da 14,40 a 100,80</u>	<u>da 12,00 a 84,00</u>

Conteggio specifico relativo alla combinazione tra la misura 214.1 (Avvicendamento in agricoltura biologica) e art. 68 (Rotazione biennale)

Di seguito sono riportati i conteggi del margine lordo dei seminativi in avvicendamento secondo quanto disposto dall'art 3 comma 1 del DM 18354 del 27/11/2009 di attuazione dell'articolo 12 del Reg. (CE) n 834/2007. Le prescrizioni in tale ambito previste dal citato DM costituiscono la baseline di riferimento essendo più restrittiva delle norme di condizionalità.

L'avvicendamento scelto è un esempio rappresentativo delle pratiche agronomiche adottate in Sardegna per i seminativi non irrigui. E' riportato inoltre il calcolo del margine lordo riferito ad un ettaro di superficie secondo la rotazione biennale leguminose – cereali in biologico e il calcolo del differenziale di margine lordo determinato dall'adozione della rotazione biennale rispetto alla suddetta baseline di riferimento

L'entità del sostegno fissato in applicazione dell'art. 68 del regolamento 73/2009 (100 euro/ettaro) compensa buona parte del differenziale di margine lordo (134 euro/ettaro) risultante tra rotazione della coltivazione di seminativi secondo la baseline e adozione della rotazione biennale leguminose – cereali.

Nel calcolo del premio dell'Azione 214/1 non sono stati conteggiati i mancati guadagni ed i costi aggiuntivi relativi all'impegno avvicendamento. I mancati guadagni ed i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono considerati nei pagamenti di cui all'art. 68.

La combinazione tra le due misure, introdotta ai sensi dell'art. 27.5 del regolamento 1974/2006, ripaga gli agricoltori dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi derivanti dall'adozione della rotazione biennale (art. 68) e dagli impegni derivanti dall'adesione all'azione 214.1.

L'entità massima del sostegno, riferito alla stessa superficie interessata alla coltivazione di seminativi in biologico e le colture ammesse al sostegno previsto dall'art. 68, derivante dalla combinazione delle due azioni (art. 68 e 214/1) non supera in alcun caso il massimale fissato dall'allegato 1 del Reg. (CE) n 1698/2005 infatti considerando il premio più alto per le colture biologiche il massimale raggiunge i 270 euro/ettaro.

Leguminosa, frumento, erbaio, loietto (media 2004, 2005, 2006)

<u>Calcolo Margine lordo (Euro/Ha)</u>	<u>Rotazione quadriennale metodo biologico</u>	<u>Leguminosa</u>	<u>Frumento</u>	<u>Erbaio</u>	<u>Loietto</u>
	$(a) = 1/4(b) + 1/4(c) + 1/4(d) + 1/4(e)$	(b)	(c)	(d)	(e)
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	<u>473</u>	<u>352</u>	<u>272</u>	<u>352</u>	<u>916</u>
<u>Produzione lorda prodotto</u>	<u>472</u>	<u>352</u>	<u>268</u>	<u>352</u>	<u>916</u>

<u>Produzione lorda sottoprodotto</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Spese specifiche</u>	<u>259</u>	<u>206</u>	<u>258</u>	<u>290</u>	<u>280</u>
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	<u>194</u>	<u>135</u>	<u>175</u>	<u>242</u>	<u>222</u>
<u>sementi e piante</u>	<u>97</u>	<u>82</u>	<u>83</u>	<u>103</u>	<u>121</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>96</u>	<u>54</u>	<u>92</u>	<u>139</u>	<u>100</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Servizi</u>	<u>65</u>	<u>70</u>	<u>83</u>	<u>47</u>	<u>59</u>
<u>noleggj</u>	<u>61</u>	<u>69</u>	<u>82</u>	<u>44</u>	<u>47</u>
<u>acqua e elettricit�</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>altri servizi</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>12</u>
<u>Manodopera specifica</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Margine Lordo = PL - Spese specifiche</u>	<u>214</u>	<u>146</u>	<u>14</u>	<u>62</u>	<u>636</u>

Leguminosa - cereale autunno vernino (media 2004, 2005, 2006)

<u>Calcolo Margine lordo (Euro/Ha)</u>	<u>Rotazione biennale metodo biologico</u>	<u>Leguminosa</u>	<u>Cereale autunno vernino</u>
	$(a) = 1/2(b) + 1/2(c)$	(b)	(c)
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	<u>312</u>	<u>352</u>	<u>272</u>
<u>Produzione lorda prodotto</u>	<u>310</u>	<u>352</u>	<u>268</u>
<u>Produzione lorda sottoprodotto</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
<u>Spese specifiche</u>	<u>232</u>	<u>206</u>	<u>258</u>
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	<u>155</u>	<u>135</u>	<u>175</u>
<u>sementi e piante</u>	<u>83</u>	<u>82</u>	<u>83</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>73</u>	<u>54</u>	<u>92</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Servizi</u>	<u>77</u>	<u>70</u>	<u>83</u>
<u>noleggj</u>	<u>75</u>	<u>69</u>	<u>82</u>
<u>acqua e elettricit�</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>altri servizi</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Manodopera specifica</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Margine Lordo = PL - Spese specifiche</u>	<u>80</u>	<u>146</u>	<u>14</u>

Calcolo art. 68 (media 2004, 2005, 2006)

<u>Calcolo Margine lordo (Euro/Ha)</u>	<u>Rotazione quadriennale metodo biologico</u>	<u>Rotazione biennale metodo biologico</u>	<u>Differenziale</u>
	(a)	(b)	(a-b)
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	<u>473</u>	<u>312</u>	<u>161</u>
<u>Produzione lorda prodotto</u>	<u>472</u>	<u>310</u>	<u>162</u>
<u>Produzione lorda sottoprodotto</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>-1</u>
<u>Spese specifiche</u>	<u>259</u>	<u>232</u>	<u>27</u>
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	<u>194</u>	<u>155</u>	<u>38</u>
<u>sementi e piante</u>	<u>97</u>	<u>83</u>	<u>15</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>96</u>	<u>73</u>	<u>24</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Servizi</u>	<u>65</u>	<u>77</u>	<u>-12</u>

<u>noleggi</u>	<u>61</u>	<u>75</u>	<u>-15</u>
<u>acqua e elettricità</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Altre spese specifiche</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>3</u>
<u>Margine Lordo = PL - Spese specifiche</u>	<u>214</u>	<u>80</u>	<u>134</u>

Punto 4.3.2

Contenuto delle modifiche:

Impegni oggetto di aiuto

L'Azione si propone di promuovere, nell'ambito dei seminativi ~~a cereali autunno-vernini~~, l'introduzione e il successivo mantenimento di tecniche colturali e di gestione del suolo, finalizzate a limitare o contrastare i fenomeni erosivi, le dinamiche di degrado della struttura dei suoli e di riduzione della sostanza organica, connesse con le tecniche colturali attualmente in uso ancorché rispettose delle prescrizioni della condizionalità.

Le tecniche o modalità di gestione del suolo che la misura propone, sono differenziate in relazione al rischio potenziale di erosione dei terreni (utilizzando in questa fase quale parametro di riferimento la pendenza media degli appezzamenti) e contemplano l'avvicendamento colturale, un approccio conservativo nella lavorazione del suolo e la conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti.

L'impegno, a livello aziendale, si articola come segue:

a) nei terreni con pendenza superiore o uguale al 30%:

- conversione dei ~~cereali autunno-vernini seminativi annuali~~ in coltura foraggiera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo);

b) nei terreni con pendenza inferiore al 30%:

- introduzione delle tecniche di minima lavorazione ("minimum o zero tillage");
- adozione di una rotazione ~~annuale-biennale~~ tra cereali autunno-vernini da granella e leguminose.

Inoltre, nei terreni con pendenza compresa tra il 15 e il 30%:

- non eseguire lavorazioni a rittochino;

Ai beneficiari della presente Azione è fatto altresì obbligo della raccolta del prodotto.

Baseline di riferimento

Il livello di riferimento per il calcolo ~~il livello di riferimento per il calcolo~~ dei costi aggiuntivi ~~dei costi aggiuntivi~~ e dei mancati ~~e dei mancati~~ guadagni ~~guadag~~ derivanti dall'impegno agroambientale, ~~derivanti dall'impegno agro-ambientale~~, è dato ~~, è dato dal~~ dal rispetto ~~rispetto~~ delle norme di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005, ~~nonché alle pertinenti norme dettate dalla legislazione vigente come recepite dal DM n. 30125 del 22.12.2009 e dalla relativa norma regionale.~~ ~~sono evidenziati nelle successive tabelle.~~ a) ~~delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, così come recepite a livello regionale;~~

b) ~~dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari, relativamente a:~~

- ~~l'obbligo di possedere una licenza (patentino) per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).~~
- ~~l'obbligo di formazione. L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino; il patentino è rilasciato solo a fronte di un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.~~
- ~~Magazzinaggio in condizioni di sicurezza~~

c) ~~dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti:~~

- ~~rispetto del codice di buona pratica agricola (CBPA, ai sensi del DM 19 aprile 1999);~~

~~-rispetto del decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12.05.2006).~~

~~La baseline di questa azione prende come riferimento le Buone Condizioni Agronomiche Ambientali:~~

~~-Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente;~~

~~-Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine;~~

~~-Norma 2.2 Avvicendamento delle colture;~~

~~-Norma 1.1 Erosione del suolo~~

Nelle tabelle seguenti si evidenziano gli impegni agroambientali rispetto alla condizionalità differenziata in funzione delle diverse zone regionali (Zone Vulnerabili da Nitrati, zone Natura 2000 e zone ordinarie):-

Tabella ~~22~~ - Impegni agroambientali e obiettivi di condizionalità

IMPEGNO AGROAMBIENTALE	OBIETTIVO DI CONDIZIONALITA'
<p>Impegno di Conversione dei seminativi <u>annuali a cereali autunno-vernini</u> in coltura foraggiera permanente</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee</u> <u>Norma 1: Misure per la protezione del suolo</u> <u>Standard 1.2 Copertura minima del suolo</u> <u>Ambito di applicazione: superfici a seminativo ritirate dalla produzione (impegno a) e tutte le superfici agricole (impegno b)</u> <u>OBIETTIVO 4: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat</u> <u>Norma 4: Misure per il contenimento dei terreni e degli habitat</u> <u>Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente</u> <u>Ambito di applicazione: Pascolo permanente</u></p>
<p>Introduzione delle tecniche di minima lavorazione</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate</u> <u>NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo</u> <u>Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine</u> <u>Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole</u> <u>Obiettivo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate</u> <u>Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine</u></p>
<p>Rotazione Avvicendamento <u>annuale/biennale</u> tra cereali autunno vernini da granella e leguminose <u>da granella</u></p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche</u> <u>Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</u> <u>Standard 2.2: Avvicendamento delle colture</u> <u>Ambito di applicazione: Superfici a seminativo</u> <u>Obiettivo: Mantenere livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche</u> <u>Norma 2.2 Avvicendamento delle colture</u></p>
<p>Divieto ad eseguire lavorazioni a ritocchino in superficie con pendenze comprese tra 15 e il 30%</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo</u> <u>Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine</u></p>

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole

Obiettivo : Erosione del suolo

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Tabella 23 - Effetti dell'applicazione dell'impegno agroambientale

Riferimento per la giustificazione economica	Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale	Confronto con la baseline	Vantaggio ambientale	Effetto sul risultato economico
A	<p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</p> <p>Nei terreni con pendenza superiore al 30% obbligo di <u>conversione dei cereali autunnoseminativi annuali-vernini in coltura foraggiera permanente</u> trasformare i seminativi in (prato permanente, prato-pascolo, pascolo).</p>	<p>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</p> <p>OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee</p> <p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</p> <p>Norma 1: Misure per la protezione del suolo</p> <p>Standard 1.2 Copertura minima del suolo</p> <p>Ambito di applicazione: superfici a seminativo ritirate dalla produzione (impegno a) e tutte le superfici agricole (impegno b)</p> <p>a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenzibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenzibili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le superfici a seminativo e i pascoli si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 gennaio e il 14 aprile; - per le colture permanenti si deve assicurare una copertura vegetale nell'intervallo di tempo compreso tra il 1 dicembre e il 28 febbraio; - o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la disciatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) <p>In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le superfici a seminativo e i pascoli dal 15 gennaio; - per le colture permanenti dal 1 dicembre. <p>OBIETTIVO 4: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat</p> <p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</p> <p>Norma 4: Misure per il contenimento dei terreni e degli habitat</p> <p>Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente</p> <p>Ambito di applicazione: Pascolo permanente</p> <p>a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.</p>	<p>Sottrae alla coltivazione terreni che, in virtù della forte pendenza, presentano, nei periodi in cui manca la copertura vegetale e in conseguenza delle lavorazioni meccaniche, elevati rischi di erosione. L'applicazione della misura evita le lavorazioni e introduce una copertura vegetale in tutti i periodi dell'anno.</p> <p>La conversione a prati permanenti e pascolo dei seminativi destinati alla coltivazione di cereali autunno-vernini, assicura la copertura vegetale permanente del suolo proteggendo le aree declivi (pendenza >30%) dalla erosione superficiale di origine idrica ed eolica.</p> <p>Elementi di differenziazione rispetto alla baseline:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento allo standard 1.2, lettera a), l'impegno si applica su superfici a seminativo non ritirate dalla produzione; - con riferimento allo standard 1.2, lettera b), l'impegno determina una copertura vegetale continuativa, durante tutto l'anno, e non solo in certi periodi; - con riferimento allo standard 4.1, la conversione dei seminativi a prati permanenti e pascoli determina il miglioramento dei livelli di 	<p>Diminuzione di reddito conseguente al minore valore/ettaro delle produzioni foraggere rispetto alle attuali produzioni cerealicole autunno-vernine.</p> <p>Riduzione del margine lordo della coltura conseguente al minore valore della produzione foraggiera derivante da prati permanenti e pascoli, rispetto al valore della produzione delle colture cerealicole in avvicendamento secondo la condizionalità.</p>

Riferimento per la giustificazione economica	Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale	Confronto con la baseline	Vantaggio ambientale	Effetto sul risultato economico
		<p><u>1122/09 e successive modifiche e integrazioni;</u></p> <p>b) <u>divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;</u></p> <p>c) <u>esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.</u></p> <p>La norma 4.1 Protezione del pascolo permanente prevede "il divieto di riduzione della superficie a pascolo a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.796/04" e il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6 del recepimento del Decreto Ministeriale n. del 21 dicembre 2006.</p>	<p><u>protezione degli habitat e della biodiversità.</u></p>	
<p>B</p>	<p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</u></p> <p>Introduzione delle tecniche di minima lavorazione</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u></p> <p><u>OBBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee</u></p> <p><u>Norma 1: Misure per la protezione del suolo</u></p> <p><u>Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche (Ambito di applicazione seminativi (a) e tutte le superfici agricole (b) e (c))</u></p> <p><u>a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.</u></p> <p><u>c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.</u></p> <p><u>OBBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate</u></p> <p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</u></p> <p><u>NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo</u></p> <p><u>Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine</u></p>	<p>Le tecniche di minima lavorazione hanno un impatto limitato sulla struttura del suolo, riducono l'azione degli agenti che causano l'erosione, favoriscono la salvaguardia della sostanza organica in conseguenza della minore esposizione all'aria degli strati profondi.</p> <p>Nelle aree cerealicole di pianura l'effetto ambientale positivo atteso è prevalentemente rappresentato dalla tutela qualitativa della risorsa idrica derivante dagli effetti positivi determinati dalle lavorazioni minime sui livelli di sostanza organica. Inoltre per effetto dell'immobilizzazione del carbonio nella sostanza organica si avrà una riduzione dei gas ad effetto serra e quindi di attenuazione dei cambiamenti climatici.</p> <p><u>Elementi di</u></p>	<p>L'adozione della tecnica di minimum o zero tillage si riflette sul risultato economico della coltivazione con un <u>aumento dei costi per il controllo delle infestanti e un calo delle rese, l'aumento degli impieghi di mezzi per la produzione e dei costi per l'esecuzione delle</u>.</p> <p>L'andamento <u>negativo di questi fattori è parzialmente compensato dalla marcata diminuzione dei costi per le lavorazioni meccaniche.</u></p> <p><u>Inoltre, la riduzione della profondità delle lavorazioni espone la coltivazione a maggiori rischi in conseguenza di andamenti climatici non ottimali. Non è stato possibile ricondurre questo aspetto ad un fattore utilizzabile nei calcoli.</u></p>

Riferimento per la giustificazione economica	Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale	Confronto con la baseline	Vantaggio ambientale	Effetto sul risultato economico
		<p><u>Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole.</u></p> <p><u>Al fine di mantenere la struttura del suolo, gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Il presente standard prevede:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.</u> 	<p><u>differenziazione rispetto alla baseline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>rispetto allo standard 3.1, che limita l'esecuzione delle lavorazioni a determinate condizioni del suolo (stato di tempera), l'impegno introduce ulteriori limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo.</u> 	
<p>C</p>	<p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</p> <p>Rotazione biennale tra cereali autunno vernini da granella e leguminose</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u></p> <p><u>OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche</u></p> <p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</u></p> <p><u>Norma 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo</u></p> <p>Standard 2.2: Avvicendamento delle colture</p> <p>Ambito di applicazione: Superfici a seminativo</p> <p>Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. <u>Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.</u></p> <p><u>Il presente standard prevede:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>la durata massima della monosuccessione di cereali pari a cinque anni;</u> - <u>impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una</u> 	<p>L'avvicendamento biennale cereale/leguminose migliora la struttura e la fertilità del suolo.</p> <p><u>Elementi di differenziazione rispetto alla baseline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>rispetto allo standard 2.2, l'impegno non consente la successione di cereali sullo stesso appezzamento.</u> 	<p>Per quanto attiene all'obbligo "a) convertire dei seminativi in colture foraggere permanenti" previsto per i terreni con pendenza superiore al 30%, nel premio viene conteggiata la perdita al diritto dei benefici contemplati dall'Art. 68 del Reg (CE) n. 73/2009.</p> <p>Per quanto attiene all'obbligo di cui al punto "b)" della misura, nel calcolo del premio non si è tenuto conto dei costi aggiuntivi e/o dei mancati redditi derivanti dall'impegno "avvicendamento".</p> <p><u>Pertanto gli</u> agricoltori che aderiscono all'Azione 214.2 "Difesa del suolo" potranno richiedere e beneficiare del premio supplementare previsto dall'art. 68 del Reg (CE) n. 73/2009.</p>

Riferimento per la giustificazione economica	Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale	Confronto con la baseline	Vantaggio ambientale	Effetto sul risultato economico
		<p><u>diminuzione del livello di sostanza organica.</u></p> <p><u>L'art 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, prevede, per i cereali, l'obbligo di avvicendamento biennale</u></p>		
D	<p>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</p> <p>Non eseguire lavorazioni a rittochino su terreni con pendenza compresa tra il 15 e il 30%</p>	<p>-CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</p> <p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, zone ordinarie)</u></p> <p><u>NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo</u></p> <p><u>Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine</u></p> <p><u>Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole</u></p> <p><u>Al fine di mantenere la struttura del suolo, gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Il presente standard prevede:</u></p> <p>- <u>l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.</u></p>	<p>Diminuzione dell'effetto erosivo delle acque piovane.</p> <p><u>Elementi di differenziazione rispetto alla baseline:</u></p> <p>- <u>rispetto allo standard 3.1, l'impegno introduce ulteriori limitazioni rispetto alla direzione di lavorazione del suolo.</u></p>	<p><u>L'obbligo, previsto nell'impegno incide sui tempi e sui costi di esecuzione della lavorazione meccanica. I maggiori impieghi di manodopera non sono stati considerati nei calcoli.</u></p>

Metodologia e fonti

La metodologia e le ipotesi agronomiche per il calcolo dei premi sono differenziate sulla base dell'impegno oggetto di aiuto, il quale a sua volta è condizionato dalla pendenza delle superfici.

In generale si è adottata la metodologia del Margine Lordo riportata al punto 4 del presente documento. Avendo riscontrato la sostanziale inapplicabilità dei dati "RICA", si è fatto ricorso alla letteratura scientifica ed al giudizio di esperti ed operatori del settore.

Nel caso di ~~terreni con pendenza superiore o uguale al 30%, per i quali è previsto l'impegno di conversione dei cereali autunno-vernini dei seminativi annuali in coltura foraggiera permanente (prato permanente, prato-pascolo, pascolo), l'analisi è stata fondata sul confronto tra il Margine Lordo del cereale autunno vernino (frumento duro) e il Margine Lordo della foraggiera permanente (prato-pascolo). La scelta della coltura è stata fatta considerando la coltura più rappresentativa e che assicura l'assenza di sovracompensazioni. -maggiormente rappresentativo in Sardegna (frumento duro) e il Margine Lordo della foraggiera permanente~~

Nel caso di terreni con pendenza inferiore al 30%, che costituisce la parte più rilevante dell'impegno in quanto riguarderà la quasi totalità degli operatori aderenti, il calcolo del premio ha tenuto conto esclusivamente dell'impegno relativo all'introduzione delle tecniche di minima lavorazione ("minimum o zero tillage"). L'analisi è stata fondata sul confronto tra il Margine Lordo della coltivazione con metodo convenzionale e metodo "minima lavorazione" per le due colture considerate: cereali autunno vernini (grano duro) ~~e~~ leguminose ~~da granella~~. Il calcolo del premio annuale scaturisce dalla sommatoria dei premi annuali diviso per il numero di anni previsti dall'impegno. In tal modo si è esclusa qualsiasi influenza legata al fattore avvicendamento.

Al fine di definire meglio quali saranno le variazioni nella gestione aziendale che l'impegno agroambientale introduce, si ritiene opportune fornire una breve descrizione della tecnica colturale tradizionalmente adottata nella coltivazione dei cereali autunno vernini ed una descrizione della tecnica di minima lavorazione.

In Sardegna la coltivazione dei cereali autunno-vernini prevede che, prima di ogni ciclo colturale, siano effettuate arature comprese tra i 30 e i 40 cm di profondità; si arriva a queste ultime profondità nel caso di terreni profondi e argillosi. L'aratura lascia il terreno in uno stato fisico inadatto per la semina, a causa dell'eccessiva macrozollosità, pertanto è necessario intervenire successivamente con almeno due ~~una~~ erpicature per sminuzzare le zolle e preparare un idoneo letto di semina.

La minima lavorazione, nota con il termine inglese di "minimum tillage" consiste in una ripuntatura seguita da un intervento con frangizolle (eventualmente ridotto a un solo passaggio se si utilizzano macchine con attrezzatura combinata con elementi discissori e frangizolle); è possibile anche effettuare l'erpicazione superficiale del suolo, con due passaggi di erpici (ad esempio, un primo con erpice a denti ed un secondo con frangizolle), oppure con due passaggi con frangizolle (anche in questo caso, l'utilizzo dell'attrezzatura combinata consente un solo passaggio). ~~prevede la riduzione del numero di interventi necessari per la messa a coltura. La lavorazione si limita ad un lavoro superficiale di rimescolamento eseguito con erpice a dischi, oppure da una ripuntatura leggera, ad una profondità di 15 cm, massimo di 20 cm. Nello stesso passaggio si esegue anche l'amminutamento del terreno in superficie, pertanto la lavorazione si limita ad un solo intervento prima della semina.~~

I vantaggi che possono ascrivere all'aratura profonda riguardano una maggiore sofficità dello strato lavorato con conseguente aumento dello spazio esplorato dalle radici e un aumento dell'efficacia nel migliore controllo delle erbe infestanti. Nel medio e lungo periodo tra gli aspetti negativi derivanti dall'attuazione di arature profonde è da evidenziare l'aumento dei processi di ossidazione della sostanza organica e la conseguente perdita di fertilità del suolo. Inoltre le arature medio-profonde possono destabilizzare la struttura del suolo compromettendo definitivamente la fertilità.

Transitando dalle tecniche tradizionali di lavorazione del terreno (aratura ed erpicature) alle lavorazioni minime (erpicature soltanto) o più ancora alla semina su sodo (sod seeding), è da prevedere una forte manifestazione di erbe infestanti, soprattutto se il terreno in questione è stato sottoposto negli ultimi anni a monosuccessione di cereali autunno vernini. Nel periodo di transizione, ciò comporta il ricorso ad interventi con diserbanti di pre e post emergenza.

Dopo almeno cinque/sei anni di rotazione con leguminose (in parte sottoposte a sfalcio), superata quindi la fase di transizione, la presenza di semi di infestanti tende a ridursi ed è possibile diminuire il numero di interventi con erbicidi.

Dal punto di vista produttivo le lavorazioni del terreno superficiali che non comportano il rivoltamento della zolla, anche se nel breve periodo determinano la riduzione delle produzioni unitarie, nel lungo periodo consentono il miglioramento e mantenimento della struttura e fertilità del suolo con positivi effetti sulla produttività.

Per le ragioni su esposte la presente azione è limitata alla prima adesione per un periodo di impegno non superiore a 6 anni.

Risultati

Nelle tavole seguenti sono riassunti i risultati delle elaborazioni effettuate.

Risultati

Nelle tavole seguenti sono riassunti i risultati delle elaborazioni effettuate.

Tabella 24 Conversione dei cereali autunno-vernini in foraggiera permanente

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla <i>baseline</i>	Cereale metodo convenzionale (a)	Foraggiera permanente (b)	Differenziale (a - b)
Quantità prodotto (a =granella) (b=foraggio)	A	27,00	13,00	14,00
Quantità sottoprodotto (a=paglia)	A	24,30	0,00	24,30
Prezzo prodotto		18,00	13,00	5,00
Prezzo sottoprodotto		6,00	0,00	6,00
Produzione lorda prodotto		486,00	169,00	317,00
Produzione lorda sottoprodotto		145,80	0,00	145,80
PRODUZIONE LORDA (PL)	A	631,80	169,00	462,80
Premio art.69	C	50,00	0,00	50,00
Consumi intermedi di materie prime				
Sementi e piante		59,80	10,60	49,20
Fertilizzanti		110,5	0	110,50
Mezzi per la difesa delle colture e diserbo		70	0	70,00
Lavorazioni meccaniche		160	80	80,00
Manodopera specifica		128,04	80	48,04
SPESE SPECIFICHE TOTALI (SS)		528,34	170,60	357,74
MARGINE LORDO ((PL +art. 69)– SS)		153,46	-1,60	155,06
PREMIO			155,06	

Fonte: giudizio di esperti.

Tabella 25 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione su cereali autunno vernini (frumento duro)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla <i>baseline</i>	Metodo convenzionale (a)	Metodo minima lavorazione (b)	Differenziale (a - b)
Quantità prodotto (granella)	B	27,00	20,25	6,75
Quantità sottoprodotto (paglia)	B	24,30	18,23	6,08
Prezzo prodotto		18,00	18,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		6,00	6,00	0,00
Produzione lorda prodotto	B	486,00	364,50	121,50
Produzione lorda sottoprodotto	B	145,80	109,35	36,45
PRODUZIONE LORDA (PL)		631,80	473,85	157,95
Premio art.69		50,00	50,00	0,00
Consumi intermedi di materie prime				
Sementi e piante		59,80	59,80	0,00
Fertilizzanti		110,5	110,5	0,00
Mezzi per la difesa delle colture e diserbo	B	70	111,5	-41,50
Lavorazioni meccaniche	B e D	160	136	24,00
Manodopera specifica		128,04	128,04	0,00
SPESE SPECIFICHE TOTALI (SS)		528,34	545,84	-17,50
MARGINE LORDO (PL +art. 69)– SS)		153,46	-21,99	175,45
DIFFERENZIALE			175,45	

Fonte: giudizio di esperti.

Tabella 26 Introduzione della tecnica di minima lavorazione su leguminosa da granella (favino)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Metodo convenzionale (a)	Metodo minima lavorazione (b)	Differenziale (a - b)
Quantità prodotto (granella)	B	25,00	18,75	6,25
Quantità sottoprodotto (paglia)	B	0,00	0,00	0,00
Prezzo prodotto		19,00	19,00	0,00
Prezzo sottoprodotto		0,00	0,00	0,00
Produzione lorda prodotto	B	475,00	356,25	118,75
Produzione lorda sottoprodotto	B	0,00	0,00	0,00
PRODUZIONE LORDA (PL)		475,00	356,25	118,75
Premio art.69		50,00	50,00	0,00
Consumi intermedi di materie prime				
Sementi e piante		114,40	114,40	0,00
Fertilizzanti		65	65	0,00
Mezzi per la difesa delle colture e diserbo	B	50	81,5	-31,50
Lavorazioni meccaniche	B e D	160	136	24,00
Manodopera specifica		114,6	114,6	0,00
SPESE SPECIFICHE TOTALI (SS)		504,00	511,50	-7,50
MARGINE LORDO (PL +art. 69)-SS)		21,00	-105,25	126,25
DIFFERENZIALE		126,25		

Fonte: giudizio di esperti.

Calcolo del premio annuo		
1°anno	Cereale autunno vernino	175,45
2°anno	Leguminosa da granella	126,25
3°anno	Cereale autunno vernino	175,45
4°anno	Leguminosa da granella	126,25
5°anno	Cereale autunno vernino	175,45
6°anno	Leguminosa da granella	126,25
Sommatoria nei 6 anni di impegno		905,1
Premio annuale		150,85

Prospetto riepilogativo degli aiuti

Il premio è concesso per 6 anni fino ad un massimo di:

- € 155,00 per ettaro nel caso di terreni con pendenza superiore o uguale al 30% con l'obbligo di conversione dei cereali autunno-vernini in coltura foraggera permanente;
- € 150,00 per ettaro nel caso di terreni con pendenza inferiore al 30% con l'obbligo di introduzione delle tecniche di minima lavorazione ("minimum o zero tillage") e adozione di una rotazione annuale tra cereali autunno vernini da granella e leguminose da granella.

Aggiornamento dei premi agroambientali dell'azione 214/2

L'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni derivanti dalla modifica degli impegni dell'azione e le variazioni medie dei prezzi e dei costi di produzione riferite ad aziende tipo della Banca dati RICA, triennio di riferimento 2004, 2005 e 2006 hanno portato ad una revisione dell'importo dei premi che saranno applicabili, a decorrere dall'annualità 2010, sia ai contratti in corso sia ai nuovi contratti.

Nell'aggiornamento dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, per la quantificazione delle voci di bilancio relative al metodo convenzionale, sono stati utilizzati i dati estratti dalla Banca dati RICA per il triennio 2004-2005-2006, depurati dei valori minimi e massi troppo distanti dalla media (outlier).

Per il calcolo del differenziale di margine lordo dovuto alla conversione dei cereali autunno-vernini in foraggiera permanente, nei terreni con pendenza superiore al 30%, sono stati confrontati il margine lordo del cereale coltivato secondo la baseline, ovvero inclusivo della rotazione e non in monosuccessione, ed il margine lordo della foraggiera permanente (prato-pascolo).

Le aziende cerealicole tendono a massimizzare la produzione di grano duro, ripetendo la stessa in monosuccessione. Questa pratica ha comportato un depauperamento della sostanza organica del suolo, oltre alla diffusione di infestanti graminacee e dicotiledoni, resistenti ai comuni erbicidi.

Le monosuccessioni di cereali di durata superiore a cinque anni non sono più ammesse dalla condizionalità. Nel calcolo del differenziale di reddito dovuto alla conversione dei seminativi in prati-pascolo, di seguito riportato, in sostituzione della suddetta monosuccessione, è stato considerato il margine lordo riferito ad un ettaro di superficie di una rotazione basata su erbaio polifita (graminacee e leguminose) - frumento - erbaio di graminacee - frumento.

Questa rotazione, applicabile in Sardegna ai seminativi non irrigui, consente di mantenere un minimo rinnovo della sostanza organica, oltre all'esecuzione di falciature, in due anni su quattro, che comportano l'eliminazione di un forte numero di infestanti. Dal punto di vista economico, il crollo dei prezzi del grano duro unito all'apprezzamento che i fieni ottengono nei mercati sardi, fanno sì che con la rotazione venga mantenuto, se non aumentato, il margine lordo per ettaro rispetto alla coltivazione del cereale in monosuccessione.

I parametri presi a riferimento nei conteggi rispettano i limiti tecnici di fertilizzazione e di sfalcio specificatamente previsti dalla baseline per le Zone vulnerabili da nitrati e le zone Natura 2000. Nei conteggi non sono considerati i costi amministrativi e di transazione.

I conteggi relativi a ciascuna coltura di riferimento considerata nella rotazione e riferiti ad un ettaro di superficie sono riportati nella successiva tabella 32.

Tabella 24 bis Conversione dei cereali autunno vernini in foraggiera permanente

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Rotazione (baseline)	Foraggiera permanente (prato pascolo)	Differenziale
	-	(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	A - C	564	152	412
Produzione lorda prodotto	-	561	152	409
Produzione lorda sottoprodotto	-	3	0	3
Spese specifiche	-	214	12	202
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	-	152	6	146
sementi e piante	-	76	2	74
fertilizzanti	C	71	4	67
mezzi per la difesa delle colture	C	5	0	5
<u>Servizi</u>	-	57	6	51
noleggi	-	57	6	51
acqua e elettricità	-	0	0	0
Altre spese specifiche	-	5	0	5
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	350	140	210
Premio (Euro/ettaro)	-	-	-	210

Fonte: RICA media 2004-2005- 2006 e giudizio di esperti Agris

Per la stima della variazione derivante dall'assunzione degli impegni agro-ambientali relativi alla minima lavorazione o semina su sodo, è stata presa come riferimento la rotazione biennale tra cereali autunno – vernini da granella e leguminose.

Come indicato dal documento di lavoro del MiPAF sulla "Valutazione della congruenza dei premi", si suppone che l'azienda beneficiaria, nelle condizioni ante adesione all'impegno, si trovi in condizioni di

equilibrio per quanto concerne l'utilizzo dei fattori produttivi e, pertanto, che ogni aumento del fabbisogno è realizzato attraverso forme contrattuali (come il noleggio) che non comportano variazioni della struttura fissa aziendale. L'adozione della tecnica di minima lavorazione non prevede consumi aggiuntivi di fertilizzanti ma di mezzi per la difesa delle colture in particolare per il diserbo. Le variazioni di margine lordo sono dovute quindi alle minori rese unitarie, al maggiore costo della semente impiegata ed al costo dei prodotti per il diserbo. Il controllo delle erbe infestanti richiede in questa fase una maggiore attenzione e selettività rispetto al convenzionale in quanto, a causa del mancato rivoltamento della zolla, lo sviluppo delle malerbe tende ad aumentare in misura più che proporzionale. L'aumento della voce noleggi è da attribuirsi all'incremento delle operazioni per il diserbo parzialmente compensata dalla diminuzione del costo per le lavorazioni del terreno.

Nei conteggi del premio specifico per l'azione 214/2 (tabelle 29, 30 e 31) non sono stati considerati i costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dall'adozione della rotazione biennale.

Tali costi e mancati guadagni sono stati considerati invece nello specifico calcolo (riportato nella tabella 34) del differenziale di reddito tra rotazione conforme alla baseline e rotazione biennale adottata in applicazione dell'art. 68 del regolamento n. 73/2009. I conteggi, riferiti ad un ettaro di superficie, relativi a ciascuna coltura di riferimento considerata nella rotazione secondo la baseline e nella rotazione biennale sono riportati nelle tabelle 32 e 33.

I conteggi relativi a ciascuna coltura di riferimento considerata nella rotazione biennale e riferiti ad un ettaro di superficie sono riportati nella successiva tabella 33.

Tabella 25 bis Introduzione delle tecniche di minima lavorazione su cereali autunno vernini (frumento duro)

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Riferimento alla baseline</u>	<u>Metodo convenzionale</u>	<u>Metodo minima lavorazione</u>	<u>Differenziale</u>
		(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	-	370	249	121
<u>Valore delle vendite</u>	<u>B</u>	<u>345</u>	<u>240</u>	<u>105</u>
<u>quantità (q./Ha)</u>	<u>B</u>	<u>23</u>	<u>16</u>	<u>7</u>
<u>prezzo (Euro/q.)</u>	-	<u>15</u>	<u>15</u>	<u>0</u>
<u>Valore dei prodotti secondari</u>	<u>B</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>quantità</u>	<u>B</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>prezzo</u>	-	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>Reimpieghi, autoconsumi, regalie</u>	-	<u>21</u>	<u>7</u>	<u>14</u>
Spese specifiche	-	205	350	-145
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	-	<u>141</u>	<u>258</u>	<u>-117</u>
<u>sementi e piante</u>	-	<u>64</u>	<u>82</u>	<u>-18</u>
<u>fertilizzanti</u>	-	<u>71</u>	<u>71</u>	<u>0</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>B</u>	<u>6</u>	<u>105</u>	<u>-99</u>
<u>Servizi</u>	-	<u>63</u>	<u>91</u>	<u>-28</u>
<u>noleggi</u>	<u>B, D</u>	<u>63</u>	<u>91</u>	<u>-28</u>
<u>acqua e elettricità</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Altre spese specifiche</u>	-	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	165	-101	266

Fonte: RICA media 2004-2005-2006 e giudizio di esperti

Tabella 26 bis Introduzione delle tecniche di minima lavorazione su leguminose (favino)

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Riferimento alla baseline</u>	<u>Metodo convenzionale</u>	<u>Metodo minima lavorazione</u>	<u>Differenziale</u>
		(a)	(b)	(a-b)
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	-	<u>455</u>	<u>335</u>	<u>120</u>

Valore delle vendite	B	440	330	110
quantità (q./Ha)	B	20	15	5
prezzo (Euro/q.)	-	22	22	0
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	15	5	10
Spese specifiche	-	171	286	-115
Consumi intermedi di materie prime	-	124	211	-87
sementi e piante	-	63	80	-17
fertilizzanti	-	41	41	0
mezzi per la difesa delle colture	B	20	90	-70
Servizi	-	46	74	-28
noleggi	B, D	46	74	-28
acqua e elettricità	-	0	0	0
Altre spese specifiche	-	1	1	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	284	49	235

Fonte: RICA media 2004-2005-2006 e giudizio di esperti

Tabella Introduzione delle tecniche di minima lavorazione

Calcolo del premio annuo		
1°anno	Cereale autunno vernino	266
2°anno	Leguminosa	235
3°anno	Cereale autunno vernino	266
4°anno	Leguminosa	235
5°anno	Cereale autunno vernino	266
6°anno	Leguminosa	235
Sommatoria nei 6 anni di impegno	-	1.504
Differenziale nei sei anni	-	251
Premio annuale	-	250

Fonte: RICA media 2004-2005-2006 e giudizio di esperti

Prospetto riepilogativo degli aiuti

Il periodo di impegno è pari a 6 anni ed il premio annuo è pari a:

- € 210,00 per ettaro nel caso di terreni con pendenza superiore o uguale al 30% con l'obbligo di conversione dei cereali autunno-vernini in coltura foraggera permanente;
- € 250,00 per ettaro nel caso di terreni con pendenza inferiore al 30% con l'obbligo di introduzione delle tecniche di minima lavorazione ("minimum o zero tillage") e adozione di una rotazione biennale tra cereali autunno vernini da granella e leguminose.

Conteggio specifico relativo alla combinazione tra la misura 214.2 (Introduzione della minima lavorazione) e art. 68 (Rotazione biennale)

Di seguito sono riportati i conteggi del margine lordo dei cereali in avvicendamento secondo quanto disposto dalla condizionalità per le monosuccessioni di cereali (tabella 32), il calcolo del margine lordo riferito ad un ettaro di superficie secondo la rotazione biennale leguminose – cereali (tabella 33) e il calcolo del differenziale di margine lordo determinato dall'adozione della rotazione biennale rispetto alla baseline (tabella 34).

L'entità del sostegno fissato in applicazione dell'art. 68 del regolamento 73/2009 (100 euro/ettaro) compensa buona parte del differenziale di margine lordo (126 euro/ettaro) risultante tra rotazione della coltivazione di cereali secondo la baseline e adozione della rotazione biennale leguminose – cereali.

Come dimostrato in precedenza, nel calcolo del premio dell'Azione 214/2 sono stati conteggiati solo i mancati guadagni ed i costi aggiuntivi dovuti all'introduzione delle tecniche di minima lavorazione. I

mancati guadagni ed i costi aggiuntivi derivanti dall'avvicendamento biennale sono considerati nei pagamenti di cui all'art. 68.

La combinazione tra le due misure, introdotta ai sensi dell'art. 27.5 del regolamento 1974/2006, ripaga gli agricoltori dei mancati guadagni e dei costi aggiuntivi derivanti dall'adozione della rotazione biennale (art. 68) e dall'introduzione della minima lavorazione (azione 214.2).

L'entità massima del sostegno riferito alla stessa superficie interessata dalla combinazione delle due azioni (art. 68 e 214/2) è fissata in 350 euro/ettaro.

Tabella Calcolo del margine lordo della coltivazione di cereali secondo la baseline

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Rotazione (baseline)</u>	<u>Erbaio (avena-trifoglio)</u>	<u>Frumento duro (I)</u>	<u>Erbaio (loietto)</u>	<u>Frumento duro (II)</u>
	<u>(a) = 1/4(b) + 1/4(c) + 1/4(d) + 1/4(e)</u>	<u>(b)</u>	<u>(c)</u>	<u>(d)</u>	<u>(e)</u>
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	<u>564</u>	<u>434</u>	<u>370</u>	<u>1.080</u>	<u>370</u>
<u>Produzione lorda prodotto</u>	<u>561</u>	<u>434</u>	<u>365</u>	<u>1.080</u>	<u>365</u>
<u>Produzione lorda sottoprodotto</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>5</u>
<u>Spese specifiche</u>	<u>214</u>	<u>132</u>	<u>205</u>	<u>294</u>	<u>227</u>
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	<u>152</u>	<u>71</u>	<u>141</u>	<u>235</u>	<u>163</u>
<u>sementi e piante</u>	<u>76</u>	<u>71</u>	<u>64</u>	<u>106</u>	<u>64</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>71</u>	<u>0</u>	<u>71</u>	<u>126</u>	<u>87</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>3</u>	<u>12</u>
<u>Servizi</u>	<u>57</u>	<u>56</u>	<u>63</u>	<u>47</u>	<u>63</u>
<u>noleggi</u>	<u>57</u>	<u>55</u>	<u>63</u>	<u>47</u>	<u>63</u>
<u>acqua e elettricità</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Altre spese specifiche</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>1</u>
<u>Margine Lordo = PL - Spese specifiche</u>	<u>350</u>	<u>302</u>	<u>165</u>	<u>786</u>	<u>143</u>

Fonte: RICA media 2004-2005-2006 e giudizio di esperti

Tabella Calcolo del margine lordo della coltivazione di cereali e leguminose secondo la rotazione biennale

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Rotazione biennale</u>	<u>Cereale (frumento duro)</u>	<u>Leguminosa (favino)</u>
	<u>(a) = 1/2(b) + 1/2(c)</u>	<u>(b)</u>	<u>(c)</u>
<u>Produzione Lorda (PL)</u>	<u>413</u>	<u>370</u>	<u>455</u>
<u>Produzione lorda prodotto</u>	<u>411</u>	<u>366</u>	<u>455</u>
<u>Produzione lorda sottoprodotto</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
<u>Spese specifiche</u>	<u>189</u>	<u>205</u>	<u>171</u>
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	<u>133</u>	<u>141</u>	<u>124</u>
<u>sementi e piante</u>	<u>64</u>	<u>64</u>	<u>63</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>56</u>	<u>71</u>	<u>41</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>13</u>	<u>6</u>	<u>20</u>
<u>Servizi</u>	<u>55</u>	<u>63</u>	<u>46</u>
<u>noleggi</u>	<u>55</u>	<u>63</u>	<u>46</u>
<u>acqua e elettricità</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Altre spese specifiche</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>Margine Lordo = PL - Spese specifiche</u>	<u>224</u>	<u>165</u>	<u>284</u>

Tabella Calcolo del differenziale di margine lordo tra rotazione di cereali secondo la baseline e rotazione biennale

Descrizione voce di bilancio	Rotazione (baseline)	Rotazione biennale	Differenziale
	(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	564	413	151
Produzione lorda prodotto	561	411	150
Produzione lorda sottoprodotto	3	2	1
Spese specifiche	214	189	25
Consumi intermedi di materie prime	152	133	19
sementi e piante	76	64	12
fertilizzanti	71	56	15
mezzi per la difesa delle colture	5	13	-8
Servizi	57	55	2
noleggi	57	55	2
acqua e elettricità	0	0	0
Altre spese specifiche	5	1	4
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	350	224	126

Dopo il punto 4.3.4 sono inseriti i seguenti punti: 4.3.5 Produzione integrata e 4.3.6 Tutela dell' habitat della Gallina prataiola

Contenuto delle modifiche

4.3.5 Produzione Integrata (azione 214/6)

Impegni oggetto di aiuto

I premi concessi hanno lo scopo di compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione integrata.

Ai fini del calcolo del premio sono stati considerati esclusivamente quegli aspetti della tecnica di coltivazione che incidono sul risultato economico della coltura.

Requisiti minimi di baseline pertinenti

Nella definizione dei requisiti minimi di baseline pertinenti vengono considerati gli impegni aggiuntivi che incidono in maniera significativa sul risultato economico dell'azienda (consistenti in costi aggiuntivi e/o mancati guadagni) e i cui effetti sono quantificabili in termini economici, che fanno riferimento ai Disciplinari di Produzione Integrata approvati a livello regionale ai sensi del D.M. n. 2722 del 17 aprile 2008 e della DGR n. 20/5 del 28 aprile 2009.

Tali impegni, aggiuntivi rispetto al pertinente livello di riferimento base di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come recepite dal DM n. 30125 del 22.12.2009 e dalla relativa norma regionale, sono evidenziati nella successiva tabella. Ogni requisito minimo di baseline pertinente è codificato da una lettera maiuscola che sarà utilizzata nelle successive tabelle di giustificazione economica dei premi per le colture. In tali tabelle, per ogni voce di costo/ricavo che subisce una variazione in virtù dell'applicazione dell'impegno, con tale lettera sarà indicato il riferimento al/ai requisiti minimi di baseline pertinenti.

Nelle tabelle seguenti si evidenziano gli impegni agroambientali rispetto alla baseline, differenziata in funzione delle diverse zone regionali (Zone Vulnerabili da Nitrati, zone Natura 2000 e zone ordinarie), e gli effetti sul risultato economico.

Tabella di raffronto tra baseline e impegno agroambientale della Misura 214 Azione 6

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
Gestione del suolo e pratiche agronomiche	A	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>			
		Seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: - è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri;	Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche La realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 80 m. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (riagnoli) in assenza di sistemazioni.	Rispetto allo standard 1.1: - l'impegno è applicato a tutti i seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, anche a quelli che non manifestano fenomeni erosivi evidenti; - la distanza massima tra i solchi acquai è ridotta di 20 m. (-25%).	Il maggior sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili in relazione alla particolare orografia della regione Sardegna. Pertanto, al fine di evitare sovra-compensazioni in aree pianeggianti, essi non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.
		Seminativi con pendenza media superiore al 30%: - per le colture erbacee (seminativi) è vietato praticare arature, sono consentite la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.	Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine La lavorazione del terreno è consentita in condizione di umidità appropriata (stato di "tempera")	Rispetto allo standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo.	Le tecniche di minima lavorazione aiutano a mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, riducono le perdite di nutrienti per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, prevengono fenomeni di erosione e smottamenti, preservano il contenuto di sostanza organica nei suoli.	
		Seminativi con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: - sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm.		Rispetto allo standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni alla profondità di lavorazione del suolo.		
		Superfici a colture arboree con pendenza media superiore al 30%: - sono ammesse solo le lavorazioni localizzate.		Rispetto allo standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni al tipo di lavorazione del suolo.		
		Superfici a colture arboree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%: - sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm.		Rispetto allo standard 3.1: - l'impegno introduce ulteriori limitazioni alla profondità di lavorazione del suolo.		
Superfici a colture arboree con pendenza media superiore al 10%: - è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, gestita con sfalci.	Standard 1.2: Copertura minima del suolo Per le colture permanenti si deve assicurare la copertura vegetale del suolo tra il 1 dicembre e il 28 febbraio	Rispetto allo standard 1.2: - l'impegno determina una copertura vegetale continuativa, durante tutto l'anno, e non solo in certi periodi.	La copertura vegetale permanente protegge il suolo dalla erosione superficiale idrica ed eolica.			

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
Avvicendamento	B	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) I DPI prevedono vincoli di avvicendamento per tutte le colture erbacee, in particolare: - è consentita al massimo una mono-successione per ogni coltura.	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Standard 2.2: Avvicendamento delle colture (Ambito di applicazione: Seminativi) Non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.	Rispetto allo standard 2.2: - l'impegno introduce vincoli di avvicendamento più restrittivi, estesi anche alle colture per le quali non è applicabile la norma di condizionalità.	Il vantaggio ambientale consiste nel mantenimento della fertilità del suolo e nella protezione della qualità delle acque. L'avvicendamento culturale favorisce il mantenimento del livello di sostanza organica nel terreno, la salvaguardia della sua struttura, nonché il controllo indiretto di infestanti e parassiti.	Gli effetti economici non sono quantificabili in relazione ai diversi possibili avvicendamenti anche con colture non ammissibili al sostegno. Pertanto, essi non sono presi in considerazione nel calcolo del premio.
		Per le colture ortive, i DPI prevedono: - il rispetto di un avvicendamento quinquennale, che comprende almeno tre colture principali diverse.	Normale pratica agricola: Per le colture ortive è diffusa la pratica della monosuccessione per periodi di durata superiore ai tre anni.	Rispetto alla normale pratica agricola: - l'impegno introduce vincoli di avvicendamento più restrittivi.		
Fertilizzazione	C	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) - effettuare l'analisi del terreno per ciascuna zona omogenea, entro il primo anno di assunzione dell'impegno; - predisporre il piano di fertilizzazione annuale per coltura, oppure - predisporre il piano di fertilizzazione semplificato, secondo le schede a dosi standard definite per ciascuna coltura.	Zone ordinarie e zone Natura 2000 Normale pratica agricola Nella generalità dei casi non si effettua l'analisi del terreno e le quantità di fertilizzanti sono calcolate empiricamente sulla base delle rese di ciascuna coltura, stimando le asportazioni ed integrando con una quantità aggiuntiva che tiene conto del dilavamento. Zone Vulnerabili da Nitrati Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, Piano di azione per la ZVN di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006) Disposizioni relative all'utilizzazione degli effluenti zootecnici: ▪ obbligo di redazione del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA), per le aziende che utilizzano una quantità di azoto al	Rispetto alla normale pratica agricola: - l'impegno introduce l'obbligo di elaborare e rispettare il piano di fertilizzazione (annuale o semplificato); - la determinazione dei nutrienti da apportare attraverso le concimazioni è effettuata in base all'analisi dei suoli ed alle asportazioni delle colture.	La concimazione basata su criteri di fertilità e disponibilità di macroelementi nel suolo, riducendo il rischio di apportare al terreno quantità di elementi nutritivi superiori alle asportazioni delle colture, diminuisce le quantità di macroelementi che per lisciviazione o trasporto superficiale possono inquinare le acque superficiali e sotterranee.	Minori spese per l'acquisto di fertilizzanti e minori rese dovute al minor impiego di fertilizzanti, in tutte le zone interessate.
			Zone Vulnerabili da Nitrati Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, Piano di azione per la ZVN di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006) Disposizioni relative all'utilizzazione degli effluenti zootecnici: ▪ obbligo di redazione del Piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (PUA), per le aziende che utilizzano una quantità di azoto al	Rispetto al Piano di azione: - il piano di fertilizzazione (annuale o semplificato) riguarda tutti i macroelementi nutritivi, non solo quelli azotati; - la determinazione dei nutrienti da apportare attraverso le concimazioni è effettuata in base all'analisi dei suoli ed alle asportazioni delle colture.		

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
			<p><u>campo da effluenti zootecnici superiore a 3000 kg/anno;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>obbligo di redazione del Piano di fertilizzazione (PdF), per le aziende che utilizzano una quantità di azoto da effluenti zootecnici uguale o inferiore a 3000 kg/anno e una quantità di azoto totale superiore a 3000 kg/anno.</u> 			
		<p><u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u></p> <p><u>- adottare il piano di fertilizzazione, rispettando le dosi e le modalità di distribuzione indicate.</u></p>	<p><u>Zone ordinarie e zone Natura 2000</u></p> <p><u>Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>limitazione dell'utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici: massimo 340 kg/ha/anno nelle zone ordinarie.</u> <p><u>Zone Vulnerabili da Nitrati</u></p> <p><u>Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, Piano di azione per la ZVN di Arborea (DGR 14/17 del 04.04.2006)</u></p> <p><u>Disposizioni relative alla fertilizzazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>limitazione dell'utilizzazione di azoto da effluenti zootecnici: massimo 170 kg/ha/anno nelle ZVN;</u> ▪ <u>i quantitativi di fertilizzante azotato devono essere adeguati al reale fabbisogno delle colture;</u> ▪ <u>la somministrazione di azoto deve essere effettuata nei periodi di effettivo utilizzo da parte delle colture;</u> ▪ <u>divieto di utilizzazione di fertilizzanti azotati in prossimità di corsi d'acqua e nei periodi in cui è massimo il rischio di</u> 	<p><u>Rispetto alla Direttiva 91/676/CEE ed al Piano di azione:</u></p> <p><u>- l'impegno introduce limiti ulteriori all'utilizzo di fertilizzanti, non solo azotati, basati sui fabbisogni delle colture e la fertilità dei suoli.</u></p>	<p><u>I limiti all'utilizzo dei fertilizzanti, non solo azotati (es. fosforici), comportano la riduzione delle dosi totali e la loro distribuzione frazionata in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, del contenuto di sostanza organica, della precessione colturale e delle asportazioni delle colture.</u></p> <p><u>In questo modo si riducono le perdite per dilavamento dei fertilizzanti riducendo il pericolo di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.</u></p>	

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
			dilavamento dell'azoto con contaminazione delle falde.			
Irrigazione	D	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Non è ammessa l'irrigazione per scorrimento e per sommersione.	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione Lo standard stabilisce il rispetto delle procedure per l'uso dell'acqua pubblica a scopo irriquo, secondo modalità distinte sia in base alla provenienza dell'acqua, sia in base alla portata richiesta.	Rispetto allo standard 5.1: - l'impegno introduce nelle aziende agricole obblighi finalizzati al risparmio idrico, attraverso il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione meno efficienti.	Il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione a bassa efficienza (scorrimento e sommersione) determina un risparmio di acqua da parte delle aziende agricole.	Il risparmio idrico derivante dall'applicazione del metodo di produzione integrata, non produce effetti economici in termini di riduzione dei costi irrigui. Il costo aziendale dell'acqua, gestita dai Consorzi di Bonifica, è calcolato con un sistema tabellare correlato alle superfici ed alle colture e non all'effettivo consumo idrico.
		Devono essere rispettati i volumi irrigui stagionali stabiliti per ciascuna coltura ed i volumi di adacquamento massimi.	Direttiva 2000/60/CE Il Piano di Gestione del distretto idrografico della Regione Sardegna, non prevede impegni a livello di aziendale.	Rispetto alla Dir. 2000/60/CE: - l'impegno introduce nelle aziende agricole obblighi finalizzati alla tutela quantitativa della risorsa idrica.	La limitazione dei volumi irrigui aumenta il livello di protezione delle acque.	
Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti	E	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Monitoraggio delle fitopatie: - è obbligatorio effettuare il monitoraggio delle fitopatie, in ragione della specie coltivata e dell'avversità da controllare; possono essere utilizzati: ▪ trappole a ferormoni; ▪ trappole cromotropiche; ▪ controllo a campione di rametti, frutti, foglie e gemme per verificare il grado di infestazione; ▪ conteggio delle forme giovanili (ad esempio neanidi) per foglia o per rametto; - i trattamenti fitosanitari possono essere effettuati	Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie) Normale pratica agricola: La condizionalità non prevede obblighi di monitoraggio delle fitopatie e di scelta selettiva dei fitofarmaci da impiegare. La soglia di intervento è stabilita sulla base di valutazioni empiriche senza mettere in atto attività sistematiche di monitoraggio. La scelta dei principi attivi e dei formulati commerciali autorizzati dalle norme sanitarie per ciascuna coltura, è effettuata principalmente sulla base dell'economicità ed efficacia del formulato commerciale anche se "Molto tossico", "Tossico" o "Nocivo".	Rispetto alla normale pratica agricola: - l'impegno introduce l'obbligo del monitoraggio delle fitopatie secondo le modalità indicate nei DPI, - l'impegno introduce vincoli all'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, giustificati solo al di sopra delle soglie di danno indicate nei DPI rilevate, controllate e registrate mediante il monitoraggio.	Gli interventi selettivi effettuati solo al di sopra di determinate soglie di danno, riducono il numero dei trattamenti e di conseguenza l'inquinamento delle acque e dell'ambiente naturale.	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo. I costi aggiuntivi di manodopera per il monitoraggio delle fitopatie, controllo e tenuta dei registri, non sono considerati nel calcolo del premio.

<u>OPERAZIONE COLTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
		<p>solo se sono superate le soglie di danno indicate nei DPI.</p> <p>Scelta selettiva dei fitofarmaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è obbligatorio utilizzare solo i principi attivi indicati nei DPI e tra questi, nel caso siano disponibili diversi formulati commerciali, utilizzare solo quelli classificati come "Irritanti" (Xi) o "Non classificati (Nc); - è vietato impiegare prodotti classificati "Molto Tossici" (T+) "Tossici" (T) o "Nocivi" (Xn); - è vietato utilizzare i prodotti che riportano nella loro etichetta le frasi di rischio con specifico riferimento ad azioni di rischio sull'uomo (R40, R43, R63, ecc.); - è fatto obbligo di rispettare le modalità e le dosi unitarie (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI. 	<p>Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p><u>Obblighi validi per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente. <p><u>Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino); <p>Atto B11 – Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <ul style="list-style-type: none"> - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; - assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari. 	<p>Rispetto alla condizionalità (Atti B9 e B11):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impegno riduce la possibilità di scelta dei principi attivi; - l'impegno non consente l'utilizzo di prodotti molto tossici, tossici e nocivi per la salute umana e l'ambiente; - l'impegno introduce vincoli aggiuntivi alle dosi ed alle modalità di distribuzione dei prodotti. 	<p>L'utilizzo selettivo di prodotti di sintesi, evita la presenza d'inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, eliminando i relativi effetti negativi sulla flora, la fauna, la salute umana e l'entomofauna utile.</p>	

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
			<u>Requisito minimo aggiuntivo</u> - <u>verifica funzionale almeno quinquennale dell'attrezzatura per l'irrorazione, attestata da un tecnico o da una officina specializzata.</u>			
<u>F) Registro aziendale (avvicendamenti, lavorazioni, fertilizzazione, irrigazioni, difesa fitosanitaria)</u>	<u>F</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u> <u>Tenuta e aggiornamento del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino:</u> - <u>la registrazione deve avvenire entro 48 ore dall'esecuzione delle operazioni colturali;</u> - <u>il Registro è tenuto e conservato fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno e messo a disposizione dei soggetti incaricati dei controlli;</u> - <u>la documentazione fiscale, le fatture e le certificazioni relative all'intero periodo di impegno vanno conservate per il periodo previsto dalle norme vigenti e comunque fino a 2 anni successivi al termine del periodo di impegno.</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u> <u>Normale pratica agricola:</u> <u>La registrazione delle operazioni colturali, dei consumi di acqua e di fertilizzanti viene di solito effettuata dagli agricoltori in modo superficiale e non sistematico. Le registrazioni sono principalmente di tipo contabile e non finalizzate al controllo quantitativo d'impiego degli input.</u> <u>Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</u> <u>Obblighi validi per tutte le aziende:</u> - <u>disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento;</u> - <u>documentazione d'acquisto costituita da: fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità; nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti;</u> - <u>disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.</u> <u>Obblighi validi per le aziende</u>	<u>Rispetto alla normale pratica agricola:</u> - <u>l'impegno introduce l'obbligo di registrazione sistematica delle operazioni colturali relative agli avvicendamenti, alle lavorazioni, alle irrigazioni ed alla fertilizzazione.</u> <u>Rispetto alla condizionalità (Atti B9 e B11):</u> - <u>l'impegno prevede vincoli temporali più restrittivi rispetto alla registrazione dei trattamenti (entro 48 ore), alla conservazione del registro ed alla tenuta della documentazione fiscale, delle fatture e delle certificazioni (fino ai 2 anni successivi al termine del periodo di impegno).</u>	<u>L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input.</u>	<u>Gli effetti economici non sono quantificabili in relazione alla frammentarietà delle operazioni di registrazione ed alla difficile quantificazione dei tempi occorrenti.</u> <u>Pertanto, i costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino non sono presi in considerazione nel calcolo del premio.</u>

<u>OPERAZIONE CULTURALE</u>	<u>RIFERIMENTO AL CALCOLO</u>	<u>IMPEGNO AGROAMBIENTALE</u>	<u>BASELINE</u>	<u>DIFFERENZIALE RISPETTO ALLA BASELINE</u>	<u>VANTAGGIO AMBIENTALE</u>	<u>EFFETTO SUL RISULTATO ECONOMICO</u>
			<p><u>che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN);</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>moduli di acquisto i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.</u> <p><u>Atto B11 – Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.</u> 			
<u>Aggiornamento professionale</u>	<u>G</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>	<u>Tutte le zone (ZVN, Natura 2000, Zone ordinarie)</u>			
		<p><u>Partecipazione in ogni anno d'impegno ad un corso di aggiornamento sulla produzione integrata della durata di 6 ore;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>i temi che il corso dovrà affrontare riguardano le pratiche di produzione integrata sotto il profilo agronomico e fito-sanitario.</u> 	<p><u>Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</u></p> <p><u>Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN);</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino verde).</u> 	<p><u>Rispetto alla condizionalità (Atto B9):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>l'impegno introduce l'obbligo per i beneficiari dell'Azione Produzione integrata a partecipare ad un corso di formazione della durata di sei ore annue;</u> - <u>l'impegno riguarda tutti gli agricoltori, anche quelli che hanno partecipato ad un corso di formazione sull'uso dei prodotti fitosanitari per il rilascio del "patentino verde".</u> 	<p><u>La conoscenza delle pratiche di produzione integrata non determina vantaggi ambientali diretti, ma è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole.</u></p>	<p><u>I costi aggiuntivi determinati dalla partecipazione dei beneficiari ai corsi di aggiornamento professionale, non sono presi in considerazione nel calcolo del premio.</u></p>

|

Metodologia e fonti

Per il calcolo del margine lordo del metodo di coltivazione convenzionale si è fatto ricorso ai dati estratti dalla Banca dati "RICA" per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, utilizzando la metodologia descritta nella parte generale del presente documento.

Per il calcolo del margine lordo relativo al metodo di produzione integrato ci si è avvalsi del giudizio di esperti che operano nel settore (AGRIS/LAORE) in quanto la Banca dati RICA non contiene informazioni riferite ad aziende che aderiscono all'integrato.

Nel dettaglio gli aspetti delle pratiche agronomiche considerati nella variazione del margine lordo sono i seguenti:

- riduzione delle rese;
- fertilizzazione;
- difesa delle colture e diserbo con ricorso a principi attivi a migliore profilo tossicologico che hanno un costo più elevato.

Nel calcolo non sono stati considerati i maggiori costi che i beneficiari sostengono per gli impegni specifici dell'azione, quali:

- costi di manodopera per il monitoraggio delle fitopatie e per la tenuta e compilazione del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio;
- campionamento e analisi del suolo;
- maggior costo per l'acquisto dei mezzi tecnici a basso impatto ambientale e dei prodotti di origine biologica utilizzati per la difesa delle colture;
- partecipazione a corsi di formazione sulla produzione integrata.

I beneficiari, per gli impegni relativi alla definizione del piano di concimazione e dell'avvicendamento colturale possono avvalersi dei servizi di assistenza tecnica forniti dall'agenzia regionale LAORE.

Ai fini della differenziazione dei premi sono considerate le seguenti colture/raggruppamenti colturali:

- Ortive protette
- Ortive in pieno campo
- Carciofo
- Pesco
- Agrumi e altri fruttiferi, escluso la frutta a guscio
- Vite

Per la determinazione dei premi sono stati fatti calcoli specifici per le colture del carciofo, agrumi e vite. Mentre per il calcolo del premio per i raggruppamenti colturali: ortive protette, ortive in pieno campo e fruttiferi è stata individuata la coltura più rappresentativa del gruppo in Sardegna ed il risultato del calcolo è applicabile a tutte le colture del medesimo raggruppamento colturale. In particolare è stato fatto il calcolo sul pomodoro in coltura protetta, sul pomodoro in pieno campo e sul pesco.

La coltura di riferimento scelta per ciascun raggruppamento colturale assicura l'assenza di sovracompensazioni per le altre colture del medesimo raggruppamento colturale. Gli agrumi non vengono inclusi nel raggruppamento fruttiferi per tenere conto dei diversi costi e quindi per evitare sovracompensazioni.

Le aziende del campione RICA sono rappresentative di tutte le zone regionali (ZVN, Natura 2000 e ordinarie).

Nelle tabelle che seguono sono riportate le colture utilizzate come base di calcolo e la coltura/raggruppamento colturale a cui è applicabile l'esito del calcolo.

L'importo del premio è stato determinato sulla base del differenziale tra il margine lordo della coltura convenzionale e la coltura in integrato. Nel caso delle ortive in serra, il pagamento agroambientale è stato fissato al di sotto dell'importo massimo consentito al fine di assicurare un differenziale incentivante rispetto alle stesse colture secondo il metodo biologico.

Tab 1 Ortive in serra (Pomodoro)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Produzione integrata	Differenziale
			(a)	(b)	(a -b)
Produzione Lorda (PL)	B	€/ha	40.257	38.979	1.278
Valore delle vendite	-	€/ha	40.257	38.979	1.278
quantità (q./Ha)	-	€/ha	567	549	18
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	71	71	0
Totale Spese specifiche	-	€/ha	10.766	10.548	218
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	6.825	6.607	218
sementi e piante	-	€/ha	4.659	4.659	0
fertilizzanti	B	€/ha	1.272	875	397
mezzi per la difesa delle colture	D	€/ha	894	1.073	-179
Servizi	-	€/ha	339	339	0
noleggi	-	€/ha	175	175	0
acqua e elettricità	C	€/ha	164	164	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	3.602	3.602	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	29.491	28.431	1.060
PREMIO	-	-	-	-	500

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tab 2 Ortive pieno campo (Pomodoro)

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Produzione integrata	Differenziale
			(a)	(b)	(a -b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	11.550	11.160	390
Valore delle vendite	-	€/ha	11.550	11.160	390
quantità (q./Ha)	-	€/ha	385	372	13
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	30	30	0
Totale Spese specifiche	-	€/ha	2.360	2.394	-34
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	1.607	1.641	-34
sementi e piante	-	€/ha	1.059	1.059	0
fertilizzanti	B	€/ha	305	220	85
mezzi per la difesa delle colture	D	€/ha	243	362	-119
Servizi	-	€/ha	284	284	0
noleggi	-	€/ha	66	66	0
acqua e elettricità	C	€/ha	218	218	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	469	469	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	9.190	8.766	424
PREMIO	-	-	-	-	420

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tab 3 Carciofo

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Produzione integrata	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	6.498	6.130	368
Valore delle vendite	-	€/ha	6.461	6.097	331
quantità (q./Ha)	-	€/ha	71	67	4
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	91	91	0
Valore dei prodotti secondari	-	€/ha	4	0	4
quantità	-	€/ha	2	0	2
prezzo	-	€/ha	2	0	2
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	33	33	0
Totale Spese specifiche	-	€/ha	1.633	1.674	-41
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	792	833	-41
sementi e piante	-	€/ha	362	362	0
fertilizzanti	B	€/ha	271	217	54
mezzi per la difesa delle colture	D	€/ha	159	254	-95
Servizi	-	€/ha	179	179	0
noleggi	-	€/ha	6	6	0
acqua e elettricità	C	€/ha	173	173	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	662	662	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	4.865	4.456	409
PREMIO	-	-	-	-	410

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tab 4 Pesco

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Produzione integrata	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	6.500	5.945	555
Valore delle vendite	-	€/ha	6.417	5.865	472
quantità (q./Ha)	-	€/ha	93	85	8
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	69	69	0
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	83	80	3
Totale Spese specifiche	-	€/ha	1.384	1.432	-48
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	637	685	-48
sementi e piante	-	€/ha	3	3	0
fertilizzanti	B	€/ha	335	234	101
mezzi per la difesa delle colture	D	€/ha	299	448	-149
Servizi	-	€/ha	166	166	0
noleggi	-	€/ha	10	10	0
acqua e elettricità	C	€/ha	156	156	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	581	581	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	5.116	4.513	603

PREMIO - - - - **600**

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tab 5 Agrumi e altri fruttiferi, escluso frutta a guscio

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)	Produzione integrata	Differenziale
			(a)	(b)	(a - b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	4.737	4.400	337
Valore delle vendite	-	€/ha	4.656	4.320	256
quantità (q./Ha)	-	€/ha	97	90	7
prezzo (Euro/q.)	-	€/ha	48	48	0
Reimpieghi, autoconsumi, regalie	-	€/ha	81	80	1
Totale Spese specifiche	-	€/ha	811	879	-68
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	328	396	-68
sementi e piante	-	€/ha	6	6	0
fertilizzanti	B	€/ha	222	190	32
mezzi per la difesa delle colture	D	€/ha	100	200	-100
Servizi	-	€/ha	190	190	0
noleggi	-	€/ha	28	28	0
acqua e elettricità	C	€/ha	162	162	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	293	293	0
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	3.926	3.521	405
PREMIO	-	-	-	-	400

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Tab 6 Vite

<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Riferimento alla baseline</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Metodo convenzionale (media anni 2004-05-06-07)</u>	<u>Produzione integrata</u>	<u>Differenziale</u>
			<u>(a)</u>	<u>(b)</u>	<u>(a - b)</u>
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	3.224	2.900	324
<u>Valore della produzione venduta</u>	-	€/ha	<u>3.016</u>	<u>2.726</u>	<u>116</u>
<u>quantità (q./Ha)</u>	-	€/ha	<u>52</u>	<u>47</u>	<u>5</u>
<u>prezzo (Euro/q.)</u>	-	€/ha	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>0</u>
<u>Valore della produzione trasformata</u>	-	€/ha	<u>204</u>	<u>170</u>	<u>146</u>
<u>quantità (q./Ha)</u>	-	€/ha	<u>6</u>	<u>5</u>	<u>1</u>
<u>prezzo (Euro/q.)</u>	-	€/ha	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>0</u>
<u>Reimpieghi, autoconsumi, regalie</u>	-	€/ha	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
Totale Spese specifiche	-	€/ha	269	320	-51
<u>Consumi intermedi di materie prime</u>	-	€/ha	<u>199</u>	<u>250</u>	<u>-51</u>
<u>sementi e piante</u>	-	€/ha	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>fertilizzanti</u>	<u>B</u>	€/ha	<u>60</u>	<u>42</u>	<u>18</u>
<u>mezzi per la difesa delle colture</u>	<u>D</u>	€/ha	<u>138</u>	<u>207</u>	<u>-69</u>
<u>Servizi</u>	-	€/ha	<u>45</u>	<u>45</u>	<u>0</u>
<u>noleggi</u>	-	€/ha	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>
<u>acqua e elettricità</u>	<u>C</u>	€/ha	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
<u>Altre spese specifiche</u>	-	€/ha	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>0</u>
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	2.955	2.580	375
PREMIO	-	-	-	-	370

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006-2007; impegno agroambientale giudizio di esperti.

4.3.5 Tutela dell'-habitat della Gallina prataiola (Azione 214/7)

Impegni oggetto di aiuto

I premi concessi hanno lo scopo di compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'applicazione degli impegni agro-ambientali che le aziende agricole localizzate nelle aree Natura 2000, designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola), si impegnano a rispettare per creare o ripristinare le condizioni favorevoli alla tutela degli ambienti steppici e all'incremento degli esemplari della specie nelle aree agricole nelle quali è presente.

Requisiti minimi di baseline pertinenti

Nella definizione dei requisiti minimi di baseline pertinenti vengono considerati gli impegni aggiuntivi che incidono in maniera significativa sul risultato economico dell'azienda (consistenti costi aggiuntivi e/o mancati guadagni) e i cui effetti sono quantificabili in termini economici. Tali impegni, aggiuntivi rispetto al pertinente livello di riferimento base di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e a norma degli allegati II e III di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005, come recepite dal DM n. 30125 del 22.12.2009 e dalla relativa norma regionale, sono evidenziati nella successiva tabella. I requisiti minimi di baseline pertinenti sono raggruppati per impegni agroambientali su gruppi colturali ed ogni gruppo è codificato da una lettera maiuscola che sarà utilizzata nelle successive tabelle di giustificazione economica dei premi per le colture. In tali tabelle, per ogni voce di costo/ricavo che subisce una variazione in virtù dell'applicazione dell'impegno, sarà indicato, con tale lettera, il riferimento al gruppo di requisiti minimi di baseline pertinenti.

Tabella 1.
Misura 214. Azione 7. Baseline pertinente ed effetto dell'applicazione dell'impegno agroambientale aggiuntivo

<u>Riferimento per la giustificazione economica</u>	<u>Confronto con la Baseline</u>	<u>Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale</u>	<u>Vantaggio ambientale</u>	<u>Effetto sul risultato economico</u>
<p>A</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Ambiente</u> <u>Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici</u> <u>Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</u> <u>Si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 del DM 17 ottobre 2007 n. 184. In particolare, il DM stabilisce i seguenti obblighi e divieti per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;</u> - <u>divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola.</u> <p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente</u> <u>(Ambito di applicazione: Pascolo permanente)</u></p> <p>a) <u>divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente</u> b) <u>divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione</u> c) <u>esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque</u></p> <p><u>Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati</u> <u>(Ambito di applicazione: Pascolo permanente)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.</u> 	<p>1. <u>Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti</u> 1.1. <u>divieto di riduzione e obbligo di utilizzazione della superficie aziendale destinata a pascolo permanente</u> 1.2. <u>divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi</u> 1.3. <u>esclusione di lavorazioni del terreno ed esecuzione delle operazioni colturali connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso, alla gestione delle acque ed all'eliminazione di eventuali insediamenti di suffrutici ed arbustivi effettuati, quando possibile, senza l'impiego di mezzi meccanici. In ogni caso i mezzi meccanici non devono essere impiegati nel periodo di riproduzione della fauna selvatica: dal 1 marzo al 30 settembre.</u></p>	<p><u>Il pascolo è l'ambiente ideale per la Gallina prataiola. L'azione garantisce quindi il ripristino ed il mantenimento di habitat favorevoli alla riproduzione della specie.</u> <u>Il passaggio di mezzi meccanici interferisce con le attività della fauna selvatica, soprattutto durante il periodo riproduttivo e di nidificazione.</u> <u>Il pascolo estensivo evita fenomeni di danneggiamento del cotico erboso e d'impoverimento delle risorse foraggere. Il carico minimo evita l'insediamento di vegetazione suffruticosa e arbustiva.</u></p>	<p><u>L'impegno determina:</u> - <u>costi aggiuntivi, dovuti alle limitazioni nell'esecuzione meccanica delle operazioni colturali per il mantenimento del pascolo;</u></p>

<u>Riferimento per la giustificazione economica</u>	<u>Confronto con la Baseline</u>	<u>Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale</u>	<u>Vantaggio ambientale</u>	<u>Effetto sul risultato economico</u>
<p>B</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Ambiente</u> <u>Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici</u> <u>Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</u> <u>Si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 del DM 17 ottobre 2007 n. 184.</u> <u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</u> <u>(Ambito di applicazione: qualsiasi Superficie agricola dell'azienda agricola beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/05)</u> <u>- Lo standard prevede l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.</u> <u>- Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre.</u> <u>- Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.</u></p>	<p><u>2. Prati permanenti e prati avvicendati</u> <u>2.1. divieto di lavorazione, falciatura e trinciatura dal 1 marzo 30 settembre</u> <u>2.2. utilizzo di barre falcianti orizzontali ad altezza di sfalcio superiore a 15 centimetri</u> <u>2.3. creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro degli appezzamenti, da non coltivare e non falciare</u> <u>2.4. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi</u></p>	<p><u>La falciatura meccanizzata è il fattore maggiormente negativo, potendo causare il mancato involo dei giovani uccelli.</u> <u>La falciatura tardiva evita sia la morte diretta dei nidiacei, sia l'alterazione della schermatura fornita dalla vegetazione alla pressione predatoria.</u> <u>La falciatura a più di 15 cm. dal suolo fornisce alla fauna una possibilità di salvezza, rispetto alla falciatura rasa al suolo.</u> <u>La direzione centrifuga delle operazioni colturali indirizza nella giusta direzione la fuga della fauna.</u> <u>La creazione di margini o di bordi di campo, quanto più ampi possibile e non coltivati, rappresenta una via di salvezza e rifugio per la fauna.</u></p>	<p><u>L'impegno determina:</u> <u>- mancati redditi derivanti dalla perdita delle produzioni foraggere;</u> <u>- costi aggiuntivi derivanti dall'esecuzione delle operazioni colturali secondo modalità favorevoli alla fauna selvatica.</u></p>

<u>Riferimento per la giustificazione economica</u>	<u>Confronto con la Baseline</u>	<u>Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale</u>	<u>Vantaggio ambientale</u>	<u>Effetto sul risultato economico</u>
<p>C</p>	<p><u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Ambiente</u> <u>Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici</u> <u>Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</u> <u>Si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 (commi 1 e 2) e 6 del DM 17 ottobre 2007 n. 184. Per le ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici, il DM prevede tra le attività da favorire il "ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi".</u> <u>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali</u> <u>Standard 2.2: Avvicendamento delle colture</u> <u>(Ambito di applicazione: Seminativi)</u> <u>Viene fissata una durata massima delle monosuccessioni di cereali pari a cinque anni.</u> <u>Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli</u> <u>(Ambito di applicazione: qualsiasi Superficie agricola dell'azienda agricola beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 o delle indennità di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) n. 1698/2005)</u> <u>- Lo standard prevede l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno</u> <u>- Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno</u> <u>- Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno.</u></p>	<p><u>3. Ritiro di seminativi dalla produzione per costituire prati – pascoli</u> <u>3.1. conversione di almeno il 10% della superficie a seminativi in prati-pascolo per una durata non inferiore a 5 anni.</u> <u>3.2. divieto di falciatura o trinciatura della massa erbacea e di lavorazione della superficie a prato-pascolo dal 1 marzo al 30 settembre.</u> <u>3.3. creazione di bordi di almeno 2,5 metri di larghezza lungo il perimetro delle superfici a prato-pascolo, da non coltivare, trinciare o falciare</u> <u>3.4. direzione di lavorazione, falciatura o trinciatura partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo verso i lati, così da indirizzare la fuga della fauna verso i bordi.</u></p>	<p><u>La lavorazione e trinciatura ritardata a dopo il 31 luglio evita sia la morte diretta dei nidiacei, sia l'alterazione della schermatura fornita dalla vegetazione alla pressione predatoria.</u> <u>La direzione centrifuga delle operazioni colturali indirizza nella giusta direzione la fuga della fauna.</u> <u>La creazione di margini o di bordi di campo, quanto più ampi possibile e non coltivati, rappresenta una via di salvezza e rifugio per la fauna.</u></p>	<p><u>L'impegno determina:</u> <u>- mancati redditi derivanti dalla destinazione a prato-pascolo dei seminativi;</u> <u>- costi aggiuntivi derivanti dalla costituzione del prato-pascolo e dall'esecuzione delle operazioni colturali secondo modalità favorevoli alla fauna selvatica.</u></p>

<u>Riferimento per la giustificazione economica</u>	<u>Confronto con la Baseline</u>	<u>Descrizione sintetica dell'impegno agroambientale</u>	<u>Vantaggio ambientale</u>	<u>Effetto sul risultato economico</u>
D	<p><u>Standard 1.2: Copertura minima del suolo</u> <u>(Ambito di applicazione: Superfici a seminativo ritirate dalla produzione)</u> Per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.</p> <p>Lo standard prevede una deroga nel caso di colture a perdere per la fauna.</p>	<p>4. Colture a perdere 4.1. coltivazione di leguminose e/o graminacee destinate alla fauna selvatica per una superficie minima di 0,5 Ha</p>	<p>La presenza di coltivazioni di leguminose e/o graminacee a perdere creano condizioni favorevoli alla riproduzione delle specie nidificanti sul terreno.</p>	<p>L'impegno determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancati redditi derivanti dalla destinazione dei seminativi alla produzione di alimenti per la fauna selvatica; - costi aggiuntivi per la semina delle colture a perdere.

Metodologia e fonti

La metodologia e le ipotesi agronomiche per il calcolo dei premi sono differenziate sulla base degli impegni oggetto d'aiuto.

In generale si è adottata la metodologia del differenziale di margine lordo, riportata nella parte generale del presente documento. Per le fonti dei dati per le colture condotte con tecnica colturale normale (convenzionale) si è fatto riferimento alla banca dati RICA (annualità 2004 - 2005 - 2006) escludendo l'annualità 2007 per evitare eventuali sovracompensazioni dovute all'innalzamento dei prezzi dei cereali registrato quell'anno. Ai fini del calcolo del premio, è stata determinata la differenza di Margine Lordo tra i risultati economici relativi alle colture condotti con tecnica colturale normale (baseline di riferimento) e quelli delle colture ottenuti in seguito alle modifiche nella conduzione aziendale per l'assunzione degli impegni agroambientali specifici dell'azione.

I risultati economici ottenuti in seguito all'assunzione degli impegni agroambientali specifici sono stati calcolati sulla base di giudizi forniti da esperti regionali del settore. Le fonti di informazione utilizzate sono indicate a margine delle tabelle.

1. Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti

L'impegno agro-ambientale, relativo alla limitazione nel passaggio delle macchine e nell'esecuzione meccanica delle operazioni colturali, per la cura del pascolo nei periodi di riproduzione della fauna selvatica (1° marzo – 31 luglio) determina un aggravio degli impieghi di manodopera avventizia normalmente utilizzata per lo svolgimento delle attività pastorali (da 3 ore/ha a 12 ore/ha) e delle relative spese specifiche (da 39 €/ha a 155 €/ha, considerando una remunerazione lorda di 13 €/ora).

Tabella -1- Pratiche pastorali tradizionali estensive sui pascoli permanenti

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Pascolo convenzionale	Pascolo impegno	Differenziale
			(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	-	€/ha	152	152	0
Spese specifiche	-	€/ha	50	160	-110
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	5	5	0
sementi e piante	-	€/ha	1	1	0
fertilizzanti	-	€/ha	4	4	0
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	0	0	0
Servizi	-	€/ha	6	0	6
noleggi	-	€/ha	6	0	6
acqua e elettricità	-	€/ha	0	0	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	0	0	0
Manodopera specifica	A	€/ha	39	155	-116
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	102	-8	110
PREMIO	-	€/ha/anno	-	-	110

Fonte: metodo convenzionale RICA media 2004-2005-2006; impegno agroambientale giudizio di esperti.

Intervento 2 Prati permanenti e prati avvicendati

Il calcolo del premio tiene conto dei mancati redditi dovuti alla perdita di produzione foraggiera causata dall'aumento dell'altezza di taglio superiore ai 15 cm, dal rilascio di una fascia perimetrale di 2,5 m non coltivabile e non falciabile, dal periodo di divieto di sfalcio che non consente l'effettuazione di un taglio primaverile, nonché dei costi aggiuntivi dovuti all'esecuzione delle operazioni di falciatura a bassa velocità dal centro dell'appezzamento ai bordi, secondo modalità favorevoli alla fauna selvatica.

Nella seguente tabella sono riportati i risultati economici ottenuti dalla coltivazione convenzionale e quelli ottenuti nel rispetto degli impegni agro-ambientali. Il differenziale mostra una riduzione di produzione foraggiera, corrispondente al 40% della produzione lorda ottenuta dalla coltura convenzionale, e i maggiori costi di manodopera specifica (26 €/ha) corrispondenti a 2 ore/ha di lavoro aggiuntivo rispetto alla normale pratica, necessario per l'esecuzione delle operazioni di sfalcio a bassa velocità e con andamento centrifugo.

Tabella 2- Prati permanenti e prati avvicendati

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Prato avvicendato convenzionale	Prato avvicendato impegno	Differenziale
			(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	B	€/ha	1154	692	462
Spese specifiche	-	€/ha	521	309	212
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	462	224	238
sementi e piante	-	€/ha	106	106	0
fertilizzanti	-	€/ha	353	118	235
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	3	0	3
Servizi	-	€/ha	47	47	0
noleggi	-	€/ha	47	47	0
acqua e elettricità	-	€/ha	0	0	0
Altre spese specifiche	-	€/ha	12	12	0
Manodopera specifica	B	€/ha	0	26	-26
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	633	383	250
PREMIO	-	€/ha/anno	-	-	250

Fonte: metodo convenzionale RICA media -2004-2005- 2006 impegno agroambientale giudizio di esperti

Intervento 3. Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli

Il calcolo del premio tiene conto del differenziale di margine lordo tra il seminativo coltivato secondo un avvicendamento tra erbaio polifita (graminacee e leguminose) – frumento - erbaio di graminacee - frumento e una foraggiera permanente (prato-pascolo). Il ritiro del seminativo dalla produzione e l'impegno della gestione agroambientale del prato-pascolo per 5 anni determina una riduzione media annua del margine lordo di 210 euro per ha.

Tabella 2. Calcolo del margine lordo di un seminativo (cereale) secondo la baseline

Descrizione voce di bilancio	Rotazione (baseline)	Erbaio (avena- trifoglio)	Frumento duro (I)	Erbaio (loietto)	Frumento duro (II)
	(a) = 1/4(b) + 1/4(c) + 1/4(d) + 1/4(e)	(b)	(c)	(d)	(e)
Produzione Lorda (PL)	564	434	370	1.080	370
Produzione lorda prodotto	561	434	365	1.080	365
Produzione lorda sottoprodotto	3	0	5	0	5
Spese specifiche	214	132	205	294	227
Consumi intermedi di materie prime	152	71	141	235	163
sementi e piante	76	71	64	106	64
fertilizzanti	71	0	71	126	87
mezzi per la difesa delle colture	5	0	6	3	12
Servizi	57	56	63	47	63
noleggi	57	55	63	47	63
acqua e elettricità	0	1	0	0	0
Altre spese specifiche	5	5	1	12	1
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	350	302	165	786	143

Fonte: RICA media 2004-2005- 2006 e giudizio di esperti

Tabella 3. Ritiro dei seminativi dalla produzione per costituire prati-pascoli

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Rotazione (baseline)	Foraggiera permanente (prato pascolo)	Differenziale
		(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	A - C	564	152	412
Produzione lorda prodotto	-	561	152	409
Produzione lorda sottoprodotto	-	3	0	3
Spese specifiche	-	214	12	202
Consumi intermedi di materie prime	-	152	6	146
sementi e piante	-	76	2	74
fertilizzanti	C	71	4	67
mezzi per la difesa delle colture	C	5	0	5
Servizi	-	57	6	51
noleggi	-	57	6	51
acqua e elettricità	-	0	0	0
Altre spese specifiche	-	5	0	5
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	350	140	210
Premio (Euro/ettaro)	-	-	-	210

Fonte: RICA media 2004-2005- 2006 e giudizio di esperti

Intervento 4 Colture a perdere (leguminose e graminacee) per l'alimentazione dell'avifauna

Ai fini del calcolo del premio si è fatto riferimento alla coltivazione di erbai polifiti di leguminose e graminacee foraggiere destinati alla produzione di piccoli semi per l'alimentazione all'avifauna presente nelle aree Natura 2000 interessate dall'azione.

Nel calcolo del premio si è tenuto conto della perdita di produzione e dei minori costi di coltivazione derivanti dal divieto di utilizzazione di fitofarmaci, diserbanti e fertilizzanti di sintesi chimica.

Nella seguente tabella sono riportati in dettaglio i calcoli effettuati sulla coltura di riferimento coltivata a fini produttivi (erbaio monofita) rispetto alla coltura a perdere (erbaio polifita).

Tale Intervento si differenzia dall'Intervento 2 dell'Azione 214.3 per la scelta delle colture a perdere che in quest'ultimo caso riguardano cereali e leguminose da granella ed erbai per la produzione di erba per il pascolo degli animali selvatici soprattutto ungulati.

Tabella 4. Colture a perdere

Descrizione voce di bilancio	Riferimento alla baseline	Unità di misura	Erbaio monofita convenzionale	Erbaio polifita impegno	Differenziale
			(a)	(b)	(a-b)
Produzione Lorda (PL)	D	€/ha	386	0	386
Spese specifiche	-	€/ha	209	73	136
Consumi intermedi di materie prime	-	€/ha	161	71	90
sementi e piante	-	€/ha	74	71	3
fertilizzanti	-	€/ha	87	0	87
mezzi per la difesa delle colture	-	€/ha	0	0	0
Servizi	-	€/ha	45	0	45
noleggi	-	€/ha	44	0	44
acqua e elettricità	-	€/ha	1	0	1
Altre spese specifiche	-	€/ha	3	2	1
Margine Lordo = PL - Spese specifiche	-	€/ha/anno	177	-73	250
PREMIO	-	€/ha/anno	-	-	250

Fonte: metodo convenzionale RICA media -2004-2005- 2006 impegno agroambientale giudizio di esperti